### CCXVII.

# TORNATA DI GIOVEDÌ 8 GIUGNO 1916

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAVA

INOI

#### DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.	Uffici (Convocazione) Pag. 10631
	Bilancio dell'interno
Osservazioni sul processo verbale:	Proposta sospensiva del deputato Chiesa 10331
Miglioli	CHIESA
PALA	Modigliani
Dichiarazione di voto:	BISSOLATI
Frugoni	Ritiro della proposta sospensiva:
Signature 10602	Сицеял
Bernardini	Discussione generale:
Sandrini	DI CAMPOLATTARO,
PIETRAVALLE	CAVAGNARI
Ringraziamenti per commemorazioni . 1062?-23	Tutti gli altri oratori inscritti rinunziano a par-
Congedi	lare. Sono approvati senza discussione tutti i capitoli,
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	lo stanziamento complessivo e gli articoli del
6 indice relativo	disegno di legge.
Interrogazioni:	Bilancio delle finanze 10650
Imbarchi militari in Sardegna:	Tutti gli oratori inscritti rinunziano a parlare.
Battaglieri, sottosegretario di Stato 10623-24	Sono approvati senza discussione tutti i capitoli, lo stanziamento complessivo e gli articoli del
PALA	disegno di legge.
Facilitazioni ferroviarie per le famiglie degli	Bilancio del tesoro
ufficiali richiamati:	Tutti gli oratori inscritti rinunziano a parlare.
Agrieri, sottòsegretario di Stato 10624	Sono approvati senza discussione tutti i capitoli.
Libertini Gesualdo 10625	lo stanziamento complessivo e gli atticoli del
Per una frana in provincia di Cosenza:	disegno di legge.  Bi ancio delle colonie (Discussione) 10708
Celesia, sottosegretario di Stato 10625 Serra	CHIESA
Serra	
gricoltura:	MARTINI, ministro
Cottafavi, sottosegretario di Stato 10627	discussione
Vigna	DE FELICE-GIUFFRIDA
Opere pie della provincia di Udine:	Martini, ministro
Celesia, sottosegretario di Stato 10629-30	La proposta di differimento è ritivata.
Chiaradia	Sono approvati senza discussione tutti i capitoli,
Di Caporiacco	lo stanziamento generale e gli articoli del
Differimento d'interrogazioni	disegno di legge.
Ritiro di una interrogazione del deputato De	Disegni di legge (Presentazione):
Folice-Giuffrida	Ciuffelli, ministro 10733
Omaggio ad Augusto Muri	Mozione (Lettura):
Brunelli 10330	Dello Sbarba:
Falconi	Collaborazione del Parlamento all'opera del
Rosadi, sottosegretario di Stato 10530	Governo nella guerra 10734
PRESIDENTE	Osservazioni e proposte:
Relazione (Presentazione):	Layori parlamentari:
Cucotti: Eliminazione delle frodi nella pre-	Grippo, ministro
stazione del servizio militare 10631	Agnelli
814	I IMARAMIDA
014	

La seduta comincia alle 14,5.

DEL BALZO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

#### Osservazioni sul processo verbale.

PRESIDENTE. L'onorevole Miglioli ha chiesto di parlare sul processo verbale. Ne ha facoltà.

MIGLIOLI. Ieri sera l'onorevole Presidente del Consiglio, intervenendo in un incidente che si svolse tra me e la Presidenza della Camera, ebbe a lanciarmi il facile e comodo insulto di antipatriota che, se come cittadino, sicuro di aver sempre fatto il proprio dovere verso la Patria, posso non raccogliere, come deputato debbo respingere poichè offende il rappresentante politico nel libero esercizio del suo mandato parlamentare. (Approvazioni all'estrema sinistra).

Io spero e credo che l'onorevole Salandra ebbe male a comprendere il senso delle mie parole dirette ad ottenere una seduta segreta della Camera per essere meglio illuminati sulla realtà della situazione, e che a tale errata interpretazione si debba l'ingiuria rivoltami, la quale altrimenti sarebbe immeritata. Che se pensatamente l'onorevole Salandra ebbe a colpirmi così perchè io dissento profondamente ed apertamente dalla sua politica, è giusto che dichiari che il mio patriottismo, al pari di voi tutti o colleghi, io pure attingo onestamente dalla mia coscienza e dalla mia fede, ed anche dal mirabile esempio di quei padri che alle trincee mandano i loro figli! (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Nella prima ora della seduta di ieri, dopo la risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra, l'onorevole Presid nte mi dette facol'à di parlare, ed io mi levai pronto a fare il mio dovere. Ma, poichè un collega intratteneva in quel momento l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra, io esitai a parlare. In seguito alle vive istanze fattemi dal Presidente perchè parlassi, risposi: « Onorevole Presidente, io debbo parlare all'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra, ma egli in questo momento è distratto da un mio collega ».

Con tale osservazione, mentre rispondevo al 'onorevole Presidente, volli anche cortesemente rivolgermi al collega che intratteneva l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra. Di questo incidente così semplice non vi è traccia nel verbale della seduta di ieri. (Commenti). Ma poichè fuori di qui qualcuno si è divertito a svisare ed ingrandire la cosa, a me preme che di questa mia spiegazione resti traccia nel verbale della seduta di oggi. (Commenti).

PRESIDENTE. Come l'onorevole Pala sa, il resoconto stenografico e non sommario delle tornate si pubblica dopo tre giorni; ed in esso non manca l'esatta notizia di quanto avviene della Camera. (Approvazioni).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Frugoni.

FRUGONI. Dichiaro che se fossi stato presente nella seduta di ieri, avrei votato contro la mozione dell'onorevole Turati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sichel.

SICHEL. Se ieri fossi stato presente, avrei votato in favore della mozione Turati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bernardini.

BERNARDINI. Se fossi stato presente, avrei votato in favore della mozione Turati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Se ieri fossi stato presente, avrei votato contro la mozione dell'onorevole Turati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pietravalle.

PIETRAVALLE. Anch'io, se fossi stato presente ieri, avrei votato contro la mozione Turati.

PRESIDENTE. Di tutte queste osservazioni e dichiarazioni, si terrà conto nel processo verbale della seduta di oggi.

Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

#### Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera i seguenti telegrammi:

« Commossa, ringrazio vivamente Vostra Eccellenza e codesto nobilissimo Consesso per il tributo di affetto e di stima al povero babbo mio.

« ITALINA PARPAGLIA ».

« A nome di questa cittadinanza esprimo a Vostra Eccellenza, all'onorevole Camera dei deputati e al Governo i più vivi ringraziamenti per la commemorazione del compianto onorevole Achille Vetroni che così larga messe di affetto ha lasciato in questa sua città natale.

« Il pro sindaco di Avellino « DE PETRIS ».

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi per motivi di salute gli onorevoli: Larizza, di giorni 10, e Hierschel, di 5; e per ufficio pubblico, l'onorevole Federzoni, di giorni 16.

(Sono conceduti)

## Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato per la guerra, le poste e i telegrafi, l'agricoltura industria e commercio, hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati Indri, Pizzini, Sipari e Lucifero.

Saranno pubblicate, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della sednta d'oggi (1).

#### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorne reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole i ala ai ministri della guerra e della marina, « per sapere se hanno contezza dei gravi inconvenienti che si sono verificati per l'imbarco e lo sbarco dei militari sardi a Golfo Aranci, e se non credano per ragioni di umanità e per economia di spese di disporre che l'imbarco e lo sbarco avvengano a Terranova, come si è fatto, perchè im possibili le operazioni a Golfo Aranci, nei decorsi giorni ».

L'oncrevole sottosegretario di Stato per la marina ha facoltà di rispondere.

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per la marina. L'interrogazione dell'onorevole Pala probabilmente riguarda fatti avvenuti nei primi mesi del corrente anno, quando vi era forte movimento di militari che venivano in licenza. Mi risulta che allora tre piroscafi con carico di truppe

lasciarono Golfo Aranci per sbarcare a Terranova. Trattavasi di piroscafi requisiti a disposizione del Ministero della guerra e, per quanto mi consta, il fatto avvenne perchè a Golfo Aranci non si trovava rimorchiatore per agevolare il trasbordo e perchè le condizioni del mare non avevano consentito di mandarvelo. Se poi debbasi normalmente dare la preferenza all'approdo a Golfo Aranci o a Terranova, è questione che potrà essere discussa nelle interpellanze che l'onorevole Pala ed altri colleghi hanno presentate e che si trovano all'ordine del giorno, le quali riguardano principalmente il Ministero dei lavori pubblici che esercita la navigazione di Stato.

Posso inoltre dichiarare che i piroscafi delle linee sovvenzionate approdano regolarmente a Golfo Aranci ed a Terranova, località comprese nel loro itinerario.

Qua to finalmente ai trasporti di truppa, per ciò che mi riferisce il collega della guerra non vi è difficoltà a dirigerli all'uno piuttosto che all'altro degli approdi, ogni volta che le condizioni del tempo consiglino piuttosto l'uno che l'altro scalo e secondo le esigenze dei servizi militari.

PRESIDENTE. L'onorevole Pala ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

PALA. L'onorevole sottosegretario di Stato ha dato alla sua risposta una estensione che non meritava e che non era certamente nei termini della mia interrogazione. Questa si riferiva a un fatto dolorosissimo che si è verificato con una certa intensità nel febbraio e nel gennaio decorsi, e che si verifica non di rado ancora, vale a dire alla angosciosa situazione che è fatta ai militari, che vanno o ritornano in Sardegna, per ragioni di permesso o di malattia, a Golfo Aranci.

Questo era lo scopo della mia interrogazione, e su questo fatto io richiamo la sua attenzione, onorevole Battaglieri, come facente funzione di ministro della marina, con e richiamai l'attenzione del ministro della guerra.

Qui si tratta di una preoccupazione di umanità nei riguardi di quei soldati malati e feriti che sono colà di passaggio, e non della vessata questione degli approdi, che tratteremo a suo tempo.

Richiamo i dolorosi fatti: un numero rilevante di militari, qualche volta di diecine, tal'altra di più centinaia, sono costretti a restare al Golfo Aranci senza vitto, senza acqua, senza alloggio, esposti a vento, a pioggia, a tutte le inclemenze della sta-

gione, senza riposo, cosicchè moltissimi di quei disgraziati, o ammalati per malattie comuni, o degenti per ferite gravissime riportate in guerra, sorreggentisi a stento, erano e sono obbligati, per fare gli interessi subdoli di Golfo Aranci, a rimanere là senza avere un riparo qualunque alle loro stanche membra.

Su questo fatto deplorevolissimo, onorevole ministro della marina e onorevole ministro della guerra, io richiamo la vostra attenzione e la vostra sollecitudine, perchè in definitiva la pelle dei soldati che combattono la guerra per la grandezza e pei diritti d'Italia, merita tutta l'attenzione possibile e tutti i riguardi.

È dunque una qu stione, onorevole Battaglieri, non di approdi ma di umanità, e il confondere questa questione con una questione diversa, il venirci a dire questo o quell'altro, onorevole sottosegretario di Stato, è sistema sbagliato, ed ella ha torto di giocare di abilità, per esimersi dal rispondere alla interrogazione,

I nostri soldati meritano, onorevole Battaglieri, tutti i riguardi! Che essi soffrano quando sono sul fronte, avanti ai nemici, si intende: ma quando malati o feriti ritornano a casa, bisogna assisterli, e voi non dovete abbandonarli in un luogo deserto per fare gli interesssi, i subdoli interessi di Golfo Atanci. A Terranova c'è vitto sufficiente per cento, per duecento, per mille soldati... mandateli dunque là, e non li lasciate a languire crudelmente e inutilmente! È una cosa che deve interessare il vostro dovere, la vostra coscienza, e la vostra umanità! Basta a me di aver denunciato il fatto: se volete provvedere, bene; se no, sarà peggio per voi!

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per la marina. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per la marina. La Camera comprende che se io mi sono diffuso intorno alle condizioni delle linee che toccano la Sardegna, ciò non ho fatto certo per mancanza di riguardo all'onorevole Pala, ma unicamente per il desiderio di dare a lui i migliori chiarimenti.

Purtroppo, anche in questa circostanza, non ho avuto la fortuna di ottenere la sodisfazione dell'onorevole Pala.

PALA. Ma pensi ai soldati!...

BATTAGLIERI, sottosegretario di Stato per la marina. Non cominciamo con le interruzioni!... Ci penso quanto lei.

Ed appunto perciò non debbo lasciare cadere senza risposta una sua affermazione.

L'onorevole Pala, come altra volta in questo argomento, parla di subdoli interessi. Non li conosco, nè comprendo a che cosa voglia alludere.

Certo è che per l'Amministrazione respingo questa e qualunque altra affermazione che non la tocca.

Quando poi l'onorevole interrogante raccomanda di tutelare la salute dei nostri meravigliosi soldati e le loro condizioni, rispondo che tutti siamo concordi nel nostro paese. Popolo e Governo sentono che altissimo dovere è quello di ricambiare con gratitudine e con cure assidue l'eroica offerta che fanno di sè i nostri intrepidi soldati per la grandezza della patria e per la causa della libertà e della civiltà.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole La Pegna, al ministro dei lavori pubblici, « perchè dica se non creda giunto il momento di rinnovare gl'impianti e di far eseguire le opere, promesse formalmente fin dal marzo 1914, nella stazione di Cortona, e ciò in vista di inconvenienti gravi, riscontrati nelle manovre degli scambi, in questi ultimi giorni, anche dopo il luttuoso avvenimento del 26 febbraio».

VISOCCHI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Chiedo che questa interrogazione sia rimessa al giorno 13 corrente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Gesualdo Libertini, ai ministri della guerra e dei lavori pubblici, « perchè le famiglie degli ufficiali richiamati fruiscano le stesse facilitazioni nei trasporti in ferrovia già godute da quelle dei permanenti, almeno durante il periodo in cui sono alle armi, compiendo così lodevole opera di parificazione nelle condizioni delle due categorie di ufficiali del Regio esercito che con uguale fervore e sentimento di sacrifizio han dato alla patria la miglior parte di sè stessi».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

ALFIERI, sottosegretario di Stato per la guerra. L'onorevole interrogante sa che la questione cui egli accenna è stata più volte oggetto di trattative tra il Ministero della guerra e la Direzione generale delle ferrovie. Ed anche questa volta se ne è interessato, ma alla difficoltà di carattere finanziario se ne è aggiunta una della quale il Ministero stesso ha dovuto riconoscere l'importanza.

Questa difficoltà deriva dalla necessità di evitare in questo momento tutto ciò che può, anche in lieve misura, aumentare il traffico ferroviario, già oberato da movimenti e trasporti di carattere militare.

Ci sarebbe stata poi anche un'altra difficoltà di ordine pratico. Noi siamo di fronte ad un continuo movimento di ufficiali per congedi, richiami, ecc.; il seguire tali movimenti, anche per quanto riguarda le loro famiglie, avrebbe creato complicazioni gravi, e le difficoltà che si verificano ora sarebbero aumentate oltre la misura del possibile.

Non so se l'onorevole interrogante si riterrà sodisfatto, ma ritengo di no. Io però colgo volentieri l'occasione che egli mi ha dato per dire quanto il Governo apprezzi l'abnegazione e lo spirito di sacrifizio degli ufficiali in congedo che, coi loro colleghi dell'esercito attivo, dànno tutta la attività e la loro vita per il bene del paese, e in questo mi associo pienamente a quanto l'onorevole interrogante ha scritto nella sua interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Gesualdo Libertini ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

LIBERTINI GESUALDO. Certamente le ragioni esposte dall'onorevole sottose-gretario di Stato per la guerra hanno il loro valore, ed io riconosco che effettivamente in questo momento sarebbe di una certa complicazione mettere le famiglie degli ufficiali richiamati in condizione di poter viaggiare con le stesse facilitazioni godute dalle famiglie degli ufficiali permanenti.

Credo però che nell'attuazione pratica gli inconvenienti che si temono non avverrebbero, perchè le famiglie, appunto per le condizioni speciali ricordate dall'onorevole sottosegretarlo di Stato per la guerra, non potrebbero correre dietro ai membri della famiglia stessa; ma in qualche occasione, veramente eccezionale e forse pietosa, di cui anche il sottosegretario di Stato sarà edotto, sarebbe bene che le famiglie degli ufficiali richiamati godessero di queste facilitazioni di viaggio.

L'Amministrazione delle ferrovie oppone difficoltà che in parte riconosco vere, data l'eccezionalità del momento, ma se non si vuol giungere in massima ed in misnra larga ad accordare alle famiglie degli ufficiali richiamati tali facilitazioni di viaggio, si potrebbero ammettere queste facilitazioni per determinati casi.

Mi risulta perfettamente che il Ministero della guerra, con la massima buona volontà, ha patrocinato le ragioni di questi ufficiali richiamati, ragioni che sono anche state manifestate in circolari dirette ai comandanti di corpo a riguardo delle varie richieste presentate.

Ringrazio poi l'onorevole sottosegretario di Stato per le buone parole rivolte all'indirizzo degli ufficiali richiamati, ed alle quali pienamente mi associo, e gli sono grato di aver riconosciuto le ragioni che militano a favore di questa mia interrogazione.

Ma poichè le difficoltà del momento sono effettivamente rilevanti, pur non dichiarandomi sodisfatto, e riconoscendo le difficoltà che non consentono di largheggiare in questo momento, raccomando che il dinistero della guerra voglia intervenire in casi speciali onde permettere alle famiglie, non di accompagnare gli ufficiali, ma almeno di confortare con la loro presenza quelli che ne hanno bisogno, il che sarebbe anche in parte un riconoscimento dei sacrifici che gli ufficiali in congedo fanno per la difesa della patria. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Serra al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e al ministro dei lavori pubblici, « sui provvedimenti e socceorsi urgentissimi che si sieno dati o sieno per darsi a seguito della recente vasta spaventevole frana, che ha rovinato gran parte dei comuni di Marano Marchesato e Principato in provincia di Cosenza, privando di tetto circa ottanta famiglie ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno. Associandomi ai sentimenti di pietà e di giusta commiserazione che ispirano la interrogazione dell'onorevole Serra, ricorderò a lui che il Ministero dell'interno e quello dei lavori pubblici hanno fatto quello che era possibile per alleviare la sventura di quelle ottanta famiglie risenza tetto in seguito al movirico a cui accenna l'inter

Ricorderà l'or nistero degli inter sidî che sono di con cuore desidererebbe cora di quelli che n metta, ma che a ogn sollievo momentaneo che avevano colpito qu

Posso poi dire all'onorevole Serra, anche a nome del collega dei lavori pubblici, che il Ministero dei lavori pubb'ici si sta occupando delle condizioni dell'abitato, e attende più precise informazioni per ciò che riguarda la demolizione degli edifici che presentano pericolo per l'incolumità pubblica.

Per una parte queste disgraziate famiglie sono state ricoverate da parenti e da vicini, per l'altra parte si vedrà in avvenire che cosa sarà possibile fare.

Ad ogni modo assicuro l'onorevole Serra che non mancherà da parte del Governo tutta la considerazione che quella sventura, per quanto più limitata nello spazio di altre, ma egualmente grave per coloro che ne sono stati colpiti, merita e non mancheranno tutti i lenimenti e gli aiuti che sarà possibile dare.

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SERRA. Per quanto il disastro sia di tre mesi fa, pure è piaga che sanguina sempre, anche perchè, in sostanza, il Governo non ha esplicato che... delle buone intenzioni, e ha mandato parole di rimpianto più che aiuti efficaci e dur voli. E se di buone intenzioni è lastricato l'inferno, tantoppiù debbono esserne saturi il nobile cuore dell'onorevole Celesia e l'animo serafico del suo collega dei lavori pubblici. Le buone intenzioni non bastano: occorrono i fatti; e come fatti concreti, finora, non possono registrarsi che i limitati soccorsi spediti immediatamente, e che, distribuiti, non hanno oltrepassato le trenta o quaranta lire per ciascuna famiglia colpita dal disastro, somma con la quale non c'è stato certo da scialacquare!

Che cosa intanto potrebbe farsi? Il Ministero dei lavori pubblici sa che soprattutto occorre prendere provvedimenti ed eseguire opere che impediscano guai maggiori.

C'è quel famoso torrente Grimoli, che con i suoi straripamenti è tra le cause determinanti di queste enormi frane. Ora le due principali briglie di questo torrente sono rovinate, e bisogna rifarle d'urgenza. Ciò ha o, su co civile, e ha da care il progetto. Ma l'i cano civile afferma che non ha e il progetto, per altro facilissic e il progetto, per altro facilissic. Ora io dico forte che questo ritto e verificarsi. Questo processo e con care riconosciuto il Ministero, su conforme parere del Genio civile, e ha dato incarico di compilare il progetto. Ma l'Ufficio del Genio civile afferma che non ha personale, e il progetto, per altro facilissimo e sem-

Ora io dico forte che questo ritardo non e verificarsi. Questo progetto deve pren-

yero jobe jaei sus-aucio più grandi austro odo non ci an-gravi secarono un

dere il posto di altri meno urgenti; e i lavori debbono esser fatti tra un paio di mesi: altrimenti saranno rovine maggiori per le non lontane pioggie di settembre e ottobre.

Quando una casa brucia, è su quella che bisogna far convergere tutti i soccorsi. E il Ministero farà so tanto il dover suo, se saprà disporre che gli Uffici tecn ci del locale Genio civile lascino da parte altri lavori, se pure qualche lavoro quegli Uffici compieno, e sbrighino in pochi giorni questo famoso progetto di imbrigliamento, dall'attuazione del quale dipende, come il Ministero stesso ha riconosciuto, la conservazione di quella parte del paese non ancora percossa dal flagello.

E ciò per quanto si attiene alla frana in via d'urgenza, salvo a provvedere tempestivamente per le opere di rinsaldamento, che dovranno eliminare le cause produttive della gravissima jattura.

Ma è parimenti indispensabile ed umano provvedere alle condizioni degli abitanti che sono stati danneggiati dalla frana.

Qualche cosa bisogna pur fare per quelle 80 famiglie rimaste senza tetto, le quali, come ricordava lo stesso onorevole amico Celesia, hanno dovuto ricorrere alla pietà gentile di amici e parenti per avere un temporaneo ricovero. Ma questi amici e parenti sono anch'essi contadini, i quali dispongono di povere casette o di tuguri, che non possono indeterminatamente, e specie d'inverno, ospitare due famiglie.

Un valoroso ispettore centrale del Ministero dei lavori pubblici, il commendator Sassi (che insieme con me percorreva quei luoghi di miseria), il direttore del Genio civile e il prefetto di Cosenza, hanno pensato, insieme con me e coi sindaci dei due comuni, che un ausilio veramente efficace sarebbe costituito dal concorso da parte del Governo del 50 per cento del fabbisogno necessario alla riparazione di ciascuna casetta. Non si spenderebbero, così, neppure le 40 mila lire, progettate per la costruzione di 20 baracche; e tra le perizie preventive e i collaudi posteriori si avrebbero elementi sufficienti perchè il ministro dell'interno e quello dei lavori pubblici ottenessero dalla Corte dei conti l'approvazione delle spese, o, in ogni caso, d'accordo col Ministero del tesoro, provocassero il necessario urgentissimo provvedimento legislativo.

Ed è gente, questa, per la quale spendo la mia parola sinceramente commossa, che merita ogni più benevola considerazione.

Essa, anche nei momenti più crudeli del disastro, ha dato prova d'un così spontaneo sentimento di civile dignità e d'una così toccante bontà di cuore, da rimanerne profondamente commosse tutte le autorità e i funzionari che si recarono successivamente in quei luoghi di dolore. Guardavano quelle casette, custodie sacre di affetti e di memorie, spaccarsi, sgretolarsi, crollare, ora per ora (spettacolo più tragico del terremoto, che almeno schianta tutto in un attimo); non volevano allontanarsi, come se potessero fermare il flagello col voto ardente del cuore afflitto; ma non imprecavano; ma, soprattutto, non mendicavano aiuti con quella petulanza querula e minacciosa, ch'è propria del popolo in certe calamità.

Lasciatemi finire con un particolare, che non ha nulla di occasionale e di esagerato. Tra questi colpiti dalla frana ce n'è diversi, che si fregiano del titolo (ancora non possono fruire della pensione, perchè non ancora arrivato il loro turno!) di veterani delle battaglie del 1866 contro la secolare odiata nemica d'Italia.

E intanto questi vecchi hanno alla fronte, nel Trentino o sull'Isonzo, i loro figliuoli; e qualcuno di questi è ferito, e qualche altro è morto eroicamente, come sanno morire i calabresi, i nostri contadini, i magnifici fantaccini d'Italia, che sono poi la sostanza veramente sana e vittoriosa dell'esercito nazionale!

E i vecchi pensano o sentono confusamente che la patria dovrebbe far qualche cosa per loro: aiutarli almeno a rifarsi il poco spazio coperto, deve possano continuare a piangere i figli e benedire alla patria, lontani da sguardi indiscreti e da cuori indifferenti o infastiditi. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole De Felic-Giuffrida al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e al ministro delle colonie, « sull'incomprensibile divieto d'importazione di bovini dalla Colonia Eritrea, mentre l'arrivo di bovini sul nostro mercato produrrebbe una immediata e sensibile riduzione del prezzo della carne, a beneficio dei consumatori ».

Non essendo presente l'onorevole De Felice-Giuffrida, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Vigna al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se non creda opportuno prendere provvedimenti per assicurare il carbone a prezzo equo occorrente alle macchine per la prossima trebbiatura».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Il Ministero di agricoltura non dispone di carbone per l'approvvigionamento dei consumatori.

La sua azione, a favore di questi, si esplica nella forma di interessamento diretto ad agevolare i rifornimenti e gli acquisti.

In un primo momento il Ministero di agricoltura non trascurò di ottenere dalle Ferrovie dello Stato un accrescimento delle importazioni di fossile, per poter assicurare l'approvvigionamento dell'industria, al più vantaggioso prezzo possibile.

Nel contempo non ha trascurato, neppure, di appoggiare iniziative sorte allo scopo di assicurare la importazione e la disponibilità dei carboni.

Ma è evidente che tale azione può avere soltanto carattere di integrazione, nei casi di maggiore necessità o urgenza, dell'opera direttamente spiegata dagli interessati per assicurarsi il combustibile di cui abbisognano.

Le industrie agrarie sono oggetto della maggiore cura, e perciò ad esse, tanto più nel periodo di intensificazione dei lavori di raccolto dei prodotti e di preparazione dei terreni, è portato il massimo interessamento possibile, per agevolare quanto più si possa la fornitura del carbone occorrente alle macchine di cui si servono, e rendere quindi più facile e più sollecito il lavoro delle terre.

Poichè un'azione efficace in questa materia può esplicarsi solo in presenza di richieste provenienti da grandi azien e o da associazioni, forti consumatrici di combustibile, giacchè non sarebbe praticamente possibile interessarsi delle frazionate e saltuarie piccole richieste dei singoli industriali agricoli utenti di macchine, il Ministero ha diretto il suo interessamento ad ottenere agevolazioni in favore della Federazione dei Consorzi agrari, in ordine alla disponibilità dei mezzi di importazione marittima del fossile ad uso delle macchine agrarie nell'imminente stagione del raccolto e lavori connessivi.

Assicuratisi i mezzi pel trasporto marittimo del fossile, la Federazione dei Consorzi agrari si è fatta iniziatrice di una

società in partecipazione per l'acquisto collettivo del carbone per l'agricoltura, invitando le associazioni agrarie federate ad aderirvi e ad indicare le singole quantità di carbone loro occorrenti. Un primo carico è in arrivo in questi giorni, altri ne arriveranno tra breve.

In merito all'approvvigionamento del carbone ad uso agricolo occorrente per la Sicilia, il decreto luogotenenziale 30 maggio scorso, n. 653, attribuisce al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana l'incarico di curare il rifornimento per l'industria agricola, assegnandole il carbone di cui abbisogna e al più equo prezzo possibile.

Si ha fiducia di aver assicurato, se non tutto, almeno la maggior parte del quantitativo preventivato quale occorrente per la trebbiatura, specialmente se gli agricoltori seguiranno i consigli largamente propagandati dalle loro associazioni di avvalersi, per il funzionamento delle macchine agricole, delle ligniti e più aucora della legna, il cui uso, dato il prezzo raggiunto dal carbon fossile, costituisce una notevole economia di spesa.

Stia sicuro l'onorevole interrogante, che il Ministero di agricoltura si interessa vivamente a questo problema e non manca di prendere, nei modi e nelle forme consentiti dalle condizioni del momento, tutti quei provvedimenti che si reputano più idonei ad assicurare lo svolgimento dei lavori agricoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Vigna ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

VIGNA. La mia interrogazione, che risale a circa tre mesi fa, aveva lo scopo di richiamare in tempo l'attenzione del Ministero di agricoltura su questo importantissimo problema, che è uno degli aspetti del grande problema che incombe sulla nostra vita economica, quello cioè dell'approvvigionamento del carbone: aspetto che assume speciale importanza, perchè si riannoda col problema della alimentazione del paese.

Il Ministero mi ha risposto per mezzo dell'onorevole sottosegretario di Stato che si è di fatti studiato il problema, e fu preso qualche provvedimento.

Io sono d'accordo con l'onorevole sottosegretario di Stato che il Ministero non può fare l'impossibile, e non ha a disposizione delle provviste di carbone. Ma il mio scopo era precisamente questo, di ottenere che il Ministero sollecitasse per mezzo delle ferrovie di Stato o di una qualche associazione la provvista sufficiente, e che, sopra tutto, avesse fatto una inchiesta sommaria sulla quantità di carbone, necessaria in ogni provincia.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. È stata fatta.

VIGNA. Ne prendo atto. Se l'inchiesta è stata fatta vuol dire che il Ministero provvederà in maniera che le quantità di carbone sieno sufficienti al bisogno. Il Ministero comprende quale danno si avrebbe se una quantità di grano andasse perduta perchè non si fosse potuta trebbiare.

Ho ascoltato le dichiarazioni che l'onorevole sottosegretario di Stato ha fatte. Egli ha detto che si è rivolto alla Federazione nazionale dei Consorzi agrari, e sono lieto che abbia fatto capo a questa importantissima associazione, che ha recato e continua a recare molto bene alla nostra agricoltura. Io gli raccomando di voler organizzare, mentre siamo in tempo, completamente ed efficacemente la distribuzione del carbone, anche per quanto ha riguardo ai trasporti nelle diverse località, di non lasciare nulla di intentato perchè non solo il carbone arrivi ai porti ed ai grandi magazzini, ma anche sia trasportato in tempo nelle diverse località. A questo proposito vorrei che egli mettesse d'accordo la Federazione nazionale dei Consorzi agrari con quelle Commissioni provinciali, che sono state da tempo istituite presso le Camere di commercio per la distribuzione del carbone alle industrie private, o, meglio ancora, con le Associazioni degli utenti caldaie a vapore, che sono in contatto con i piccoli proprietari di macchine, e sono in grado di fornire i dati esatti sulla quantità di carbone indispensabile. Se l'onorevole sottosegretario di Stato prenderà in considerazione questa mia raccomandazione, di mettere in relazione la Federazione nazionale dei Consorzi agrari con le Associazioni degli utenti caldaie a vapore, che hanno alla loro dipendenza le trebbiatrici private, ritengo che i suoi provvedimenti raggiungeranno veramente quella efficacia, che certamente è nei suoi desiderî, come è nel desiderio di tutti noi.

Con questa raccomandazione comincio a dichiararmi sodisfatto per quello, che il Ministero ha fatto su questo punto, e mi dichiarerò completamente sodisfatto quando i suoi provvedimenti saranno mantenuti costantemente vigili ed assidui, perchè a tutti i bisogni sia fronteggiato

nel miglior modo possibile; questo, che riflette l'alimentazione del Paese, il pane per le popolazioni, è nel momento attuale, in rapporto all'opera del Ministero di agricoltura, il problema principale per la economia, per la vita, per la esistenza e la resistenza del nostro Paese.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Gallenga, al ministro degli affari esteri, « per sapere se in seguito alle pubbliche dichiarazioni con cui il primo ministro d'Inghilterra ha affermato: 1º che alla Conferenza economica degli alleati l'Inghilterra si prepara a difendere, oltre gli interessi del Regno Unito, anche quelli dei vari dominì imperiali; 2º ma che ogni definitiva decisione verrà sottoposta al Parlamento; non creda di rassicurare in qualche modo la Camera intorno all'azione che verrà svolta dai rappresentanti dell'Italia a tale conferenza ».

Per accordi intervenuti fra l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri e l'onorevole interrogante, questa interrogazione è rimessa a domani.

Segue la interrogazione dell'onorevole Chiaradia al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, « per sapere se non intenda provvedere alla grave situazione creata all'ospedale di Sacile, in provincia di Udine, dal fatto che le provincie di Gorizia e Parenzo non pagano la retta di ben cinquantadue maniaci da tempo ricoverati in detto ospedale ».

CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno. Onorevole Presidente, intendo di rispondere contemporaneamente anche ad un'interrogazione analoga dell'onorevole Di Caporiacco, che è pure inscritta nell'ordine del giorno d'oggi.

PRESIDENTE. Sta bene.

Gli onorevoli Di Caporiacco, Ancona e Morpurgo interrogano il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, « per conoscere quali provvedimenti intenda di prendere a vantaggio di quelle Opere pie della provincia di Udine, che hanno in cura maniaci delle provincie di Gorizia, di Trieste e dell'Istria, e che, dall'inizio della guerra, si trovano nella impossibilità di incassare le relative rette ».

L'oncrevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno. Gli onorevoli Chiaradia, Di Caporiacco ed altri richiamano molto opportunamente l'attenzione del Governo sopra una questione che preoccupa anche noi.

È uno dei pochi casi, quello accennato dalle loro interrogazioni, in cui l'Austria pare riconoscesse, anche in altri tempi, la superiorità nostra, poichè mandava alle nostre Opere pie taluni dei suoi bisognosi delle provincie confinanti di Gorizia e di Parenzo. Ora il Governo riconosce tutta la gravità della situazione creata a queste Opere pie, e specialmente all'ospedale di Sacile, ed agli altri della provincia di Udine, che tutti i ricoverati a spese dell'Austria, da molti mesi, alcuni da un anno, non pagano, creando una notevole difficoltà finanziaria a questi enti.

Posso assicurare gli onorevoli colleghi che intanto il Ministero dell'interno da un mese e mezzo circa provvede al pagamento delle rette in corso, e quindi per l'avvenire e per un passato prossimo la questione è risoluta. Rimane a provvedere ad un passato meno prossimo, e cioè ai debiti che queste Opere pie hanno incontrato per mantenere i ricoverati durante i dicci mesi della neutralità, ed anche durante i primi mesi della guerra.

Ora, senza poter dare oggi in modo certo ai colleghi interroganti alcun preciso affidamento, li assicuro però che il Governo, e specialmente il Ministero dell'interno, si preoccupa della gravità della situazione e che studierà il modo di venire in soccorso a queste Opere pie e di impedire che abbiano danni duraturi e sensibili da questa situazione, creata da un caso di forza maggiore come la guerra, e spero che gli onorevoli colleghi, riconoscendo la buona volontà del Ministero, ammetteranno che si fa tutto quanto è possibile per migliorare la condizione di quelle Opere pie alle quali si riferiscono le loro interrogazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaradia ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

CHIARADIA. Non spendo parole per dire della gravità della questione tutta speciale, perchè il Governo l'ha riconosciuta. È il primo e maggior passo. La questione sollevata dalla mia interrogazione riflette il passato e l'avvenire. Per l'avvenire si è provveduto, e ne prendiamo atto e ringraziamo. Per il passato però bisogna rimediare immediatamente, perchè la questione è grave, in quanto che queste Opere pie sorgono in regioni che per la loro positura geografica sono davvero in situazione eccezionale.

Il Friuli risponde meravigliosamente, ed è con orgoglio di friulano che lo constato, tanto che gli amministratori di queste O-

pere pie, sentendo quanto grave fosse la necessità di compiere il loro dovere in questo momento più ancora che in qualunque altro, hanno persino impegnato la propria firma per continuare il funzionamento degli istituti; ma di più non si può pretendere.

Per conto mio mi dichiaro sodisfatto, ma aggiungo che la mia parola di sodisfazione sorge in quanto interpreto gli affidamenti del Governo come una formale promessa di presto provvedere. Sono questioni, me lo consenta l'amico onorevole Celesia, che vanno risolte per sentimento prima ancora che studiate, e mi auguro che così sarà fatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Caporiacco ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

DI CAPORIACCO. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole collega Chiaradia, ed avverto che fra tutti gli ospedali ricorrenti quello che si trova in più gravi condizioni è appunto quello di S. Daniele del Friuli, i cui amministratori per continuarne il funzionamento, con alto sentimento di patriottismo, hanno prestato garanzia per oltre 120,000 lire. Mi raccomando dunque all'onorevole sottosegretario di Stato perchè voglia provvedere ad una decisione sollecita quanto più possibile di questa questione.

CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno. Riconoscendo la gravità della questione sento il dovere di ammettere coi colleghiche hanno parlato, come gli amministratori di quelle Opere pie abbiano dato un esempio veramente lodevole che merita di essere segnalato ad altre amministrazioni affinchè lo seguano nei limiti del possibile; ed assicuro di cuore che nei limiti del possibile il Governo provvederà.

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

#### Per Augusto Murri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunelli.

BRUNELLI. Onorevoli colleghi, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, non valendosi di una facoltà ad esso concessa, negava ad Augusto Murri la possibilità di continuare oltre il regolamentare settantacinquesimo anno d'età l'insegna-

mento della clinica medica, al quale egli ancora attendeva con energia prodigiosamente giovanile. Non discuto il provvedimento. Sta di fatto che da domani Augusto Murri non potrà più salire la cattedra che egli ha reso gloriosa, e che per tanto tempo è stato faro fulgidissimo di cultura e di educazione scientifica.

Credo dunque, onorevoli colleghi, di interpretare l'animo vostro esprimendo al grande maestro, nel giorno in cui gli viene tolta auche la gioia d ll'insegnamento, il nostro rammarico, insieme con l'attestazione della nostra ammirazione e della nostra riconoscenza, e con l'augurio che egli possa vivere a lungo per onorare la scienza e per confortare le soff renze dell'umanità, se non dalla cattedra, come io auguro se ancora ciò fosse possibile, coll'esplicazione del suo altissimo apostolato professionale. (Vivissimi applausi).

FALCONI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONI. Quale concittadino di Augusto Murri, mi associo di gran cuore al saluto che viene inviato ad una illustrazione della regione marchigiana. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ne ha facoltà.

ROSADI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. La deliberazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è l'effetto di una legge che è stata approvata dal Parlamento; e però quanti tra noi hanno contribuito all'approvazione di quella legge ne debbono sentire la responsabilità. Sicchè il Ministero non può fare se non quello che oggi dichiarava di fare il collega Brunelli: non discutere quel giudizio, anzi rispettarlo come tutti i giudizi che sono formalmente legittimi.

Senonchè il collega Brunelli, molto opportunamente, a mio parere, ha separato il fatto compiuto e insindacabile di quel giudizio da una dispesizione di sentimento che era nell'animo suo e di gran parte della Camera con l'indirizzare a colui, che da questa deliberazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è stato irreparabilmente colpito, il suo saluto e il suo augurio.

Ora, cogliendo l'opportunità del movimento del suo affetto, io mi associo volentieri alla sua manifestazione ed aggiungo al suo augurio l'augurio mio e di quanti sanno il valore e il passato di Augusto

Murri, l'augurio che per lungo tempo e nella libera palestra della sua professione e delle sue cure all'umanità sofferente possa continuare nel suo altissimo magistero, beuchè la cattedra sia privata del suo insegnamento che pure conferì tanto decore e tanto profitto alla nazione. (Applausi).

PRESIDENTE. Gli applausi della Camera significano il sentimento cordiale dei colleghi verso Augusto Murri, illustrazione della scienza di cui si onora la cattedra di Bologna per un insegnamento che resterà memorando. Egli fu anche, lo ricordo con compiacimento, nostro collega alla Camera. (Bene!) A questi applausi mi associo; ed auguro, insieme con il rappresentante del Governo, e coi colleghi d'ogni parte, che per lunghi anni ancora l'uomo insigne sia conservato alla scienza e alle cure sapienti per il bene dell'umanità sofferente. (Vivi applausi).

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ciccotti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CICCOTTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Eliminazione delle frodi nella prestazione del servizio militare. (598)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### Convocazione degli Uffici

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che gli Uffici sono convocati alle 11 di sabato 10 corrente col seguente ordine del giorno:

Costituzione dell'Ufficio.

Ammissione alla lettura di tre proposte di legge d'iniziativa dei deputati Sandrini ed altri, Gasparotto e Paratore.

Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Morgari, quale gerente responsabile, in reato di stampa; (610)

contro il deputato Miglioli, per oltraggio ad un ufficiale giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni. (611)

Esame dei seguenti disegni di legge :

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati. (531) Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 316, relativo alla proroga delle scadenze delle operazioni a termine. (537)

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia. (541)

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 24 giugno 1915, n. 911, e 21 novembre 1915, n. 1674, recanti provvedimenti per la Sardegna. (544)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per la esecuzione della convenzione di Berna circa l'interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi. (545)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1915, n. 1388, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria. (546)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916.

Si dia lettura del disegno di legge.

GUGLIELMI, segretario, legge: (V. Stampato n. 286-A).

PRESIDENTE. L'onorevole Chiesa ha presentato una proposta sospensiva, che è già stata stampata e distribuita, ma di cui, ad ogni m do, darò lettura:

« La Camera sospende la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per dar modo al Governo di fare, prima, – nelle forme che esso reputerà più convenienti –, le necessarie comunicazioni alla Rappresentanza nazionale, sulla situazione militare e sugli eventuali provvedimenti che rassicurio della vittoria ».

Ai termini dell'articolo 93 del regolamento, su questa proposta sospensiva due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare a favore e due contro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiesa.

CHTESA. Svolgerò brevemente, onorevoli colleghi, la proposta sospensiva che ho presentato.

La Camera avverte dalla sua riapertura un senso di preoccupazione nelle sue discussioni, e mentre sta per cominciare quella sul bilancio delle spese del Ministero dell'interno si trova davanti una centuria di inscritti, e taluni ordini del giorno, i quali mostrano la naturale pi ga che la discussione sta per p endere, mostrano cioè che essa passerebbe dal campo della politica interna vera e propria ai problemi più gravi e più preoccupanti per la nazione. Onde è che la discussione di questi temi potrebbe forse avvenire in modo tumultuario, senza quelle cautele necessarie che l'argomento impone.

E vero che ieri il Governo ha fatto accenno, con una frase del presidente del Consiglio, ed oggi vi si accenna anche nella stampa, alla eventualità di una proposta di sospensione della discussione del bilancio dell'interno, proposta che sarebbe fatta sabato, per iniziare martedì una discussione sul disegno di legge per l'esercizio provvisorio. Ma allora noi chiediamo che questa discussione sulla situazione militare si faccia subito; cominciare la discussione di un bilancio, alla quale non presteremmo attenzione, poichè questa è rivolta necessariamente altrove, è cosa vana; il Paese attende dal riaperto Parlamento una parola di fidente sicurezza, di vigilante fiducia, attende di sapere che i suoi rappresentanti sono pronti a presidiare il Paese per quanto essi debbono.

Perchè per noi non è tanto il dibattito su questioni politiche quello che può premere. Io chiedo al Governo di trovare esso le forme, i modi, le cautele ritenute opportune e necessarie per comunicare coll'Assemblea nazionale intorno ai problemi preoccupanti della guerra. Pare a me che questo debba ugualmente essere desiderio e volontà del Governo.

La situazione odierna può ispirare a qualcuno trepide ansie, ad altri sicura speranza e fiducia; ma il Parlamento ha il diritto di sapere e di avere la convinzione che si è provveduto e che si provvederà a quello a cui non si fosse ancora provveduto. E bisogna anche dare questa sicurezza al paese per evitare pervertimenti della verità, esagerazioni, debolezze.

Ecco la ragione della mozione sospensiva.

Stamane un comunicato della Stefani dava larghi particolari di quella che è la forza del nemico. Ora il Paese può chiedersi: e la nostra quale è? Noi non possiamo pubblicare il contrapposto, ma dica il Governo ai deputati come il paese sia sicuramente e fortemente presidiato. Questo è ciò che noi chiediamo. I sacrifici grandi della nazione, dei suoi soldati, sacrifici eroici quali forse neppure noi avremmo potulo sperare, danno diritto alla nazione di avere questa certezza, che essa nulla ha da temere e che può serbare fiducia nella inviolabilità del paese e nella vittoria del dimani. (Approvazioni).

Queste le comunicazioni che io domando al Governo prima che si discuta il bilancio dell'interno. (Approvazioni — Commenti).

MODIGLIANI. Chiedo di parlare a favore della sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Io debbo ringraziare l'onorevole Eugenio Chiesa che ci ha offerto la via più sollecita per portare alla Camera il contenuto di ragioni, di propositi e di domande che è nella nostra mozione letta ieri alla Camera. In quella mozione, infatti, c'è prima di tutto il rilievo che il Parlamento aveva diritto di ricevere dal Governo quelle comunicazioni sulla situazione, che il Governo ha fatto male ad omettere. Conseguenza logica di tale concetto della nostra mozione è - e non poteva non essere - quella che da parte nostra noi ci uniamo alla richiesta di sospensiva del bilancio dell'interno formulata ora dall'onorevole Chiesa. Senonchè voi intendete perfettamente che le ragioni dalle quali noi partiamo, e i resultati concreti ai quali vogliamo giungere, non possono essere gli stessi.

Se io non ho male inteso il pensiero del nostro collega, il suo proposito è questo: udire dichiarazioni del Governo che lo tranquillizzino.

Ora io mi pongo prima di tutto questo quesito: se il Governo non ha creduto di fare queste comunicazioni, è proprio possibile indurvelo, solo che si manifesti la speranza che queste dichiarazioni sieno quali noi desideriamo?

In fin dei conti, se c'è un campo nel quale il Governo è indiscutibilmente arbitro, è quello di parlare o no.

La Camera non può che prendere atto del suo atteggiamento e giudicarlo. Noi socialisti, appunto, abbiamo preso atto del-

l'atteggiamento del Governo, ed abbiamo formulato il nostro giudizio colla nostra mozione.

Ma rivolgersi all'onorevole Salandra e dirgli: la preghiamo, si alzi, ci dica qualche cosa che ci tranquillizzi... No! questo non mi pare che corrisponda alla possibilità astratta; e non corrisponde, questo è essenziale, nemmeno alla funzione del Parlamento. Il Parlamento non è un luogo nel quale si chiedano per favore al Governo, a qualunque ora, dichiarazioni che ci appaghino, o non ci appaghino. Il Parlamento è luogo nel quale le azioni positive o negative del Governo si giudicano.

E poiché questa azione oggi è, ahimè quanto! negativa: a nostro avviso non si può fare altro che domandargliene conto.

Questo è il pensiero che ha animato la nostra mozione; e per questa ragione, in fin di seduta (dove ci sembra che il momento sia regolamentarmente più adatto) avremmo domandato che la nostra mozione fosse posta all'ordine del giorno per domani, e avremmo sostenuto questa nostra domanda con alcune delle ragioni che l'onorevole Chiesa ha detto.

PRESIDENTE. Aspetti dunque a parlarne alla fine della seduta.

MODIGLIANI. Ma poichè queste ragioni suffragano anche la sospensiva, mi consenta l'onorevole Presidente che io le esponga anche ora.

E la prima ragione è questa, che non è della dignità del Parlamento, mentre succede quello che succede, mentre si spera, si desidera e si teme quello che speriamo, desideriamo e temiamo, non è serio mettersi a discutere di minori corrigendi o di stipendi di guardie carcerarie, e nemmeno dello scioglimento del tale o tal altro municipio socialista, o clericale.

Non è di questo che oggi si deve discutere! Bene questo domandammo che si discutesse due mesi fa - più opportunamente di quello che ora non si potrebbe - quando diversa era l'ora.

Ma i fatti sono stati diversi da quelli che si prevedevano. E poichè i fatti sono stati diversi, diverso ha da essere l'atteggiamento del Parlamento. Non ci si può indugiare in piccole quisquilie di politica interna, quando di ben maggiori problemi è giunta l'ora, quando di ben più gravi responsabilità è ora che si discuta.

Ecco perchè non possiamo consentire che la discussione del bilancio degli interni avvenga come se si fosse in condizioni normali.

Noi non vorremmo pensarlo; ma ci sembra di rivedere in questo proposito del Governo una ripetizione non bella (e tanto meglio se m'inganno), di quello che è accaduto quando eravamo riuniti l'ultima volta. Anche allora la questione fu da noi posta come oggi: per la discussione vera e profonda del problema politico nella sua sostanza e nella sua integrità; ma alla domanda di questa discussione si frappose una lunga tiritera di cose indiscutibilmente molto utili e molto serie, ma che non erano quelle che preoccupavano di più tutti, non erano quelle che fuori di quest'aula la gente voleva si discutessero.

Ebbene, non si deve rinnovare oggi questo modo di discussione, che può essere consentito solo da chi vuole sminuire, svalutare la funzione del Parlamento.

Per chi sente che il Parlamento è e deve essere il presidio del civile governo di una nazione, il Parlamento non può mettersi alla stessa stregua dei Consigli provinciali, che si occupano di mentecatti e di corrigendi, quando altri problemi urgono e battono – alla lettera! – alle porte d'Italia. Questo è quello che noi sentiamo.

Ma io debbo prevenire una obiezione, e rispondervi in un modo che forse stupirà in sulle prime i nostri colleghi. Io conto però sulla equanimità del Presidente e sulla vostra pazienza per esporre questa risposta preventiva e le ragioni che la suffragano. Il Governo dirà: voi mi domandate una cosa a cui non possiamo consentire; voi domandate in sostanza una discussione sulla politica estera, e sulla condotta della guerra, che noi non crediamo di potere accettare.

L'onorevole Sonnino fu molto chiaro ed esplicito nell'ultima discussione, quando rispose alle osservazioni, che con la legge alla mano gli muoveva l'onorevole Labriola: « Non possiamo consentire – egli disse, in sostanza – a queste discussioni, perchè esse sono nocive agli interessi del paese, della patria, interessi che voi ci avete affidato ».

Ebbene, io non voglio oggi contrapporre tutte le ragioni teoriche, storiche, e di concreta opportunità che stanno contro questo modo di intendere la funzione del Parlamento. Io voglio però ribadire il diritto sovrano del Parlamento, di discutere tutto e tutti al cospetto della Nazione. Ma, riaffermato questo diritto, io posso anche subire il modo con cui altri valuta la realtà delle cose, e adattarmi, sia pure riluttante, al pensiero

di chi ritiene che certe cose non si debbano dire in pubblico, perchè, risapute fuori di qui, possono nuocere a quel minimo comune denominatore di solidarietà civile, su cui possiamo trovarci tutti concordi in questo momento. E quindi, se voi sosteneste che la discussione pubblica delle questioni di cui è urgente occuparsi, non può aver luogo, noi ei sentiamo di assumere la responsabilità, di fronte a quelli che ci hanno mandato qui, e che aspettano da noi la discussione pubblica di tutti i problemi, noi ci sentiamo, ripeto, di assumere, per parte nostra, la responsabilità di accettare la proposta di convocazione della Camera in seduta segreta. Noi l'accettiamo, non tanto perchè siamo d'accordo con voi che certe cose in pubblico non si possono dire, ma perchè non vogliamo avere in futuro la responsabilità di non averle dette, anche da questa tribuna, onde è dovere dirle, anzichè nei corridoi ove circolano conosciute da tutti.

In altri termini, secondo noi, la seduta segreta non deve essere tanto il luogo ove il Governo dica quello che uon intende dire alla Camera, quanto il luogo ove i deputati possano liberamente e senza sottintesi dire tutto quello che è loro dovere di dire.

Così formulata, e con questi intenti, la idea di convocare la Camera in seduta segreta, non può trovare oppositori altro che fra i reazionari.

Lo rilevo da un giornale che non mi pate precisamente sia sulle direttive socialiste o democratiche: l'Osservatore Romano, il quale discutendo ieri questa proposta, che aleggiava nell'aria, diceva: poichè il Parlamento ha giudicato opportuno di delegare i pieni poteri al Governo, la seduta segreta costituisce il ripristino del controllo parlamentare.

Aggiungeva subito che questo poteva essere il desiderio degli interventisti, ma questa era una piecola argomentazione, in vero, perchè se resta stabilito che la seduta segreta è oggi il soto modo di far vivere il controllo parlamentare, non c'è deputato onesto, interventista o no, che non debba sentire il dovere di aderire, occorrendo, a questa convocazione del Parlamento in seduta segreta.

PRESIDENTE. Questo però è addirittura fuori della questione sospensiva; è un argomento diverso.

MODIGLIANI. No, signor Presidente, questa è la questione sospensiva! Perchè, la sospensiva che tale deve nominarsi oggi agli effetti procedurali e nella terminologia tecnica, è la questione più alta e scottante che il Parlamento possa agitare, e mi consentirà che si senta il dovere da tutti di trattarla come va trattata, mostrando che non si vuol perpetrare un gesto meschino di schermaglia parlamentare.

Noi possiamo desiderare a tutti gli effetti che questo Governo cambi; voi potete desiderare il contrario; ma c'è una cosa sulla quale siamo d'accordo anche noi socialisti: tutti, fermi i nostri propositi ideali, ferme le ragioni di opposizione irreducibile a determinati errori storici ormai commessi, c'è un punto su cui non è possibile dubitare: la sconfitta non può trovare nessuno concorde. Anche chi abbia affermato, come io ho fatto in quest'aula nella lontana vigilia, che la guerra si chiuderà col tragico risultato di non dare nè vincitori ne vinti (Commenti); anche costui, e speciamente costui, non può rinnegare o dimenticare oggi la seconda parte della formula: Non dobbiamo essere vinti! Per non esserlo, ognuno faccia il dovere suo qua dentro. E se per lasciar compiere questo dovere a chi, come i socialisti, ha funzione e missione di critica, non c'è che un modo: togliere tutte le remore alla sincerità e alla crudezza delle critiche: ebbene si tol-

Se il Governo questo ci neghi, noi saremo costretti a compiere ugualmente il nostro dovere, signori colleghi, perchè se in un primo momento voi ci trovate doverosamente remissivi a quelle che sono le esigenze di una politica che noi non dividiamo: in definitivo invece, certo non colla stessa libertà di parola, certo non cogli stessi dettagli, ma colla speranza di illuminare ugualmente, quel tanto che potremo dire dovremo pur dirlo. Ameremmo che questo ci faceste dire qui, in una riunione dove si possa parlare liberi, senza apprensioni di coscienza per ripercussioni esterne. Se non ce lo concedete, ci creerete una condizione più difficile, ma non verremo meno al nostro dovere, che è quello di dire tutto ciò che occorre dir, secondo noi, perchè il dovere nostro sia oggi compiuto intero. (Applausi all'est; ema sinistra).

BISSOLATI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISSOLATI. Siamo in un momento delicatissimo, ed io mi compiaccio delle parole che ho sentito pronunciare poc'anzi dall'onorevole Modigliani, le quali indica-

vano la coscienza della delicatezza di questo momento.

La proposta del collega Chiesa, risponde evidentemente a una sorta di istinto, istinto che ci porta ad occuparci, a dire di quello appunto di cui noi diciamo nei nostri conversari privati, di cui parlano tutti quanti i cittadini d'Italia in questo istante. Ma noi sappiamo anche che, per quante spiegazioni e assicurazioni chiedessimo al Governo, noi non avremmo molto di più, avremmo pochissimo di più di quello che tutti già, per le comunicazioni ufficiali, sappiamo intorno alla situazione.

Ma ci prende ugualmente questa angoscia e questa ansia di sapere e di dire, perchè, davanti al Paese aspettante, noi speriamo che venga una parola che questa ansia ci tolga. Orbene noi intanto dobbiamo dire che il momento è grave. Lo sappiamo, lo sentiamo tutti. Il Paese lo sa. Ma sappiamo anche che questa gravità il Paese ha la forza sufficiente per fronteggiarla. (Approvazioni). E questo ci dà una serenità ed una calma che debbono essere comandate da noi stessi a noi stessi.

Tuttavia il nostro amico Chiesa ha ubbidito a questo sentimento ed ha detto: parlate. Il Governo risponderà? Io credo che risponderà: sono disposto a parlare. Ma evidentemente il Governo vorrà anche certe garanzie intorno al modo con cui le comunicazioni si facciano, quelle garanzie appunto cui ha accennato poc'anzi lo stesso collega Modigliani, proponendo che le dichiarazioni del genere di quelle che sono richieste dal collega Chiesa si facessero in una seduta segreta.

Ora noi sappiamo che altri modi anche potrebbero esservi di comunicazioni tra Governo e Camera, modi che vennero ventilati e discussi in recenti adunanze anche di nostri colleghi. Noi andiamo cercando (è inutile dissimularcelo) il modo con cui il Parlamento possa mettersi, in questo tema della guerra, in comunicazione col Governo in guisa che gli interessi della guerra e della Nazione non ne soffrano. Lo stesso collega Modigliani ci ha proposto la seduta segreta; so che ci sono altri modi, come, ad esempio, la nomina di Commissioni... (Mormorio).

Non propongo, non insisto: dico che è in discussione anche questo modo, come è in discussione la proposta della seduta segreta.

C'è dunque un sentimento comune, vale a dire che di quelle cose che sono richieste dal collega Chiesa, in seduta pubblica non possiamo parlare, ed andiamo cercando altri modi per parlarne con sicurezza del Paese. Ora siccome è necessario trovarlo questo modo, è necessario considerarlo, è naturale che il Governo chieda qualche po' di tempo per concretare, insieme con uomini di buona volontà, non esclusi anche i socialisti ufficiali, contrari alla guerra, il modo come dare queste comunicazioni. Se noi insistessimo nella proposta del nostro collega Chiesa, verremmo a fare atto di costrizione verso il Governo perchè oggi si pronunci.

Il Governo vedrà quali siano i modi da consentire per le comunicazioni da fare al Parlamento sul tema della guerra. Intanto resta deciso che noi stessi non abbiamo saputo concretare e stiamo cercando i modi di queste comunicazioni. Non possiamo dunque che consentire che il Parlamento continui per qualche giorno i suoi lavori finchè venga il momento in cui queste comunicazioni possano ottenersi nel modo più sicuro, e questo istinto, questo dovere di discussione sia finalmente soddisfatto da noi.

Per queste ragioni mi oppongo alla proposta sospensiva dell'onorevole Chiesa. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio

SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (Segni di attenzione). L'onorevole Bissolati ha pronunziato parole nobili che conviene innanzi tutto ripetere. Noi dobbiamo imporre a noi stessi la più grande calma e la più grande serenità. Mi gode l'animo di dichiarare in pubblica seduta che, pur essendo grave la guerra, come si è sempre ritenuto che dovesse essere, pur essendo vigoroso e forte il nemico che dobbiamo combattere, non vi è nessuna ragione che ii Paese si allarmi. (Benissimo!)

Ed io prego la Camera di considerare se una qualsiasi deliberazione affrettata e tumultuaria non avrebbe appunto quell'effetto, che certamente nessuno degli oratori i quali hanno or ora parlato desiderava, vale a dire di gettare nel Paese un allarme che fortunatamente non v'è. (Bene!)

Signori! sopra tutto sentiamo il dovere di ispirare al Paese la compostezza, la serenità, la calma di fronte ad avvenimenti i quali non erano tra quelli imprevedibili della guerra. A fronteggiarli, il Paese ha le forze materiali necessarie; spetta a noi ispirargli le forze morali indispensabili. (Benissimo! Bravo!)

Qualunque deliberazione affrettatamente presa, sarebbe la negazione di questo concetto. Io conosco l'animo patriottico dell'onorevole Chiesa ed apprezzo le intenzioni della sua proposta sospensiva, ma debbo pregarlo di non insistervi.

La Camera deve dare lo spettacolo di continuare tranquillamente nelle sue deliberazioni. Si può non fermarsi su piccole questioni, e io comprendo che la Camera non vi si fermi; si possono sollevare talune discussioni anche in sede di bilancio dell'interno, oppure, se si vuole, sospendere di qui a poco questa discussione per qualche giorno. Ma dichiarare oggi di voler sospendere la presente discussione per attendere le comunicazioni del Governo può far temere che gravi danni minaccino il Paese pel caso che il Governo si rifiuti a fare comunicazioni per le quali voi stessi riconoscete la difficoltà del modo. (Commenti).

Assolutamente noi non possiamo consentire in questo sistema tumultuario. E la prova che a questa discussione non si era preparati è appunto nella diversità delle proposte che sono state fatte.

L'onorevole Modigliani ha sostenuto la opportunità di riunire la Camera in Comitato segreto: e la proposta potrebbe essere accolta qualora risultasse assolutamente indispensabile per il funzionamento del Parlamento, ma non già da attuarsi immediatamente.

Si devono rispettare le forme volute dal regolamento; e quando questa proposta sarà fatta, il Governo, dopo aver preso le proprie risoluzioni, dirà sopra di essa, come sopra qualunque altra, il suo pensiero.

La mia vecchia esperienza parlamentare mi insegna che mai bene è venuto da deliberazioni tumultuarie, e si trattava certamente di momenti molto meno gravi di quelli attuali.

Ed appunto perchè il momento è serio, è grave, bisognerà tanto maggiormente avere calma, serenità, compostezza perfetta nelle nostre deliberazioni.

Io ripeto quello che ieri ho detto. Il Governo desidera che al più presto venga in discussione la domanda di esercizio provvisorio del bilancio, la quale può, per la sua natura stessa, dare agio di trattare tutto il tema della politica di pace e di guerra del Governo. Prego l'onorevole presidente della Giunta generale del bilancio di fare che la relazione possa essere presentata...

AGUGLIA, presidente della Giunta generale del bilancio. Domani.

SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Naturalmente non è mia intenzione imporre termini.

AGUGLIA, presidente della Giunta generale del bilancio. È già stato così stabilito, onorevele Presidente; il relatore è stato nominato.

SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Se la relazione sarà presentata domani, noi potremo, consentendolo la Camera, fissare anche per lunedì la discussione del disegno di legge per l'esercizio provvisorio.

In quella sede potranno svolgersi tutti i dibattiti sulla politica generale del Governo ed anche sull'andamento della politica militare, nella misura in cui sarà possibile, nella forma che la Camera vorrà adottare. Prego la Camera di limitarsi per ora a questa deliberazione, di stabilire cioè fin da oggi, poichè l'onorevole presidente della Giunta del bilancio promette per domani la presentazione della relazione...

PRESIDENTE. Aspettiamo di averla vista però!... (Si ride)

SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. ...la discussione sull'esercizio provvisorio sia fissata per lunedì.

Se poi risultasse necessario esaminare proposte di sedute eccezionali, o di modificazioni al regolamento della Camera, come quella, a cui ha accennato l'onorevole Bissolati, esse dovranno essere maturamente considerate, sia nei Consigli del Governo, se di sua iniziativa, sia nell'Assemblea, se d'iniziativa della Camera, senza che da ciò derivi il rinvio della discussione; perchè, onorevole Modigliani, noi non vogliamo dilazionare nulla, e solo chiediamo calma e serenità. Ripeto che sopratutto il nostro dovere è di dare al paese l'esempio della forza morale, perchè le prove della forza materiale la dànno al confine i nostri generali e i nostri soldati. L'esempio della forza morale deve partire da noi. Se ci mostrassimo agitati, convulsionari, tumultuari, daremmo il peggiore esempio al paese. (Vivissime avprovazioni).

PRESIDENTE. Onorevole Chiesa, mantiene la sua proposta?

CHIESA. Osservo anzitutto che la mia proposta sospensiva non aveva alcun carattere di allarme (ma neppure dobbiamo avere indolenze), perchè diceva chiaramente: dare comunicazione nelle forme, che il Governo reputerà più convenienti, cioè Comi-

tato segreto, oppure Commissioni parlamentari (ed io dichiaro che per mio conto, prima di tutto, preferisco il Comitato segreto, e la discussione libera), a scelta del Governo. Soggiungo poi che dovrei ripresentare la mia proposta, se il Governo dilazionasse troppo questa risoluzione.

È per dare al Paese la sicurezza della forza sua, e dei suoi mezzi di offesa e di difesa, che noi domandiamo che si discuta delle operazioni militari senza timori, e senza paure, in faccia a chiunque, perchè possiamo dimostrare che l'Italia ha ancora di che sostenersi sicuramente sia pure contro un forte nemico. (Benissimo!)

PRESIDENTE. L'onorevole Chiesa però, con tutto questo discorso, non ha detto se mantenga, o ritiri la sua proposta... (Si ride).

Voci. L'ha detto.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiesa ha fatto una illustrazione della sua proposta; ma questo non ha nulla a che vedere con la mia domanda. Torno dunque a chiedergli se intende di mantenere, o ritirare la proposta di sospensiva della discussione del bilancio dell'interno.

CHIESA. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora, essendo stata ritirata la proposta sospensiva, dichiaro aperta la discussione generale su questo bila cio.

Ricordo agli onorevoli deputati che mancano appena 24 giorni alla fine dell'esercizio finanziario in discussione; sul quale sono iscritti per parlare settantaquattro oratori.

Primo iscritto è l'onorevole Drago.

Non è presente. Si intende che abbia rinunciato a parlare.

Spetterebbe ora di parlare all'onorevole Benaglio; ma neppur'egli è presente. Si intende vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Magliano.

MAGLIANO. Vi rinuncio.

(Commenti — Conversazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Campolattaro.

DI CAMPOLATTARO. Vi prego di non interrompere le vostre conversazioni giacchè, data la vostra benevolenza per me, solamente non ascoltandomi eviterete a voi il rincrescimento di disapprovarmi, a me il dolore di sentirmi disapprovato da voi.

So bene come nel grande momento che attraversiamo nulla sia più necessario dell'assoluto concentramento amministrativo e nulla più dannoso di una qualunque innovazione nei congegni governativi; ma il ritorno alla vita normale non può esser lontano, e, nella visione radiosa di questo giorno il quale, ho fede, sarà il primo di una nuova êra per la Patria, io, cui manca il tempo innanzi, sento il dovere di esprimere una tendenza ed esporre qualche idea al riguardo dei nostri ordinamenti amministrativi, tendenza e idee che, a parer mio, hanno il modesto valore di non derivare da libri; ma da obbiettiva osservazione diretta.

L'Italia nostra col cammino dei secoli ha mutata foggia di vestire e di parlare, ma non ha mutata quella parte dell'anima sua anarchica che vive accanto a l'altra disciplinata ed obbediente al comando che l'affidi.

La struttura politica e le direttive nelle relazioni internazionali sono imposte ad un popolo dalla struttura e dalla posizione geografica del paese sul quale è nato e vive. Guardate l'India e l'Italia: identica struttura, identica posizione geografica nel continente cui appartengono, identica storia, in una sintesi altissima.

E passando dall'asserzione ad una fugace dimostrazione, inizierò questa rivolgandovi una domanda; ditemi: non vi pare che gran parte della vita veramente vissuta del nostro paese sia la stessa che vivevano i nostri lontani progenitori nelle tenebre del Medio Evo e sino agli ultimi bagliori del Rinascimento?

Oggi, come allora, prima, precipua passione della nostra gente è la lotta comunale. Allora una fazione per manten rsi in seggio o per salirvi, prendendo la maschera politica opposta a quella dei suoi avversari, ricorreva al Papa, all'Imperatore o a qualunque potente straniero per sostegno od aiuto violento ed offriva in compenso di questo sostegno od aiuto il proprio vassallaggio.

Usano oggi, in sostanza, altrimenti le nostre fazioni locali? Il viaggio è meno lungo e molto più comodo; ma non forse i nostri neo-ghibellini ascendono le scale di palazzo Braschi con lo stesso animo e con le stesse offerte con cui i loro antenati ascendevano le scalee imperiali?

Ed i guelfi d'oggi usano, forse, altrimenti?

Una prova ancora maggiore di questa, che a me pare la verità, la dà quella gran parte d'Italia cui mi onoro di appartenere: il Mezzogiorno da sette secoli era unito in monarchia e retto da un Governo saldamente accentrato – nessun lampo mai di vita comunale, nessun sorriso d'anarchia! – ebbene, malgrado ciò, bastò la promulgazione della legge comunale e provinciale perchè laggiù, quasi per rifarsi dei secoli perduti, con inenarrabile veemenza e sostituendo al classico ed oltrepassato pugnale l'avvelenata ed ipertrofica calunnia, quasi tutta l'attività politica della razza si sia tradotta in lotta municipale.

Da questa realtà risulta che molti di noi qua dentro potrebbero allegramente scambiarsi seggi e programmi politici senza che per questo gli elettori si sentissero traditi; noi per loro solamente allora diventiamo traditori e peggio quando non otteniamo dal Ministero ciò che serve all'interesse dei loro piccoli partiti e delle loro piccole persone. È causa o conseguenza di questa sciagurata conseguenza di cose l'assoluta mancanza di sincere correnti politiche nel Paese e nella Camera?

Al momento della nostra meravigliosa unificazione la grande preoccupazione degli insigni uomini politici di allora fu l'assimilazione immediata delle varie parti del Regno. Essi avevano troppo presente la perfetta unità di cui si loda la Francia e non pensarono che in Italia era vano sperarne gli identici bene fizi.

Un autore, le cui opere sono vendute al salumaio per dare il posto in biblioteca ai grandi pensatori contemporanei, scriveva: « Vi sono certa idea di uniformità che qualche volta impressionano gli spiriti superiori - giacchè hanno impressionato Carlo Magno - ma che infallantemente seducono gli spiriti piccoli, dato che non è possibile non scovrirle: le stesse misure nel commercio, la stessa moneta, le stesse leggi nello Stato. Ma ciò è sempre a proposito? e la grandezza del genio non consisterebbe forse, a saper meglio in quali casi è necessatia l'uniformità ed in quali la differenza? Quando i cittadini osservano la legge che importa se osservano la stessa legge?

Montesquieu, che hocitato, ebbe in Francia la sorte che in Italia toccò a Marco Minghetti, geniale assertore dell'autonomia regionale.

Essi, dunque, gli insigni e venerati uomini di governo di allora, ossessionati dal preconcetto dell'assimilazione, ma fermi altresì nel concetto della libertà, intrapresero uno suirituale viaggio per la ric rea degli ordinamenti amministrativi più liberali e, ritraversando la Francia, saviamente si recarono in Inghilterra fermandosi al ritorno per qualche giorno nel Belgio.

Da questa peripatetica fatica derivò la nostra legge comunale e provinciale.

Che le ombre loro venerate indulgano alla mia audacia, ma, o mi sbaglio o degli ordinamenti inglesi di allora essi fraintesero la parola ed ancor più lo spirito!

E valga il vero: nella Gran Bretagna, allora non ancora maculata dallo spirito giacobino continentale, la legislazione, come primo e fondamentale canone, aveva costituito un minimum di garanzie e di prerogative o, per dir più chiaramente, aveva distinte le piccole faccende, alle quali basta la comune sufficienza di un padre difamiglia, dagli affari di maggior conto e di più generale importanza.

Ciascuna parrocchia (come colà la chiamano) per piccola e selvaggia che era si reputava atta a provvedere da sè a quella prima specie di faccende che potremmo dire domestiche; per oggetti più importanti erano in azione contee e borghi, enti paralleli senza contatto tra loro.

Dovunque le funzioni pubbliche locali gratuite erano affidate ad una classe dirigente che le adempiva come dovere corrispondente ai vantaggi della proprietà e della posizione sociale assegnatele: ed i borghi avevano maggiori o minori prerogative e libertà a seconda del loro maggiore o minore grado d'importanza.

Non ho certo la pretesa di svelare a voi l'ordinamento inglese di allora nè quello che venne poi. Mi permetterò solo d'invitarvi ad ammirare ancora una volta la profonda sagacia di quel popolo, il quale intuì come ad amministrar bene occorrevano uomini fidi e prudenti e come di uomini così fatti può sperarsi di trovarne un numero bastevole nelle grandi città, ma è impossibile trovarne, se non dispersi, nei piccoli paesi.

E per ciò lasciavano che ciascuna delle grandi città si governasse separatamente da sè sola, e dai piccoli centri raggranellavano gli uomini di conto, che è presumibi e trovare in ciascuno, per riunirli in centri o capitali ove amministravano per tutte le unità da cui provenivano. Essi non fecero, quindi, un forzato agguagliamento di cose disugualissime, nè misero in iscena la ridicola commedia di onesti vil-

lani occupati gravemente a decidere affari in tutto al disopra della loro comprensione.

Questa demagogica eguaglianza di municipi, la quale fa di Roma l'eguale di Roccacannuccia, è cosa assolutamente falsa e però non possibile ad esser buona.

Anzi se si pon mente al fatto che il sindaco di Roccacannuccia è ufficiale di sicurezza pubblica e che le gesta della sua amministrazione sfuggono facilmente al lontano controllo prefettizio ed a quello egualmente lontano dei giornali, se ne può dedurre che, in fondo in fondo, la nostra legge, capovolgendo addirittura il criterio inglese, conceda a Roccacannuccia e a chi la domina, assai maggiore libertà ed indipendenza che a Roma.

I nostri legislatori videro le parrocchie, videro che esse, in certo numero aggruppate, formavano le contee (il borgo con le sue differenze di prerogative e libertà non entrò nel loro raggio visivo) ed allora, sicuri di dotare gli ordinamenti inglesi di quella sapienza giuridica e di quella euritmia di cui difettavano, facendo della parrocchia il comune e della contea la provincia, aggiungendo il grano di sale belga della Deputazione provinciale, elevarono quel monumento, contro il quale il mio debole braccio gira oggi la fionda. Se invece del monumento si fossero contentati modestamente di elevare una casa, e se invece dell'euritmia si fossero preoccupati dell'igiene domestica, voi oggi non subireste il fastidio di questo mio discorso.

E che cosa dire del sofisticato elemento vallone fiammingo della nostra legge? Era così enorme affidare la tutela dei comuni ad un corpo elettivo (sia anche presieduto dal prefetto, ma di origine autentica a quella dei pupilli) qual'era la Deputazione provinciale, da far sentire il bisogno di una riforma e venne al mondo la Giunta provinciale amministrativa.

Anche di questo nuovo istituto potrei con evidente ragione sparlare per una mezz'ora; ma io preferisco impiegare questo tempo a dir male, invece, del principio informatore di questa parte della legge e, cioè, del principio stesso della tutela, contro del quale mi spingono ad insorgere le mie poche cognizioni di diritto e di sociologia e l'indole libertaria.

Che della tutela un Governo potrebbe fare uso scorretto credo inutile e superfluo dimostrare. Mi limiterò, quindi, ad indicare sommariamente i gravi danni che la applicazione di quel principio, basato sulla mancanza di rispetto alla intelligenza e alla probità dei cittadini, producono allo Stato ed allo sviluppo intellettuale e morale del Paese.

Ed in vero (a meno di capovolgere con la violenza l'essenza stessa del diritto in vigore) dalla tutela deriva rettilinea allo Stato tutta intera la responsabilità delle malefatte delle Amministrazioni tutelate, siano esse comuni, provincie od istituti di beneficenza, giacchè, giuridicamente, della cattiva amministrazione del patrimonio di un pupillo il solo responsabile è il tutore.

Se poi, per soprassello, questo tutore addossa al pupillo una parte delle spese di casa propria, e gli sottrae una parte delle entrate, con che faccia può censurare l'irresponsabile per qualche migliaio di lire perdute al giuoco o per qualche biglietto da cento speso in un capitolo non stabilito dalla logismografia?

Debbo qui, a giustificazione di questo asserto, ricordare il glorioso periodo della nostra storia quando i nostri Governi, giustamente persuasi che il fallimento finanziario dello Stato sarebbe stato l'immediato precursore del fallimento dell'unità ed indipendenza d'Italia, credettero santamente doveroso, a scongiurare tale iattura, addossare ai comuni infiniti oneri statali togliendo loro, al tempo stesso, buona parte dei cespiti più sicuri?

Ma con quanta forza mi avanza rinnovo il grido contro la tutela perchè tutela, perchè ostacolo allo sviluppo di ogni sana energia e di ogni senso di responsabilità! A che cosa credete voi si debba attribuire la perdurante puerizia politica commerciale industriale, bancaria della regione alla quale ho l'onore di appartenere?

Lo so - mi risponderete quello che stoleggendo e sentendo da mezzo secolo: ai cattivi suoi governi passati!

Sì, cattivi, anzi pessimi, per me liberale ed individualista; ma non tali per gli statocrati e gli statolatri; che anzi, logicamente, essi dovrebbero essere umiliati al punto da costringerli a proclamarli gli ottimi tra i governi.

Ricordate che per lo spirito della nostra legislazione napoletana, i soli, i veri proprietari della terra erano, al tempo stesso, i contadini ed il Re quale rappresentante dell'Università; ricordate che lo spirito informatore di quel diritto pubblico e privato era il seguente: « dalla terra sulla quale sono nati (ne vitam inertem ducerent) gli uo-

mini hanno il diritto di trarre il necessario alla for vita », ricordate che bastava coltivare per tre anni di seguito lo stesso pezzo d terreno per creare, ipso facto, una specie di enfiteusi; ricor late che persette secoli ha imperversato contro di noi un Governo saldamente accentrato e paterno e che la patermità era esercitata con tanta oculatezza d aver ridotto lo Stato ostetrico e becchino; an termini più chiari, laggiù da noi lo Stato ci prendeva per mano dalla nascita, e, senza abbandonarci un minuto solo, ci conduceva così sino alla tomba. È questa tutela che, atrofizzando attraverso i secoli, per mancata funzione, tutte le cellule della nostra massa grigia in cui nasce e si trasforma in atto l'azione, ha fatto di noi un popolo d'infanti. E se noi cominciamo a dare qualche segno di pubertà (lo constato con vivissimo compiacimento e ne traggo lietissimi auspici per l'avvenire), ciò è dovuto al fatto che la tutela fatta esercitare dallo Stato italiano, è assai meno oculata di quella napoletana. E siate sinceri: non vi accorgete che questo andazzo vecchio napoletano che voi imponete all'Italia, è in via di trasformare le popolazioni financo dall'estremo settentrione?

Voi deputati di quelle nobili regioni, confessate, non vi sentite ogni giorno più oppressi da lettere e da domande di elettori? Non vi accorgete che ormai anch'essi guardano allo Stato come al cesto aristofanesco?

Finiamola, dunque, una buona volta, con queste idee di diffidenza e di protezione, con questa idea della tutela, e lasciamo che organismi ed individui crescano e si educhino in pieno regime di libertà.

Voi, che in nome della libertà affibbiate a quasi ogni istituto, e spesso perfino al diritto soggettivo, l'attributo di obbligatorio; voi che avete ventilato il proposito di rendere forzato il voto nelle elezioni amministrative e politiche, non credete che emancipando completamente i comuni, e dando con ciò ai loro creditori la facoltà, in caso di inadempienza, di sequestrare fin l'acqua dei pozzi, e le imposte delle finestre, assai più e meglio che con la vostra legge, li obblighereste ad andare a votare e a meditare con profonda ponderazione sulla scelta degli uomini cui affidare l'amministrazione dell'azienda del proprio comune?

Ed ho finito.

Restando nella realtà formulo un voto che allo scoccare dell'ora buona e tranquilla, il Governo del mio Paese senta il dovere di collocare nel riparto degli incubi svaniti la presente nostra legge per gli ordinamenti dei comuni e ne formuli e faccia votare dal Parlamento una che si ispiri veramente ai principî di libertà.

E prima di sedere permettete che per un istante io mi abbandoni al fascino di un sogno.

Io sogno un ente regionale, costituito sulla base di tradizioni e di interessi comuni, di popolazione quasi sempre superiore al milione. Sogno che ognuno di questi enti, regioni, circoli o altrimenti chiamati, viventi nei limiti e nel diritto dello Stato unitario, dia a sè stesso, per mezzo di una degna Assemblea, quelle norme, quei regolamenti, quel regime tributario che gli sembreranno più rispondenti all'indole, ai bisogni, alla storia, ai costumi, agli ideali della propria gente – italica sempre; ma anche ligure, lombarda, veneta, bruzzia, sannitica, ecc.

Sogno perciò dalle Alpi a Pachino trenta e più Assemblee, trenta e più Amministrazioni autonome o autarchiche nella loro sfera d'azione, rappresentanti quella vera armonia e quella vera libertà che nasce dalla coordinazione del vario nell'uno e che è tanto superiore alla infeconda mortificante monotonia della uniformità tarpatrice e livellatrice.

Veggo ciascuna di queste grandi, vive e naturali comunanze camminare per la propria via, con le proprie forze e virtù caratteristiche verso la mèta comune d'idealità civili ed umane. Le vedo conscie del proprio e dell'altrui valore, sollecite e curiose d'ogni esempio vicino o lontano nello spazio e nel tempo - ma pur libere nell'imitarlo, nel correggerlo o nel respingerlo secondo i risultati dell'esperienza, secondo il libero loro convincimento, riconosciuto sovrano nella sfera assegnata. Vedo le varie, vedo tutte le genti d'Italia - tutte riaffermanti oggi, nel supremo cimento, le antiche virtù della loro stirpe - procedere, libere e risolute, verso le vette dell'incivilimento, della coltura, del generale benessere, avendo la mente ed il cuore all'unisono con Roma immortale.

Vedo Roma sede, capo, principio e fine del Regno, del Parlamento nazionale, dettante leggi, misure, sentenze sole in quelle sfere, in quei campi nei quali, secondo le condizioni mutevoli dei tempi, l'uniformità e l'unificazione più salda si rivelino indispensabile presidio della indipendenza e della grandezza d'Italia. (Vive approvazioni — Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dore.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, l'ora non consente, o almeno non dovrebbe consentire, che di delibare appena questo bilancio oramai quasi consunto, così che la nostra discussione si potrebbe definire una specie di discussione postuma. Ad evitare però anche questo, nonostante che mi sia occupato con interesse e con cura della pregevolissima relazione del collega Cao-Pinna, e dei numerosi problemi in essa studiati, ma che la Giunta stessa ha capito non essere questo il momento di presentare alla Camera per una soluzione concreta; io rinuncio a parlare, tanto più che è imminente la discussione dell'esercizio provvisorio, sul quale mi riservo di inscrivermi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

(Non è presente).

· Ha facoltà di parlare l'onorevole Maneini.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sichel. SICHEL. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchesano.

MARCHESANO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Molina, Sandrini, Brunelli, Gaudenzi, Pucci, Brezzi e Bonardi non sono presenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole A-gnelli.

AGNELLI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Modigliani.

MODIGLIANI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merloni.

MERLONI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miglioli.

MIGLIOLI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

(Non è presente).

Non sono presenti nemmeno gli onorevoli Molina, Brunelli, Gaudenzi Pucci, Brezzi, Bonardi, Marangoni, Sipari, Rindone, Veroni, Caroti, Padulli, Bentini, De Giovanni, Vigna, Balsano, Casalini, Lo Piano, Sighieri, Cavazza, Saraceni, Storoni, Materi, Rampoldi e Caccialanza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Dentice.

DENTICE. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Non sono presenti nemmeno gli onorevoli Vinaj, Rampoldi, Beltrami, Perrone, Berenini e Falconi.

Così tutti gli oratori inscritti o hanno rinunziato a parlare o non si son trovati presenti.

L'onorevole relatore desidera parlare? CAO-PINNA, relatore. Mancando ventidue giorni alla fine dell'esercizio, ho capito benissimo come gli onorevoli colleghi non avessero alcuna intenzione di discutere un bilancio già esaurito, e perciò anch'io, mosso dallo stesso sentimento, rinunzio a parlare. (Vire approvazioni).

PRESIDENTE. Credo anch'io che tutti abbiano avuto questa intenzione, che è proprio indicata dal buon senso. (Approvazioni).

Mancano ventidue giorni perchè la leggedi esercizio provvisorio, che regola questi bilanci del 1915-16, abbia effetto definitivo; quindi non può esservi alcuna sostanziale ragione di discuterli; se non fosse per chiedere eventualmente su qualche capitolo l'aumento di alcune lire per questi pochi giorni! (Si ride).

Dichiaro quindi chiusa la discussione generale.

Il Governo desidera parlare?

CELESIA, sottosegretario di Stato per l'interno. Avendo gli oratori inscritti rinunziato a parlare, il Governo non ha nulla da rispondere.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla discussione dei capitoli, con la solita avvertenza che quelli sui quali non vi siano oratori inscritti e nessuno chieda di parlare, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Ministero - Personale (Spese fisse), lire 1,470,232.49.

Capitolo 2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 85,000.

Capitolo 3. Ministero - Retribuzione agli serivani, giusta il ruolo organico approvato con decreto ministeriale 17 marzo 1909, numero 5000 (Spese fisse), lire 63,650.

Capitolo 4. Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 13,550.

Capitolo 5. Spese per la copiatura a cottimo, lire 60,500.

Capitolo 6. Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti, lire 32,000.

Capitolo 7. Ministero - Spese d'ufficio, lire 94,027.50.

Capitolo 8. Ministero - Fitto di locali per uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse), lire 58,000.

Capitolo 9. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, lire 27.400.

Capitolo 10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse), lire 696,379.50.

Capitolo 11. Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 45,000.

Capitolo 12. Consiglio di Stato - Assegno per spese d'ufficio, per la biblioteca, per lavori straordinari e per manutenzione dei locali, giusta l'articolo 49 del regolamento approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 641, ed annessa tabella, lire 42,000.

Capitolo 13. Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse), lire 42,500.

Capitolo 14. Funzioni pubbliche e feste governative, lire 25,000.

Capitolo 15. Medaglie e diplomi per atti di valore civile – Sussidi a benemeriti e loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168, e 21 settembre 1879, n. 5078), lire 7,000.

Capitolo 16. Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese fisse), lire 6,600.

Capitolo 17. Personale del servizio araldico – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 1,070.

Capitolo 18. Spese diverse pel servizio araldico (articolo 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313), lire 9,330.

Capitolo 19. Indennità di traslocamento agli impiegati, lire 279,000.

Capitolo 20. Indennità di missione al personale delle varie amministrazioni dell'interno, escluso quello addetto ai gabinetti del' ministro e del sottosegretario di Stato, lire 1,503,000.

Capitolo 21. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria), lire 16,000.

Capitolo 22. Spese di posta: francatura di lettere, stampe e pacchi postali, lire 12,000. Capitolo 23. Spese di stampa, lire 113,050.

Capitolo 24. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 32,700.

Capitolo 25. Residui passivi eliminati a sonso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 26. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, della Consulta araldica e degli archivi di Stato per lavori straordinari e maggiore orario, lire 77,290.

Capitolo 27. Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, nel Consiglio di Stato e negli archivi di Stato, lire 25,000.

Capitolo 28. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dell'interno, e rispettive famiglie, lire 40,000.

Capitolo 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine), lire 2,000.

Capitolo 30. Spese di liti (Spesa obbligatoria), lire 3,000.

Capitolo 31. Indennità, diarie, compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari e spese diverse per gli esami stessi, lire 71,000.

Capitolo 32. Indennità ai membri della Commissione Reale pel credito comunale e provinciale per la trattazione degli affari riguardanti la municipalizzazione dei pubblici servizi, lire 5,000.

Capitolo 33. Spese casuali, lire 65,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 34. Pensioni ordinarie (Spese fisse), lire 8,700,000.

Capitolo 35. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria), lire 100,000.

Spese per gli archivi di Stato. — Capitolo 36. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse), lire 816,095.32.

Capitolo 37. Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 13,600.

Capitolo 38. Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli archivi di Stato, lire 65,000.

Capitolo 39. Fitto di locali per gli archivi di Stato (Spese fisse), lire 57,445.63.

Capitolo 40. Manutenzione dei locali e del mobilio degli archivi di Stato, lire 130,000.

Capitolo 41. Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno (articolo 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232), lire 3,000.

Spese per l'Amministrazione provinciale.

— Capitelo 42. Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse), lire 11,055,468.84

Capitolo 43. Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 58,000.

Capitolo 44. Indennità di residenza ai prefetti (Spese fisse), lire 373,500.

Capitolo 45. Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse), lire 616.300.

Capitolo 46. Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale, lire 7,750.

Capitolo 47. Spesa per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno, lire 11,500.

Capitolo 48. Indennità agli incaricati del servizio di leva (Regi decreti 6 giugno 1912, n. 590, e 19 giugno 1913, n. 799) (Spese fisse), lire 78,190.

Capitolo 49. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116, lire 350,000.

Spese per la Gazzetta ufficiale e per il foglio degli annunzi legali. — Capitolo 50. Gazzetta ufficiale del Regno – Personale (Spese fisse), lire 35,500.

Capitolo 51. Gazzetta ufficiale del Regno Personale – Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse), lire 3,000.

Capitolo 52. Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie – Spese di stampa, distribuzione e spedizione (Spesa obbligatoria), lire 245,000.

Capitolo 53. Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie – Spese di cancelleria, marche da bollo, affrançazione di lettere, casella postale, abbonamento agenzia Stefani e giornali esteri; compensi al personale della Gazzetta Ufficiale per lavori straordinari e maggiore orario; spese varie, lire 5,500.

Capitolo 54. Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunzi nelle provincie (decreto ministeriale 3 dicembre 1886, n. 18647), e compensi per eventuali lavori straordinari, lire 25,000.

Spese per la pubblica beneficenza. — Capitolo 55 Sussidi diversi di pubblica bene-

ficenza ed alle istituzioni dei ciechi, lire 600,000.

Capitolo 56. Spese di spedalità e simili, lire 200,000.

Capitolo 57. Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, lire 73,970.

Capitolo 58. Fondo a calcelo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, numero 6144, serie 3<sup>a</sup>, articolo 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6555, articolo 24) (Spesa d'ordine), lire 700,000.

Capitolo 59. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica – Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore e per la tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza sottoposte direttamente al Ministero, lire 50,000.

Capitolo 60. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata – Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e spese varie pel funzionamento di esse – Ispezioni ordinarie e straordinarie, lire 10,000.

Spese per la sanità pubblica. -- Capitolo 61. Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti -- Personale (leggi 30 giugno 1908, n. 304, e 13 giugno 1911, n. 711) (Spese fisse), lire 610,500.

Capitolo 62. Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse), lire 2,500.

Capitolo 63. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali, lire 900,000.

Capitolo 64. Dispensari celtici – Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; retribuzioni al personale, locali, arredi, medicinali, lire 300,000.

Capitolo 65. Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) Spese fisse), lire 1,700.

Capitolo 66. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, i Consigli provinciali sanitari e speciali Commissioni tecnico-sanitarie; spese varie per i Consigli e le Commissioni suddette; indennità di mis-

sioni all'estero per servizio sanitario, lire 34,000.

Capitolo 67. Laboratorî della sanità pubblica – Personale (leggi 30 giugno 1908, numero 304; 13 luglio 1911, n. 741; 22 maggio 1913, n. 468, e 26 giugno 1913, n. 812) Spese fisse), lire 149,189.

Capitolo 68. Laboratori della sanità pubblica – Personale – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 11,600.

Capitolo 69. Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica, lire 46,400.

Capitolo 70. Spese per le ispezioni ordinarie alle farmacie a termini dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1º agosto 1907, numero 636, lire 35,900.

Capitolo 71. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie – Vigilanza igienica – Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico e per retribuzione al personale incaricato dei servizi relativi – Sussidi e concorsi, lire 600,000.

Capitolo 72. Sussidi alle condette farmaceutiche, di cui all'articolo 13 ed a termini dell'articolo 21 della legge 22 maggio 1913, n. 468, lire 130,000.

Capitolo 73. Aggio ai precettori dei proventi di cui all'articolo 73 del regolamento approvato con Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829, per l'esecuzione della legge sull'esercizio delle farmacie, lire 1,400.

Capitolo 74. Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Acquisto di opere scientifiche tenico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica, lire 10,000.

Capitolo 75. Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica, lire 2,000.

Capitolo 76. Stabilimento termale di Acqui per gl'indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti, lire 54,400.

Capitolo 77. Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie, lire 50,000.

Capitolo 78. Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie, lire 20,000.

Capitolo 79. Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, spese varie per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti, lire 215,000.

Capitolo 80. Indennità e soprasseldi a capiguardie ed alle guardie di sanità marittima a termini dell'articolo 86 del regolamento approvato con Regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, per il personale della Amministrazione della sanità pubblica, lire 25,090.

Capitolo 81. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse), lire 281,200.

Capitolo 82. Veterinari provinciali - Stipendi (leggi 30 giugno 1908, n. 304, e 26 giugno 1913, n. 812) (Spese fisse), lire 299,500.

Capitolo 83. Veterinari provinciali - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse), lire 700.

Capitolo 84. Veterinari governativi di confine e di porto - Personale - Leggi 30 giugno 1908, n. 304, e 26 giugno 1913, n. 812 (Spese fisse), lire 133,900.

Capitolo 85. Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni, indennità e spese varie per la visita al bestiame di transito per la frontiera e nei porti - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno, lire 45,500.

Capitolo 86. Compensi a impiegati, scrivani e basso personale, nonchè a persone estranee all'Amministrazione, per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse della sanità pubblica, lire 31,000.

Capitolo 87. Sussidi al personale appartenente all'Amministrazione della sanità pubblica e delle rispettive famiglie, lire 3,000.

Capitolo 88. Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie, lire 21,000.

Capitolo 89. Sussidi per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali, lire 180,000.

Capitolo 90. Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di anima'i, lire 24,000.

Capitolo 91. Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse), lire 3 000

Capitolo 92. Sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (articolo 17 della legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra, lire 100,000.

Capitolo 93. Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, lire 27,400.

Spese per la sicurezza pubblica. — Capitolo 94. Servizio segreto, lire 1,000,000.

Capitolo 95. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza – Personale (Spese fisse), lire 8,412,752.12.

Capitolo 96. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 80,000.

Capitolo 97. Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse), lire 285,000.

Capitolo 98. Spese per la scuola pratica di polizia e per i gabinetti di segnalamento, lire 40,000.

Capitolo 99. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - Articolo 2, legge 11 luglio 1907, n. 491, e legge 8 giugno 1911, n. 508 (Spese fisse); lire 34,200.

Capitolo 100. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 1,500.

Capitolo 101. Spese inerenti al normale funzionamento del laboratorio esplosivi, della Commissione consultiva e della Segreteria (Articolo 4, legge 11 luglio 1907, m. 491), lire 44,000.

Capitolo 102. Medaglie di presenza ai membri della Commissione consultiva per gli esplosivi, indennità di viaggio, missioni, visite ed ispezioni agli stessi membri ed al personale tecnico incaricato di coadiuvarli, lire 4,000.

Capitolo 103. Corpo delle guardie di città – Stipendi e paghe al personale, indennità di carica; soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse), lire 14,584,032.

Capitolo 104. Provvista delle medaglie al merito di servizio alle guardie di città, in deduzione allo stanziamento di cui al capitolo n. 101, a termini dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1906, n. 318, lire 4,000

Capitolo 105. Compensi agli agenti trombettieri, in deduzione allo stanziamento di cui al capitolo n. 101, a termini dell'articolo 216 del regolamento approvato con Regio decreto 27 giugno 1907, n. 367, lire 4,000.

Capitolo 106. Indennità di alloggio alle guardie di città, ai loro ufficiali e graduati ed agli agenti sedentari (articolo 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 648), lire 620,000.

Capitolo 107. Ufficiali delle guardie di eittà – Personale – Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse), lire 3,500.

Capitolo 108. Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma (articolo 2 della legge 8 luglio 1906, n. 318, e articoli 2 e 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 648), lire 1,867,000.

Capitolo 109. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città, lire 1,245,000.

Capitolo 110. Compensi ad impiegati ed agenti, nonchè a persone estranee all'Amministrazione per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, lire 250,000.

Capitolo 111. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane, lire 40,000.

Capitolo 112. Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città, lire 55,000.

Capitolo 113. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 114. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città, lire 88,260.

Capitolo 115. Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, lire 30,000.

Capitolo 116. Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (articoli 35 e 101 del regolamento approvato con Regio decreto 27 giugno 1907, n. 367) (Spese fisse), lire 46,500.

Capitolo 117. Personale incaricato dell'istruzione e servizio sanitario delle guardie di città – Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse), lire 4,600.

Capitolo 118. Retribuzioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città (articoli 31, 39 e 102 del regolamento approvato con Regio decreto 27 giugno 1907, n. 367), lire 30,000.

Capitolo 119. Spese di cura delle guardie di città per malattie contratte in servizio e spese per le guardie inviate d'ufficio in osservazione negli ospedali, lire 10,000.

Capitolo 120. Contributo per i medici in servizio della pubblica sicurezza da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 lu-

glio 1898, n. 335, e 2 dicembre 1909, n. 744), lire 8,900.

Capitolo 121. Fitto di locali per caserme delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116) (*Spese fisse*), lire 975 000.

Capitolo 122. Manutenzione e adattamento dei locali ad uso caserma delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116), lire 70,000.

Capitolo 123. Casermaggio ed altre spesè variabili per guardie ed allievi guardie di città e mantenimento delle guardie stesse passate nelle compagnie di disciplina o nella reclusione militare, lire 1,300,000.

Capitolo 124. Spese di cancelleria, scrittoio e simili per la scuola allievi guardie di città e per i comandi delle guardie stesse (Spese fisse), lire 20,000.

Capitolo 125. Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (articolo 11 del regolamento approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 725) (Spese fisse), lire 120,000.

Capitolo 126. Manutenzione dei locali degli uffici di questura e di pubblica sicurezza, della scuola allievi guardie e della scuola di polizia; acquisto e manutenzione dei mobili per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza e per le scuole predette; acquisto e manutenzione di natanti ed accessori in servizio della pubblica sicurezza, lire 40,000.

Capitolo 127. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza ed altre spese inerenti a tale servizio (Spese fisse), lire 160,000.

Capitolo 128. Premi per arresti ed altri compensi da corrispondersi ai Reali carabinieri, lire 30,000.

Capitolo 129. Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisto di abiti alla borghese ed altre spese per i Reali carabinieri non espressamente indicate in altri capitoli del bilancio, lire 140,000.

Capitolo 130. Spese d'ufficio per i Reali carabinieri (Spese fisse), lire 8,100.

Capitolo 131. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe, lire 750,000.

Capitolo 132. Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre ine-

renti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica, lire 1,150,000.

Capitolo 133. Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri, lire 20,412,315.80.

Capitolo 134. Spesa per il casermaggio dei Reali carabinieri. (Articolo 1, legge 24 marzo 1907, n. 116), lire 4,500,000.

Capitolo 135. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri, lire 5,500,000.

Capitolo 136. Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei Reali carabinieri, lire 120,000.

Capitolo 137. Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana, lire 5,000.

Capitolo 138. Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio, non che per il personale aggregato (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881), lire 500,000.

Capitolo 139. Manutenzione dei fabbricati delle colonie dei coatti, lire 30,000.

Capitolo 140. Fitto di locali di proprietà privata per le colonie dei coatti, lire 45,000.

Gapitolo 141. Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese di impianto e di esercizio. (Legge 25 giugno 1913, n. 785), lire 60,000.

Capitolo 142. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza, lire 80,000.

Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatorî. — Capitolo 143. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse), lire 1,592,144.87.

Capitolo 144. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 13,000.

Capitolo 145. Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (Spese fisse), lire 644,000.

Capitolo 146. Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse), lire 5,000.

Capitolo 147. Personale di custodia delle

carceri, sanitario, religioso e d'istruzione, delle carceri e dei riformatorî (*Spese fisse*), lire 9,123,200.

Capitolo 148. Indennità di disagiata residenza agli agenti di custodia - Indennità agli agenti di custodia addetti a stabilimenti penali situati in località isolate o malsane (Decreto ministeriale 26 giugno 1808, n. 40659.5), lire 54,980.

Capitolo 149. Personale di custodia - Indennità di alloggio, lire 500,000.

Capitolo 150. Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio (articolo 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 649), lire 200,000.

Capitolo 151. Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di 2ª classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari ed ai cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse), lire 54,000.

Capitolo 152. Spese di ufficio, di posta ed altre per le Direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatorî - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica, lire 76,400.

Capitolo 153. Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo (articoli 32, 33 e 34 del regolamento 24 marzo 1907, n. 580, e articolo 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 649), lire 940,000.

Capitolo 154. Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari, lire 10,000.

Capitolo 155. Spese di viaggio agli agenti carcerari, lire 80,000.

Capitolo 156. Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, del fondo dei detenuti e di quello degli agenti di custodia, lire 102,000.

Capitolo 157. Indennità a computisti incaricati delle funzioni di contabile ed ai funzionari incaricati del servizio di vigilanza sulle carceri giudiziarie alle quali non sia preposta una Direzione autonoma; retribuzioni e indennità a personale assunto in servizio temporaneo nonchè per incarichi di speciali funzioni, missioni, ispezioni e in genere per qualunque lavoro o servizio eseguito da estranei nell'interesse dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, lire 37,000.

Capitolo 158. Sussidi al personale in servizio dipendente dall'Amministrazione dele carceri e dei riformatori, lire 27,000.

Capitolo 159. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione delle carceri e dei riformatori e rispettive famiglie, lire 13,000.

Capitolo 160. Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale - Acquisto di opere, lire 2,100.

Capitolo 161. Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibile e stoviglie, lire 11,700,000.

Capitolo 162. Provvista e riparazioni di mobili, di vestiario, di biancheria e libri per le carceri e per i riformatori, lire 1,100,000.

Capitolo 163. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, farmacisti e tassatori di medicinali, per le carceri e per i riformatori, lire 185,000.

Capitolo 164. Mantenimento nei riformatorî privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio, lire 1,600,000.

Capitolo 165. Trasporto dei detenuti e corrigendi ed indennità di trasferte alle guardie, lire 1,550,000.

Capitolo 166. Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti, lire 70,000.

Capitolo 167. Servizio delle manifatture carcerarie – Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili, lire 200,000.

Capitolo 168. Servizio delle manifatture carcerarie – Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31), lire 2,500,000,

Capitolo 169. Servizio delle manifatture carcerarie – Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari, lire 750,000.

Capitolo 170. Servizio delle manifatture carcerarie – Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie, lire 240,000.

Capitolo 171. Servizio delle manifatture carcerarie – Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti, consumo del gas come luce e come forza motrice – Altre minute spese per le lavorazioni, lire 200,000.

Capitolo 172. Servizio delle manifatture carcerarie – Indennità per gite fuori di residenza, lire 11,000.

Capitolo 173. Fitto di locali di proprietà privata per le carceri e per i riformatorî (Spese fisse), lire 85,000.

Capitolo 174. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31), lire 512,000.

Capitolo 175. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori: lavori di riparazione e di adattamento; impianto e manutenzione di apparecchi telegrafici e telefonici, di trombe e condotte d'acqua, lire 726,000.

Capitolo 176. Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari e di riformatori, indennità per trasferte e per servizi straordinari relativi ai fabbricati, lire 40,000.

Capitolo 177. Fotografie dei malfattori più pericolosi (articolo 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con Regio decreto 1º febbraio 1891, n. 260), lire 8,000.

Capitolo 178. Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere, lire 23,300.

Capitolo 179. Contributo per i medici in servizio dell'amministrazione carceraria, da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335, e 2 dicembre 1909, n. 744), lire 47,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 180. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse), lire 1,627.50.

Capitolo 181. Stipendio ai consiglieri aggiunti in sopraunumero (articolo 3 della legge 6 luglio 1911, n. 697) (Spese fisse), lire 40,000.

Capitolo 182. Stipendi, paghe ed altri assegni a funzionari ed agenti dipendenti dal Ministero dell'interno chiamati in soprannumero nei rispettivi ruoli in seguito alla reinscrizione nei ruoli stessi del personale già destinato in Libia e richiamato a prestar servizio nella Amministrazione cui apparteneva (Spese fisse), lire 38,000.

Capitolo 183. A ssegni di disponibilità (Spese fisse), lire 32,000.

Capitolo 184. Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e ai danneggiati politici (Spese fisse), lire 220,000.

Capitolo 185. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3a, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse), lire 525,000.

Capitolo 186. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850) (Spese fisse), lire 175,000.

Capitolo 187. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3<sup>a</sup>, articoli 2 e 8) (Spese fisse), lire 47,750.

Capitolo 188. Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita), per memoria.

Capitolo 189. Spesa per la pubblicazione nazionale dei carteggi del Conte di Cavour (legge 7 giugno 1914, n. 493 (Spesa ripartita) (3ª delle cinque rate annuali), lire 20,000.

Spese per la pubblica beneficenza. — Capitolo 190. Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza, lire 7,450.

Capitolo 191. Somma da erogare a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza e delle Camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria, giusta il disposto della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e dell'articolo 75 della legge 15 luglio 1910, n. 466, lire 9,665,000.

Capitolo 192. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento, concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (S pesa obbligatoria), lire 40,000.

Spese per la sanità pubblica. — Capitolo 193. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 3 per cento, concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115 e 118 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (Spesa obbligatoria), lire 305,000.

Capitolo 194. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi

ai comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria), l re 260,000.

Capitolo 195. Spese varie per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista di acqua potabile, lire 23,000.

Capitolo 196. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 116 e 119 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo 14, nn. 2 e 4, della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria), lire 700,000.

Capitolo 197. Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 2, 5 e 14, nn. 1 e 3, della legge 25 giugno 1911, n. 586, lire 1,775,000.

Capitolo 198. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta l'articolo 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445, e l'articolo 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria), lire 120,000.

Capitolo 199. Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi da comuni della Calabria per la esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'articolo 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445, e l'articolo 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria), lire 360.000.

Capitolo 200. Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili e altre spese per opere di rifornimento di acqua potabile ai suddetti comuni, giusta l'articolo 81 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, l'articolo 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e gli articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665 (Spesa obbligatoria), lire 260,000.

Capitolo 201. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni e consorzi per le opere necessarie per la provvista di acqua potabile nei territori compresi nelle bonifiche di 1ª categoria, giusta gli articoli 31 e 32 della legge 13 luglio 1911, n. 774 (Spesa obbligatoria), lire 2,000.

Capitolo 202. Spese a carico dello State per i mutui di favore da accordarsi ai comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma per la provvista di acqua potabile, giusta l'articolo 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390, e l'articolo 15 del regolamento 16 settembre 1906, n. 510, lire 18.630.

Capitolo 203. Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615, lire 26,690.

Capitolo 204. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Scansano (legge 20 luglio 1897, n. 321), lire 3,040.

Capitolo 205. Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Comacchio (legge 23 agosto 1900, n. 315), lire 7,170.

Spese per l'amministrazione delle carceri e dei riformatori. — Capitolo 206. Costruzione di due carceri giudiziarie a Venezia e Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatori a Cagliari ed Airola (legge 6 luglio 1911, n. 696) (Spesa ripartita) (Parte dell'ultima delle sei rate annuali), lire 100,000.

Capitolo 207. Costruzione di un nuovo carcere giudiziario in Udine (legge 19 giugno 1913, n. 863) (Spesa ripartita) (Parte dell'ultima delle due annualità), lire 100,000.

Categoria IV. Partite di giro. — Capitolo 208. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 1,753,236.62.

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali, lire 5,023,279.49.

Debito vitalizio, lire 8,800,000.

Archivi di Stato, lire 1,090,140,95.

Amministrazione provinciale, lire 12 milioni 550,708.84.

Gazzetta Ufficiale e Foglio degli annunzi legali, lire 314,000.

Pubblica beneficenza, lire 1,633,970. Sanità pubblica, lire 4,349,780.

Sicurezza pubblica, lire 64,807,659.92.

Amministrazione delle carceri e dei riformatori, lire 35,021,124.87.

Totale della categoria I della parte ordinaria, lire 133,590,664.07.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali, lire 1,099,377.50.

Pubblica beneficenza, lire 9,712,450.

Sanità pubblica, lire 3,860,530.

Amministrazione delle carceri e dei riformatori, lire 200,000.

Totale della categoria I della parte straordinaria, lire 14,872,357.50.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 148,463,021.57.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 1,753,236.62.

Riassunto per categorie. — Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 148,463,021.57.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 1,753,236 62.

Totale generale, a cui ascende il bilancio dell'interno; lire 150,216,258.19.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 3º giugno 1916 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 2.

La somma di lire 900,000 che per effetto della legge 6 luglio 1911, n. 696, è da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1915-16 per le spese di costruzione di due carceri giudiziarie a Venezia e Bari e di due riformatori a Cagliari ed Airola, a deroga di quanto dispone la legge stessa, viene ripartita eome segue:

Esercizio 1915–16 . . . . L. 100,000 » 1916–17 . . . . » 400,000

> 1917–18 . . . . . . 400,000

(È approvato).

#### Art. 3.

La somma di lire 150,000, parte di quella di lire 250,000 che per effetto della legge 19 giugno 1913, n. 863, rarebbe da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1915-16 per la costruzione di un carcere giudiziario in Udine, a deroga di quanto dispone la legge stessa, verrà stanziata nello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1916-17.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1915 al 30 giugno 1916.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916.

Si dia lettura del disegno di legge.

VALENZANI, segretario, legge: (V. Stampato n. 281-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Corniani.

CORNIANI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Agnelli, Degli Occhi, Vinaj, Soleri e La Pegna non sono presenti.

Ha facoltà di parlate l'onorevole Miglioli.

MIGLIOLI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spetrino.

SPETRINO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onor, vole Facchinetti.

(Non è presente).

Voci. Ma nessuno poteva immaginare che questo bilancio si discutesse oggi!

PRESIDENTE. Ma guardino che sono ormai-tre mesi che è inscritto nell'ordine del giorno!

Del resto anche questo è un bilancio che si può dire ormai consunto, e perciò gli oratori inscritti, per le stesse ragioni che ho detto prima, credo che non abbiano avuto più alcun motivo per parlarne. (Approvazioni).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gasparotto.

(Non è presente)

Così pure non sono presenti gli onorevoli Ivanoe Bonomi, Dentice e Cavazza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sitta. SITTA. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Tutti gli oratori inscritti hanno così rinunziato a parlare o non sono presenti.

L'onorevole Morelli Gualtierotti, relatore non è presente.

CAO-PINNA, della Giunta del bilancio. Lo sostituisco io; ma non avendo parlato nessuno, non ho nulla da rispondere a nome della Giunta del bilancio.

PRESIDENTE. Allora, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

DANEO, ministro delle finanze. Non ho nulla da dire.

PRESIDENTE. Sta bene.

Dichiaro chiusa lo discussione generale.

Passiamo all'esame dei capitoli, con la solita avvertenza che quelli, sui quali non vi siano oratori inscritti e nessuno chieda di parlare, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali di amministrazione. — Ministero. — Capitolo 1. Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse), lire 2,758,900.

Capitolo 2. Personale di ruolo del Ministero – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 250,000.

Capitolo 3. Paghe ai diurnisti avventizi e spese per copiatura a cottimo e facchinaggio, lire 21,800.

Capitolo 4. Personale straordinario del Ministero – Indennità di residenza in Roma, lire 1,400.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 106,700.

Capitolo 6. Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze e paghe agli operai che vi sono addetti, lire 85,000.

Capitolo 7. Provvista di carta e di oggetti varì di cancelleria per l'Amministrazione centrale, lire 45,000.

Capitolo 8. Fitto di locali privati per la divisione Lotto della Direzione generale delle privative, lire 6,600.

Intendenze di finanza, uffici esterni del Catasto e dei Canali Cavour. — Capitolo 9. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour (Spese fisse), lire 5,608,000.

Capitolo 10. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 24,650.

Capitolo 11. Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari; compensi per licenziamento in seguito ad accertata inabilità fisica al servizio, lire 114,000.

Capitolo 12. Personale straordinario delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma, lire 1,600.

Capitolo 13. Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili), lire 344,000.

Capitolo 14. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse), lire 152,500.

Servizi diversi. — Capitolo 15. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale, lire 25,00).

Capitolo 16. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal Segretariato generale (uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio, lire 40,000.

Capitolo 17. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie, lire 120,000.

Capitolo 18. Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria, lire 34,000.

Capitolo 19. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria), lire 4,000.

Capitolo 20. Spese postali, lire 18,000.

Capitolo 21. Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, e stampati d'uso promiscuo, lire 232,000.

Capitolo 22. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori (Sp. sa d'ordine), lire 1,210,000.

Capitolo 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine), lire 15,000.

Capitolo 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell' Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (Spesa d'ordine), lire 2,000.

Capitolo 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 26. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed'al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale, lire 86,000.

Capitolo 27. Assegni, indennità di missone e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti, lire 30,000.

Capitolo 28. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse dei servizi centrali e provinciali e compensi ai membri delle Commissioni di esami p r l'Amministrazione centrale, lire 104,260.

Capitolo 29. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale compresi i segretari delle Giunte teeniche e delle Commissioni censuarie provinciali e ad altri per lavori straordinari, studi e prestazione d'opera nell' interesse dei servizi centrali e provinciali e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione provinciale, lire 205,050.

Capitolo 30. Spese casuali, lire 25,000.

Capitolo 31. Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative, lire 230,009.

Capitolo 32. Spesa derivante dalla esecuzione dell'articole 2 della convenzione addizionale 10 febbraio 1914 stipulata con la Republica di S. Marino (legge 21 giugno 1914, n. 567), lire 360,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 33. Pensioni ordinarie (Spese fisse), lire 12,300,000.

Capitolo 34. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a' termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria), lire 150,000.

Spese per servizi speciali. — Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici. — Capitolo 35. Personale tecnico, d'ordine e di servizio, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse), lire 3,268,364.

Camera dei Der stati

Capitolo 36. Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici – Stipendi ed assegni al personale (Spese fisse), lire 3,109,093.

Capitolo 37. Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 19,000.

Capitolo 38. Spesa per il Consiglio superiore dei lavori geodetici, lire 500.

Capitolo 39. Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, per servizi di campagna e per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, rimborso spese di viaggio, spese per lavori a cottimo, sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543, e sussidi alle famiglie del detto personale nei casi di morte in servizio, lire 2.000,000.

Capitolo 40. Indennità di missione, soprassoldi per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto, lire 1,450,000.

Capitolo 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici (Spesa obbligatoria), lire 120,000.

Capitolo 42. Indennità agl'impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria), lire 40,000.

Capitolo 43. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali (Spesa obbligatoria), lire 105,000.

Capitolo 44. Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno e oggetti diversi occorrenti pei lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto e spese per la riproduzione zincografica delle mappe, lire 70,000.

Capitolo 45. Spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti e materiale diverso, legature dei registri,

adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, visite medico-fiscali, trasporti e spese diverse per la formazione e conservazione del nuovo catasto, lire 150,000.

Capitolo 46. Provvista di registri e stampati per l'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari, lire 55,000.

Capitolo 47. Personale aggiunto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza e personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 – Indennità di residenza in Roma lire 16,000.

Capitolo 48. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e aggiunto e retribuzioni e spese per gli avventizi degli Uffici tecnici di finanza, lire 525,000.

Capitolo 49. Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto dell'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici, lire 40,000.

Capitolo 50. Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza e spese per visite medico-fiscali, lire 40,000.

Capitolo 51. Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse), lire 81,000.

Amministrazione delle tasse sugli affari. — Capitolo 52. Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) + Spese fisse), lire 2,179,147.

Capitolo 53. Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 9,600.

Capitolo 54. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine), lire 7,300,000.

Capitolo 55. Somme da assegnarsi a ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (articolo 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744), lire 370,000.

Capitolo 56. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario – Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria), lire 950,000.

Capitolo 57. Somma da corrispondersi ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi (articolo 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744), lire 160.000.

Capitolo 58. Concorso dello Stato per la iscrizione dei commessi degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai e per la costituzione di un fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo (legge 17 luglio 1910, n. 518), lire 150,000.

Capitolo 59. Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie, lire 5,000.

Capitolo 60. Indennita di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'amministrazione delle tasse sugli affari, lire 120,000.

Capitolo 61. Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna delle tasse sugli affari, lire 30,000.

Capitolo 62. Indennità agli ispettori (Spese fisse), lire 262,900.

Capitolo 63. Indennità ai volontari demaniali, lire 55,000.

Capitolo 64. Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza, per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'amministrazione delle tasse, nonchè per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e spese relative – Premi per utili proposte e studi diretti a prevenire contraffazioni, furti e contravvenzioni o diretti ad estendere il campo della materia imponibile, a perequare le aliquote ed a frenare i mezzi di evasione alle tasse – Spese per straordinaria vigilanza notturna agli uffici, lire 4,000.

Capitolo 65. Spese di ufficio variabili e materiale per l'amministrazione centrale, lire 2,000.

Capitolo 66. Spese di ufficio variabili e materiale per l'amministrazione provinciale, lire 6,300.

Capitolo 67. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria), lire 200,000.

Capitolo 68. Spese per la sicurezza e l'arredamento degli uffici esecutivi e pel trasporto dei mobili, registri e stampati in caso di trasferimento di sede degli uffici predetti, lire 100,000.

Capitolo 69. Provvisti di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse, lire 120,000.

Capitolo 70. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario, (Spesa obbligatoria), lire 225,000.

Capitolo 71. Spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della co gruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche (Spesa obbligatoria), lire 20,000.

Capitolo 72. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine), lire 2,000,000.

Capitolo 73. Spese per il pagamento ai comuni ed alle provincie della quota loro spettante sul provento della tassa sugli automobili (legge 17 luglio 1910, n. 569, articolo 20, e legge 6 luglio 1912, n. 767, articolo 11) e per il pagameto ai comuni della quota loro spettante sul prodotto della tassa sugli autoscafi (articolo 7 del decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153) (Spesa d'ordine), lire 3,230,000.

Capitolo 74. Spese per il pagamento ai comuni della quota loro spettante sul provento delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi (articolo 6 del decreto legislativo 12 novembre 1914, n. 1233) (Spesa d'ordine), lire 6,175,000.

Capitolo 75. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'articolo 91 del regolamento 9 agosto 1910, n. 796 (Spesa d'ordine), lire 850,000.

Capitolo 76. Spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi (Spesa obbligatoria), lire 260,000.

Capitolo 77. Spese per l'accertamento, la riscossione, il controllo e l'amministrazione delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi (articolo 6 del decreto legislativo 12 novembre 1914, n. 1233) (Spesa d'ordine), lire 250,000.

Capitolo 78. Fitto di locali (Spese fisse), lire 470,000.

Amministrazione del demanio. — Servizi diversi del demanio. — Capitolo 79. Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse), lire 172,462.

Capitolo 80. Stipendi ed assegni al per-

sonale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse), lire 43,242.

Capitolo 81. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse). lire 50,000.

Capitolo 82. Personale di custodia dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia Spese fisse), lire 59,117.

Capitolo 83. Spese di materiale, personale avventizio, indennità, mercedi e sussidi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio, lire 71,800.

Capitolo 84. Spese per indennità di tramutamento, di trasferta, pernottamento; sussidi, acquisto e riparazioni di armi e bardature per il personale di custodia dei Regi Tratturi delle Puglie, lire 8,200.

Capitolo 85. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall' Amministrazione del demanio, lire 10.000.

Capitolo 86. Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali, lire 1,500.

Capitolo 87. Spese d'ufficio, variabili e materiali per l'Amministrazione centrale, lire 2,000.

Capitolo 88. Spese di coazione e di liti, risarcimenti ed altri accessorî (Spesa obbligatoria), lire 120,000.

Capitolo 89. Provvista di registri e stampati per gli uffici provinciali del demanio, per memoria.

Capitolo 90. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine), lire 200,000.

Capitolo 91 Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria), lire 4,900,009.

Capitolo 92. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 930,000.

Capitolo 93. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 310,000.

Capitolo 94. Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie). lire 3,055,000.

Capitolo 95. Spese dell'azienda dei Regi Tratturi del Tavoliere di Puglia da sostenersi coi proventi dell'azienda stessa (articolo 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746), per memoria.

Capitolo 96. Fitto di locali (Spese fisse), lire 3,000.

Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour). — Capitolo 97. Spese d'ufficio, di rappresentanza e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori, lire 22,000.

Capitolo 98. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine), lire 10,000.

Capitolo 99. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, lire 915,000.

Capitolo 100. Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie), lire 27.690.

Capitolo 101. Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria), lire 250,000.

Capitolo 102. Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria), lire 20,000.

Capitolo 103. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine), lire 16,000.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 104. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse), lire 4,200.

Capitolo 105. Spes di amministrazione, lire 14,000.

Capitolo 106. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie), lire 155,000.

Capitolo 107. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine), lire 35,000.

Capitolo 108. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria), lire 265,000.

Capitolo 109. Spese di coazioni e di liti, risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria), lire 50,000.

Cassa Nazionale di previdenza per gli operai. — Capitolo 110. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'articolo 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350 (Spesa obbligatoria e d'ordine), lire 47,500.

Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto. — Capitolo 111. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse), lire 7,062,650.

Capitolo 112. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 19,000.

Capitolo 113. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e d. 1 catasto, lire 400,000.

Capitolo 114. Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna delle imposte dirette, lire 40,000.

Capitolo 115. Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle agenzie delle imposte dirette e supplementi di indennità per eventuali maggiori spese di ufficio (Spese fisse), lire 159,000.

Capitolo 116. Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo, lire 150,000.

Capitolo 117. Inservienti delle agenzie delle imposte - Inden-ità di residenza in Roma, lire 400.

Capitolo 118. Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, acquisto di libri e periodici ed altre spese minute diverse occorrenti per il servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette, lire 50,000.

Capitolo 119. Provvista di stampati e registri diversi e rilegatura di libri e registri in servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette, lire 120,000.

Capitolo 120. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali – Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, articoli 21, 80 e 98 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per il nuovo catasto, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, per gli antichi catasti (Spesa d'ordine), lire 4,000.

Capitolo 121. Diritto di scritturazione stabilito in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 della legge 22 giugno 1911, n. 590, e devoluto al personale delle agenzie delle imposte, lire 230,000.

Capitolo 122. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per lavori di statistica e per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria), lire 200,000.

Capitolo 123. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette, lire 80.000.

Capitolo 124. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 8.000.

Capitolo 125. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria), lire 2,500.

Capitolo 126. Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria), lire 88,000.

Capitolo 127. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Spesa obbligatoria), lire 555,000.

Capitolo 128. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali – Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sulla imposta diricchezza mobile (Spesa d'ordine), lire 279,700.

Capitolo 129. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette (Spesa obbligatoria), lire 35,000.

Capitolo 130. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine), lire 13,000,000.

Capitolo 131. Rimborso alla provincia e ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione di imposta concessa coll'articolo 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria), lire 240,000.

Capitolo 132. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria), lire 100,000.

Capitolo 133. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia, riscossa nell'es reizio 1914-15 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (articolo 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333 (Spesa obbligatoria), lire 130,000.

Capitolo 134. Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse), lire 320,000.

Corpo della Guardia di finanza. — Capitolo 135. Soldi per la guardia di finanza, lire 19,000,000.

Capitolo 136. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza – Articolo 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367, lire 1,150,000.

Capitolo 137. Indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza, lire 2,200,000.

Capitolo 138. Assegni di primo corredo per la guardia di finanza, lire 420,000.

Capitolo 139. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza, lire 600,000.

Capitolo 140. Compensi alla guardia di finanza, lire 12,000.

Capitolo 141. Sussidi alla guardia di finanza, lire 3,000.

Capitolo 142. Spese diverse per la preparazione della regia guardia di finanza alla mobilitazione – Materiali di equipaggiamento ed armamento – Indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al corpo e richiamato (legge 27 giugno 1912, n. 660) – Fitto di locali per magazzini di mobilitazione, lire 150,000.

Capitolo 143. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco, indennità di viaggio e di soggiorno ad impiegati civili per missioni pei servizi dipendenti dal Comando generale, spese per la scuola allievi ufficiali di Caserta ed altre spese per la guardia di finanza, lire 1,020,000.

Capitolo 144. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza – Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460 (Spesa obbligatoria), lire 25,000.

Capitolo 145. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza, lire 250,000.

Capitolo 146. Acquisto e noleggio di galleggianti di proprietà privata ed esercizio di quelli di proprietà erariale – Fornitura di materiali occorrenti per il loro funzionamento – Importo dei lavori affidati all'industria privata; fitti di aree e di locali per gli scali, magazzini, depositi di carbone ed officine, assegni e sussidi al personale di macchina borghese e mercedi agli operai avventizi; indennità e compensi previsti dal regolamento di servizio; trasporti e spese varie inerenti al servizio in parola, lire 610,000.

Capitolo 147. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Spesa obbligatoria), lire 75,000.

Capitolo 148. Provviste di stampati e registri pei servizi della guardia di finanza, lire 25,000.

Capitolo 149. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse), lire 1,000,000.

Capitolo 150. Fitto di locali per uso alloggi degli ufficiali della regia guardia di finanza – Tabella A allegata alla legge 5 giugno 1913, n. 550, lire 155,000.

Capitolo 151. Spese di giustizia per liti civili sostenute dall'Amministrazione per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziali, risarcimenti ed altri accessori (Spese obbligatorie), lire 2,000.

Amministrazione delle gabelle. — Spese generali. — Capitolo 152. Sussidi agli operai ed agenti dell' Amministrazione delle gabelle, lire 4,500.

Capitolo 153. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza, lire 22,000.

Capitolo 154. Indennità di tramutamento al personale civile dell'amministrazione esterna delle gabelle, lire 42,000.

Capitolo 155. Provvista di stampati e registri per i servizi delle gabelle e dell'ufficio trattati, lire 90,000.

Capitolo 156. Personale degli ispettori superiori delle gabelle e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane (Spese fisse), lire 60,000.

Capitolo 157. Personale degli ispettori superiori delle gabelle – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 570.

Capitolo 158. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle (Spese fisse), lire 298,550.

Capitolo 159. Personale dei laboratorî chimici delle gabelle – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 10,860.

Capitolo 160. Indennità agli allievi chimici delle gabelle secondo l'articolo 9 del regolamento 27 novembre 1910, n. 896, lire 45,000.

Capitolo 161. Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle gabelle in missione nello interesse dei diversi rami del servizio gabellario, lire 30,000.

Capitolo 162. Spese di materiale, assegni e d indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratori chimici delle gabelle – Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale dei laboratori chimici delle gabelle, lire 80,000.

Capitolo 163. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria), lire 25,000.

Capitolo 164. Spese di giustizia penale – Indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali – Complemento di indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali – Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria), lire 30,000.

Capitolo 165. Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388, lire 40,000.

Imposte di fabbricazione. — Capitolo 166. Personale tecnico di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse), lire 1,359,200.

Capitolo 167. Personale di ruolo delle imposte di fabbricazione – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 12,000.

Capitolo 168. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione e alla guardia di finanza; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo, lire 800,000.

Capitolo 169. Competenze ai membri delle Commissioni (Spesa obbligatoria), lire 5,000.

Capitolo 170. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle boll tte di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine), lire 70,000.

Capitolo 171. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose

esportate, e restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria), lire 1,600,000.

Capitolo 172. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine), lire 60,000.

Capitolo 173. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie ed altre spese relative alle imposte di fabbricazione – Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale delle imposte di fabbricazione, lire 600,000.

Capitolo 174. Personale straordinario delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione – Mercedi, lire 20,000.

Capitolo 175. Fitto di locali (Spese fisse), lire 8,000.

Dogane. — Capitolo 176. Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse), lire 7,556,367.

Capitolo 177. Personale di ruolo delle dogane – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 63,462.

Capitolo 178. Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse), lire 140,000.

Capitolo 179. Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso dogane internazionali situate sul territorio estero ed indennità agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio, lire 500,000.

Capitolo 180. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale, lire 60,000.

Capitolo 181. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane, spese per condotture d'acqua, illuminazione di edifici doganali e di barriere ed altre spese minute, lire 120,000.

Capitolo 182. Acquisto delle materie pri me per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e loro trasporto – Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali e provvista dell'uniforme per gli agenti subalterni – Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane ed altre spese minute, lire 85,000.

Capitolo 183. Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, lire 210,000. Capitolo 184. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi ed indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria), lire 23,000.

Capitolo 185. Spese per il collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; per la vori a cottimo, a ore e non computabili ad ore per la compilazione degli ordini del giorno, delle decisioni, del bollettino delle controversie e degli schedari; per copiatura, facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci e per ogni altro lavoro occorrente per il regolare funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane - Spese per imballaggio e spedizione di campioni e spese minute - Acquisto di libri, mobili, campioni, utensili, strumenti ed oggetti per il campionario e spese per la loro manutenzione e per il vestiario di fatica del basso personale, lire 33,360.

Capitolo 186. Spese per il mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali, lire 15.000.

Capitolo 187. Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio, lire 10,000.

Capitolo 188. Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria), lire 3,000,900.

Capitolo 189. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli a pprodi nel porto di Genova ed al comune di Savona per quelle riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine), lire 1,320,000.

Capitolo 190. Fitto di locali (Spese fisse), lire 140,000.

Dazio di consumo. — Capitolo 191. Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1º gennaio 1896, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio daziario e competenze delle Commissioni; spese e lavori a cottimo e ad ore per la compilazione delle statistiche annuali del dazio consumo (Testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248; 24 marzo 1907, n. 116, e testo unico di legge 12 ottobre 1913, n. 1261), lire 50,000.

Capitolo 192. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farina-

cei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, corrispondenti all'articolo 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 (Spesa obbligatoria), lire 18,964,000.

Capitolo 193. Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, corrispondente all'articolo 95 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, lire 1,200,000.

Capitolo 194. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa compresa la maggior quota da corrispondersi al comune sul reddito derivante dall'applicazione dell'articolo 8 della legge 25 giugno 1913, n. 757 (S pesa obbligatoria), lire 2,653,730.

Capitolo 195. Quota spettante al comune di Roma sull'utile netto del dazio consumo di Roma, giusta l'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, l'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e l'articolo 6 della legge 15 luglio 1911, n. 755 (Spesa obbligatoria), lire 2,466,121.

Ufficio trattati e legislazione doganale. — Capitolo 196. Assegni ai traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale – Spese e lavori a cottimo e ad ore per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione; per la raccolta dei dati per i valori delle dogane, per studi di legislazione comparata e per traduzioni straordinarie e per indennità di missione agli ispettori preposti ai servizi della statistica nelle dogane, lire 40,000.

Capitolo 197. Spese d'ufficio variabili e materiale per l'ufficio trattati e legislazione doganale, lire 14,125.

Capitolo 198. Contributi dell' Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenimento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali, lire 1,875.

Amministrazione delle privative. — Spese generali. — Capitolo 199. Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle privative (Spese fisse), lire 232,000.

Capitolo 200. Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle privative – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 2.660.

Capitolo 201. Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali. d'ufficio, di affitto locali e diverse, inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi, delle privative, lire 60,000.

Capitolo 202. Sussidi al personale ausiliario di sorveglianza, di scrittura e di custodia ed a quello a mercede giornaliera in servizio dell'Amministrazione esterna delle privative, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi ed ai superstiti di questi, lire 18,000.

Capitolo 203. Premi e spese diverse per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli; spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale, lire 50,000.

Capitolo 204. Provvista di registri e stampati per i servizi delle privative, lire 103,000.

Capitolo 205. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria), lire 10,000.

Capitolo 206. Spese di giustizia penale – Indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali – Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali – Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra quelle processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria), lire 28,000.

Servizio del lotto. — Capitolo 207. Personale di ruolo del lotto (Spese fisse), lire 632,570.

Capitolo 208. Retribuzioni alle scrivane giornaliere del lotto, lire 49,800.

Capitolo 209. Personale di ruolo del lotto – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 12,750.

Capitolo 210. Spese d'ufficio, di acquisto di mobili e materiali d'ufficio ed altri per comunicazioni telefoniche e telegrafiche, nolo di vetture, illuminazione, riscaldamento, trasporto di materiali vari, vestiario agli inservienti, visite medico-fiscali e diverse; concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni Istituti di beneficenza in Napoli, lire 36,000.

Capitolo 211. Mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per gli archivi

segreti ed i magazzini del letto, indennità per il funzionamento di tali archivi ed altre speciali per l'esercizio delle funzioni di controllo nei magazzini predetti e per le verificazioni e le liquidazioni di bollette in occasione di vincite popolari – Medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi, lire 123,0:0.

Capitolo 212. Indennità di tramutamento al personale del lotto; indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti ed operai; indennità ai magazzinieri contabili, lire 13,000.

Capitolo 213. Acquisto di macchinario; provvista di carta, spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi (Spesa obbligatoria), lire 280,000.

Capitolo 214. Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (*Spesa d'ordine*), lire 7,035,000.

Capitolo 215. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria), lire 51,000,000.

Capitolo 216. Fitto di locali (Spese fisse), lire 16,000.

Tabacchi. — Capitolo 217. Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi compreso il personale degli uscieri (S pese fisse), lire 987,000.

Capitolo 218. Personale delle coltivazioni dei tabacchi – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 7,100.

Capitolo 219. Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi compreso il personale dei portinai-visitatori e degli uscieri (Spese fisse), lire 1,479,000.

Capitolo 220. Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 37,700.

Capitolo 221. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi – Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta, lire 270,000.

Capitolo 222. Paghe al personale ausiliario di sorveglianza e di scrittura ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio. Mercedi agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria), lire 16.100,000.

Capitolo 223. Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni ed indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa Nazionale di previdenza giusta la legge 10 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria), lire 2,140,000.

Capitolo 224. Paghe al personale ausiliario di sorveglianza, di scrittura e di custodia, ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni, assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede g ornaliera inscritto al a Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa Nazionale di maternità (Spesa obbligatoria), lire 1,105,000.

Capitolo 225. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi, lire 40,000.

Capitolo. 226. Spese inerenti alle coltivazioni e ai campi sperimentali, al servizio didattico e sperimentale ed altre per studi per nuovi centri di coltura; mercede ad operai; contributo ai proprietari dei campi sperimentali; premi e sovvenzioni ai coloni dei campi suddetti ed a collettività di piccoli coltivatori in nuovi centri di produzione; affitto di terreni e di locali e costruzioni di capannoni per la cura dei tabacchi; acquisto e trasporto di macchine, mobili, utensili ed attrezzi, concimi e semi; indennità di giro e di missione, spese di libri, pubblicazioni, carte topografiche ed altre diverse e minute, lire 155,000.

Capitolo 227. Assegni, soprassoldi e indennità al personale per la vigilanza delle

coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative, lire 50,000.

Capitolo 228. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero, incaricate del servizio d'informazioni sulla coltura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma della legge 14 luglio 1887, n. 4713 (serie 3ª) (Spesa obbligatoria), lire 46,000,000.

Capitolo 229. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (*Spesa obbligatoria*), lire lire 1,700,000.

Capitolo 230. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strument, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi; fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione e spese di illuminazione e riscaldamento delle agenzie ed uffici suddetti, lire 115.000.

Capitolo 231. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, d'ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione e spese d'illuminazione e riscaldamento degli opifici, lire 5,200,000.

Capitolo 232. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi, lire 470,000.

Capitolo 233. Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinali, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il l'cenziamento del personale a mercede giornaliera ed altre per le agenzie e gli uffici delle coltivazioni; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale ed alle agenzie ed uffici suddetti, indennità d'ufficio al personale direttivo dei riparti e delle zone di vigilanza delle coltivazioni, lire 60,000.

Capitolo 234. Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di man-

tenimento delle sale di allattamento e di custodia dei bambini delle operaie ed asili infantili ed altre, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale ed alle manifatture e magazzini suddetti, lire 170,000.

Capitolo 235. Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse del monopolio concernenti la coltivazione e la vendita dei tabacchi, lire 12,000.

Capitolo 236. Fitto di locali di proprietà privata per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse), lire 200,000.

Capitolo 237. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa d'esercizio e di trasp rto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine), lire 1,450,000.

Sali. — Capitolo 238. Personale di ruolo delle saline compreso il personale degli uscieri (Spese fisse), lire 300,000.

Capitolo 239. Personale di ruolo delle saline – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 3,000.

Capitolo 240. Paghe al personale ausiliario di sorveglianza e di scrittura e agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità è la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa Nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro (Spesa obbligatoria), lire 1,900,000.

Capitolo 241. Pensioni ed indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli alla Cassa Nazionale di previdenza giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spesa obbligatoria), lire 80,000.

Capitolo 242. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine), lire 1,920,000.

Capitolo 243. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali, e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta, lire 65,000.

Capitolo 244. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline e ad uso di abitazione del personale addettovi, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative, lire 970,000.

Capitolo 245. Compra dei sali (Spesa obbligatoria), lire 600,000.

Capitolo 246. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria), lire 3,960,000.

Capitolo 247. Spese d'ufficio, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera, di assistenza medica e medicinali e spese diverse occorrenti al servizio delle saline per canoni d'acqua e di manutenzioni stradali, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; illuminazione, riscaldamento, sorveglianza, custodia e nettezza dei locali; assicurazioni incendi, sovrimposte; acquisto di libri e stampati speciali, abbenamento a pubblicazioni periodiche, spese per traduzioni ed altre minute, lire 48,000.

Capitolo 248. Restituzione della tassa sul sale impiegató nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero – Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine), lire 300,000.

Capitolo 249. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smer-

cio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine), lire 2,380,000.

Camera dei Deputati

Tabacchi e sali. — Spese promiscue. — Capitolo 250. Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse), lire 438,900.

Capitolo 251. Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 6,200.

Capitolo 252. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine), lire 510,000.

Capitolo 253. Spese d'ufficio e diverse inerenti alla gestione dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per assegni speciali ai funzionari inearicati della gerenza delle sezioni di deposito; per illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, verificazione e manutenzione degli strumenti da pesare, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, distruzione del sale avariato; provvista di stampati speciali, visite medicocollegiali a funzionari dei magazzini di deposito ed altre spese minute dipendenti dalla gestione suddetta, lire 45,000.

Capitolo 254. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pei servizi di deposito dei sali e tabace<sup>1</sup> e supplemento di indennità ai volontari amministrativi assegnati ai depositi suddetti, lire 22,000.

Capitolo 255. Indennità di trasferimento e di missione pel servizio dei magazzini di vendita degli spacci all'ingrosso e delle rivendite dei sali e tabacchi, lire 36,500.

Capitolo 256. Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, mobili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali, lire 37,000.

Capitolo 257. Spese inerenti al servizio degli uffici di vendita per acquisto, trasporto e riparazione degli istrumenti da pesare, di mobili, attrezzi ed altri oggetti; imposta sui fabbricati, manutenzione e riparazione dei locali, canoni d'acqua, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; visite medico-collegiali ai magazzinieri di vendita; spese comuni agli uffici di vendita ed alle rivendite per pesatura dei generi ed altre operazioni di verifica, per stampati speciali e diverse, lire 35,000.

Capitolo 258. Paghe al personale ausiliario, di scrittura, agli amanuensi ed agli

operai in servizio dei sali e dei tabacchi nei magazzini di deposito delle privative per lavori di scritturazione, di distribuzione di generi e di facchinaggi interni; soprassoldi per prolungamento d'orario degli impiegati, agenti ed operai dei depositi stessi e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini inscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria), lire 315,000.

Capitolo 259. Rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei rivenditori di generi di privativa. lire 233,600.

Capitolo 260. Competenze ed indennità di viaggio ai membri dei Consigli tecnici dei tabacchi e dei sali e della Commissione centrale per le controversie relative alle coltivazioni di tabacco istituita dal regolamento 9 agosto 1910, n. 666, modificato col Regio decreto 8 dicembre 1912, n. 1438, lire 6,000.

Capitolo 261. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria), lire 80,000.

Capitolo 262. Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso (Spesa d'ordine), lire 30,000.

Capitolo 263. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine), lire 3,000.

Capitolo 264. Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (*Spese fisse*), lire 115,000.

Capitolo 265. Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di vendita dei sali e dei tabacchi (Spese fisse), lire 70,000.

Chinino. — Capitolo 266. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (Spesa obbligatoria), lire 2,200,000.

Capitolo 267. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai; soprassoldi

per prolungamento d'orario; compensi e sussidi al personale adibito a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita (Spesa obbligatoria), lire 120,000.

Capitolo 263. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori (S pesa d'ordine), lire 145,000.

Capitolo 269. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, articolo 4, lettera d, della legge 19 maggio 1914, n. 209 (Spesa obbligatoria), lire 435,000.

Capitolo 270. Sussidi per diminuire le cause della malaria (articolo 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Titolo II Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali di amministrazione. — Servizi diversi. — Capitolo 271. Stipendio agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse), lire 8,000.

Capitolo 272. Impiegati fuori ruolo – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 1.050.

Capitolo 273. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse), lire 6,530.

Capitolo 274. Spese per manutenzione straordinaria del palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro, lire 22,600.

Spese per servizi speciali. — Amministrazione del Demanio. — Servizi diversi del Demanio. — Capitolo 275. Acquisti eventuali di stabili, lire 30,000.

Capitolo 276. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori moro i di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria), lire 1,000.

Capitolo 277. Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli, lire 28,800.

Capitolo 278. Contributo del Demanio al comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quelli 3 per cento a carico del comune stesso pei due prestiti contratti per la fognatura, a quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla Cassa stessa, parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme, per memoria.

Capitolo 279. Somma dovuta al comune di Torino, giusta l'articolo 6 della Convenzione 23 aprile 1912, per la costruzione dell'edificio ad uso degli uffici finanziari di quella città (articolo 3 legge 30 giugno 1912, n. 747 (Spesa ripartita) (3ª delle dieci annualità), lire 66,120.

Capitolo 280. Spesa per la costruzione del palazzo delle finanze in Cagliari - Legge 25 giugno 1913, n. 808 (Spesa ripartita) (2ª delle cinque annualità), lire 100,000.

Capitolo 281. Spese per l'impianto del registro della consistenza patrimoniale dei Canali Cavour (*Spesa ripartita*) - (2ª rata), lire 6,000.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 282. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'asse ecclesiastico, lire 1,000.

Capitolo 283. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni e di altri accessori, dipendenti dalla vendita dei beni – Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria), lire 25,000.

Capitolo 284. Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse), lire 13,000.

Capitolo 285. Restituzioni dipendenti dalla vendita di beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine), lire 25,000.

Beni delle Confraternite romane. — Capitolo 286. Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 500.

Capitolo 287. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa obbligatoria), lire 200.

Capitolo 288. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1º settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine), lire 300.

Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto. — Capitolo 289. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine), lire 500.

Capitolo 290. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria), lire 2,000.

Capitolo 291. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tri buti locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, articolo 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 24 dicembre 1911, numero 1484, legge 16 giugno 1912, n. 164, Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134 e legge 11 giugno 1914, n. 569 (Spesa obbligatoria), lire 475,000.

Capitolo 292. Indennità ed altre spese inerenti al funzionamento delle Commissioni istituite dall'articolo 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383, riflettente provvedimenti a favore delle provincie meridionali e delle isole di Sicilia e Sardegna, in relazione al disposto dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 434, lire 500.

Corpo della guardia di finanza. — Capitolo 293. Costruzione di un fabbricato ad uso di caserma per il distaccamento della Regia guardia di finanza di Laste nella località di Moè, in comune di Rocca Pretore (Belluno), lire 18,000.

Capitolo 294. Ampliamento del fabbricato ad uso della caserma finanziaria di Mondragone (Caserta), lire 18,000.

Capitolo 295. Ampliamento del fabbricato ad uso della caserma finanziaria di Sommafiume (Como), lire 25,000.

Capitolo 296. Consolidamento ed adattamento del fabbricato ad uso della caserma centrale della Regia guardia di finanza in Livorno, lire 30,000.

Capitolo 297. Costruzione di un fabbricato ad uso di caserma finanziaria in Ospedaletti (Porto Maurizio), lire 13,000.

Capitolo 298. Costruzione di un fabbricato ad uso di caserma finanziaria e di dogana a Pletizche (Udine), lire 22,000.

Capitolo 299. Ampliamento del fabbricato ad uso della caserma finanziaria di Campogrosso (Vicenza), lire 18,000.

Capitolo 300. Trasformazione di fabbricato demaniale in Como ad uso di infermeria del presidio della Legione di Milano, lire 20,000.

Amministrazione delle gabelle. — Capitolo 301. — Costruzione di un edificio ad uso della dogana di Milano al nuovo calo delle merci a piccola velocità in via Farini (Legge 11 giugno 1914, n. 531 — Seconda delle cinque annualità), lire 500,000.

Amministrazione delle privative. — Capitolo 302. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi, lire 73,000.

Capitolo 303. Prorata al municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi – Legge 17 luglio 1898, n. 316 (Spesa ripartita) (diciassettesima delle trenta annualità), lire 12,000.

Capitolo 304. — Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, articolo 2 (ottava delle nove annualità), lire 170.000.

Capitolo 305. Premi ai coltivatori della Sardegna, che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco. Articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562 (ottava delle venti annualità), lire 15,000.

Capitolo 306. Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (articolo 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (ottava delle venti annualità), lire 15,000.

Capitolo 307. Acquisto di stabili, nuove costruzioni ed esecuzione di opere di ampliamento, di sistemazione e di miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi (legge 25 giugno 1913, n. 810 (Ultima delle tre annualità), lire 500,000.

Categoria III. Movimento di capitali. — Estinzione di debiti. — Capitolo 308. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi — Asse ecclesiastico (S pesa obbligatoria), lire 10,000.

Capitolo 309. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria), lire 70.000.

Capitolo 310. Annualità da corrispondersi alla massa del Corpo della Regia guardia di finanza ad estinzione della somma dalla medesima anticipata per la spesa di costruzione di una caserma per la guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 22 giugno 1913, n. 644), per memoria.

Capitolo 311. Annualità d'ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte all'Azienda termale demaniale di Salsomaggiore giusta l'articolo 3 della legge 19 luglio 1914, n. 728, per memoria.

Partite che si compensano nell'entrata. — Capitolo 312. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine), lire 60,000.

Capitolo 313. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine), lire 680,000.

Capitolo 314. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine), per memoria.

Capitolo 315. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine), lire 300,000.

Capitolo 316. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine), lire 410,000.

Categoria IV. Partite di giro. — Servizi diversi. — Capitolo 317. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 2,075,308.18.

Dazio di consumo. — Comune di Napoli. — Capitolo 318. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 228, e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351 (Spesa d'ordine e fissa), lire 13,215,000.

Capitolo 319. Quota spettante al comune di Napoli sul reddito del dazio consumo derivante dall'applicazione della legge 25 giugno 1913, n. 757 (Spesa d'ordine), lire 1,250,000.

Capitolo 320. Personale civile per la riscossione del dazio (*Spesa d'ordine*), lire 658,800.

Capitolo 321. Assegni e indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Spesa d'ordine), lire 92,790.

Capitolo 322. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine), lire 1,018,800.

Capitolo 323. Indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Spesa d'ordine), lire 49,340.

Capitolo 324. Assegni di primo corredo per la guardia di finanza (Spesa d'ordine), lire 23,000.

Capitolo 325. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locail ed altre spese per la guardia di finanza (Spesa d'ordine), lire 40,000.

Capitolo 326. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Spesa d'ordine), lire 130,000.

Capitolo 327. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserma della guardia di finanza addetta al servizio daziario (Spesa d'ordine), lire 20,000.

Capitolo 328. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (*Spesa d'ordine*), lire 15.000.

Capitolo 329. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine), lire 37,000.

Capitolo 330. Fitto di locali per gli uffici (Spesa d'ordine), lire 20,000.

Capitolo 331. Fitto di locali per le caserme (Spesa d'ordine), lire 81,000.

Capitolo 332. Spesa per gli alloggi degli ufficiali della Regia guardia di finanza (Legge 5 giugno 1913, n. 550) (Spesa d'ordine), lire 3,000.

Comune di Roma. — Capitolo 333. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª), dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e dell'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (Spesa d'ordine e fissa), lire 15,000,000.

Capitolo 331. Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine), lire 751,800.

Capitolo 335. Personale civile per la riscossione del dazio consumo – Indennità di residenza in Roma (Spesa d'ordine), lire 96,000.

Capitolo 336. Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio nottuno ed altre (Spesa d'ordine), lire 107,050.

Capitolo 337. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine), lire 793,800.

Capitolo 338. Indennità al personale della Guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Spesa d'ordine), lire 95,320.

Capitolo 339. Assegni di primo corredo per la Guardia di finanza (Spesa d'ordine), lire 16,000.

Capitolo 340. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la Guardia di finanza (Spesa d'or dine), lire 60,000.

Capitolo 341. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione. illuminazione e riscaldamento dei locali, di servizio sanitario. ed altre (Spesa d'ordine), lire 170,000.

Capitolo 342. Costruzione di casotti. manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della Guardia di finanza addetta al servizio daziario (Spesa d'ordine), lire 10,000.

Capitolo 343. Acquisto, trasporto, riparazioni, manutenzione del materiale (Spesa d'ordine), lire 10,000.

Capitolo 344. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine), lire 200 mila.

Capitolo 345. Fitto di locali per gli uffici (Spesa d'ordine), lire 15,000.

Capitolo 346. Fitto di locali per le caserme (Spesa d'ordine), lire 150,000.

Capitolo 347. Spesa per gli alloggi degli ufficiali della Regia Guardia di finanza – Legge 5 jugno 1913, n. 550 (Spesa d'ordine), lire 2,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali di amministrazione. — Ministero, lire 3,275,400.

Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour, lire 6,244,250. Servizi diversi, lire 2,740,30.

Debito vitalizio, lire 12,450,000.

Spese per servizi speciali. — Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, lire 11,088,957.

Amministrazione delle tasse sugli affari, lire 25,503,947.

Amministrazione del Demanio:

Servizi diversi del Demanio, lire 9 milioni 936,321.

Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour), lire 1,260,600.

Asse ecclesiastico, lire 523,200.

Cassa nazionale di previdenza per gli operai, lire 47,500.

Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto, lire 23 milioni 273,250.

Corpo della Guardia di finanza, lire 26 milioni 697,000.

Amministrazione delle gabelle:

Spese generali, lire 778,480.

Imposte di fabbricazione, lire 4,534,200.

Dogane, lire 13,276,189.

Dazio di consumo, lire 25,333,851.

Ufficio trattati e legislazione doganale, lire 56,000.

Amministrazione delle privative:

Spese generali, lire 503,660.

Servizio del lotto, lire 59,198,120.

Tabacchi, lire 77,747,800.

Sali, lire 12,526,000.

Tabacchi e sali (Spese promiscue), lire 1,983,200.

Chinino, lire 2,900,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 321,878,235.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali di amministrazione. — Servizi diversi, lire 38.180.

Spese per servizi speciali. — Amministrazione del demanio:

Servizi diversi del demanio, lire 231,920. Asse ecclesiastico, lire 64,000.

Beni delle confraternite romane, lire 1.000.

Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto, lire 478,000.

Corpo della guardia di finanza, 164,000 lire.

Amministrazione delle gabelle, 500,000 lire.

Amministrazione delle privative, 785,000 lire.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 2,262,100.

Categoria III. Movimento di capitali. — Estinzione di debiti, lire 80,000.

Partite che si compensano nell'entrata, lire 1,450,000.

Totale della categoria terza della parte straordinaria lire 1,530,000.

Totale del titolo II. — (Spesa straordinaria), lire 3,792.100.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) lire 325,670,335.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 36,206,008.18.

Riassunto per categorie. — Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 324,140,335.

Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria), lire 1,530,000.

Totale spese reali, lire 325,670,335.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 36,206,008.18.

Totale generale a cui ascende il bilancio delle finanze, lire 361,876,343.18.

Lo pongo a prrtito.

(È approvato).

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1915 al 30 giugno 1916.

Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Massa del Corpo. — Redditi patrimoniali. — Capitolo 1. Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante rinvestimento dei premi di rafferma, lire 261,295.51.

Capitolo 2. Parte dell'annualità fissa dovuta dallo Stato per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma corrispondente all'interesse sul capitale anticipato dalla Massa (articolo 4 della legge 22 giugno 1913, n. 644), per memoria.

Entrate diverse. — Capitolo 3. Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni, lire 150,000.

Capitolo 4. Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie presidiarie del Corpo, lire 45,000.

Capitolo 5. Soldo dei sottufficiali, appuntati e guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti, dedotte le quote da corrispondersi ai medesimi, lire 200.000.

Capitolo 6. Quota d'interessi sui premi di raffermi investiti in rendita, devoluti a favore della Massa, lire 15,000.

Capitolo 7. Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo, lire 1,796,000.

Capitolo 8. Somma corrispondente allo aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, per memoria.

Capitolo 9. Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti, lire 1,000.

Capitolo 10. Versamenti e ritenute per militari in congedo della Regia guardia di finanza richiamati alle armi, per memoria.

Capitolo 11. Vendita di mobili e proventi eventuali diversi, lire 1,200.

Capitolo 12. Ricupero di somme da reintegrare ai capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria (Categoria I. Spese effettive), lire 3,000.

Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Massa del Corpo. — Capitolo 13. Quote di multe da versarsi alla massa per l'articolo 5 della legge 12 luglio 1912, n. 812, lire 5,000.

Categoria III. Movimento di capitali. — Massa del Corpo. — Capitolo 14. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, per memoria.

Capitolo 15. Parte capitale dell'annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma (articolo 3 della legge 23 giugno 1913, n. 644), per memoria.

Massa individuale. — Capitolo 16. Assegni di primo corredo, lire 437,800.

Capitolo 17. Ritenute ordinarie e straordinarie, lire 1,250,000.

Capitolo 18. Depositi volontari, lire 110 mila.

Capitolo 19. Versamenti in conto o a saldo debiti di Massa degli agenti usciti dal Corpo, lire 1,000.

Premi di rafferma. — Capitolo 20. Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti, lire 1,000,000.

Capitolo 21. Quota d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti, lire 80,000.

Partite che si compensano nella spesa. — Capitolo 22. Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali, lire 5,000.

Capitolo 23. Ricupero di assegni di corredo per gli agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo, posti in località disagiate o montuose e per titoii vari, lire 40,000.

Capitolo 24. Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositate interinalmente alla Massa, lire 5,000.

Capitolo 25. Quote contravvenzionali spettanti al Fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754), per memoria.

Riassunto per titoli. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Massa del Corpo:

Redditi patrimoniali, lire 2°1,295.51. Entrate diverse, lire 2,211,200.

Totale della categoria I, lire 2,472,495.51.

Titolo II. Entrata straordinaria. — Categoria I. Entrate effettive. — Massa del Corpo, lire 5,000.

Categoria III. Movimento di capitali. — Massa del Corpo, per memoria.

Massa individuale, lire 1,798,800.

Premi di rafferma, lire 1,080,000.

Partite che si compensano nella spesa, lire 50,000.

Totale della categoria III, lire 2,928,800. Totale della entrata straordinaria, lire 2,933,800.

Totale generale, lire 5,406,295.51.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916.

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Massa del Corpo. — Spese d'amministrazione e diverse. — Capitolo 1. Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle ragionerie delle Intendenze di finanza (Spese fisse), lire 38,700.

Capitolo 2. Stipendi al personale del Magazzino centrale del vestiario – Indennità al magazziniere ed al controllore, ed ai comandanti di Circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario (Spese fisse), lire 24,720.

Capitolo 3. Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario e medaglie di presenza ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo, lire 10,600.

Capitolo 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa (Spesa obbligatoria), lire 1,700,000.

Capitolo 5. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti vestiario, per memoria.

Capitolo 6. Acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, lire 4,000.

Capitolo 7. Spese per carta, stampe, registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Comando, lire 5,500.

Capitolo 8. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria), lire 18,000.

Capitolo 9. Fitto di locali privati pel magazzino centrale del vestiario (*Spese fisse*), lire 11,000.

Capitolo 10. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del Corpo ed

materiale (Spesa obbligatoria), lire 44,500.

Capitolo 11. Spesa di cura negli ospedali militari ed altri stabilimenti non dipendenti dal Corpo e di mantenimento dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti (Spesa obbligatoria), lire 160,000.

Capitolo 12. Compensi per lavori straordinari nell' interesse dell' Amministrazione della Massa, lire 6,800.

Capitolo 13. Restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine), lire 1,000.

Capitolo 14. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 15. Spese casuali, lire 8,500.

Spese d'istituto. — Capitolo 16. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani, a' termini dell'articolo 40 della legge organica, lire 260,000.

Capitolo 17. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 88 del regolamento di Amministrazione (Spesa obbligatoria), lire 30.000.

Capitolo 18. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio – Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi – Acquisto di pubblicazioni educative ed istruttive pel personale di truppa, lire 85,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 19. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 43,175.51.

Capitolo 20. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 8,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Massa del Corpo. — Capitolo 21. Spese per l'impianto di infermerie presidiarie, lire 18,000.

Categoria III. Movimento di capitali. — Massa del Corpo. – Capitolo 22. Somma corrispondente all'aumento dellerimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, per memoria.

Capitolo 23. Versamento al conto corrente col tesoro pel successivo rinvestimento della somma corrispondente alla parte di capitale compresa nella annualità fissa dovuta dallo Stato in rimborso dell'anticipazione fatta dalla Massa per la costruzione di una caserma per la Guardia di finanza in Roma (legge 22 giugno 1913, n. 644), per memoria.

Massa individuale. — Capitolo 24. Pagamento di acconti di Massa, e spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie, lire 360,000.

Capitolo 25. Pagamento dei crediti di Massa, lire 300,000.

Capitolo 26. Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti, lire 1,796,000.

Premi di rafferma. — Capitolo 27. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria), lire 1,080,000.

Partite che si compensano nell'entrata. — Capitolo 28. Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria), lire 5,000.

Capitolo 29. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (S pesa obbligatoria), lire 40,000.

Capitolo 30. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine), lire 5,000.

Capitolo 31. Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine), per memoria.

Riassunto per Titoli. Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Massa del Corpo: Spese d'amministrazione e diverse, lire 2,033,320.

Spese d'istituto, lire 375,000.

Fondi di riserva, lire 51,175.51.

Totale della Categoria I, lire 2,459,495.51.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Massa del Corpo, lire 18,000.

Categoria III. Movimento di capitali. — Massa del Corpo, per memoria.

Massa individuale, lire 2,456,000.

Premi di rafferma, lire 1,080,000.

Partite che si compensano nell'entrata, lire 50,000.

Totale della Categoria III, lire 3,586,000. Totale della spesa straordinaria, lire 3,604,000.

Totale generale, lire 6,063,495.51.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza. - Titolo I. - Categoria I. Entrate e spese effettive. Parte ordinaria. -Entrata, lire 2.472,495.51.

Spesa, lire 2,459,495.51.

Differenza, + lire 13,000.

Titolo II. — Categoria I. Entrate e spese effettive. Parte straordinaria. - Entrata, lire

Spesa, lire 18,000.

Differenza, — lire 13,000.

Riepilogo della Categoria I (Parte ordinaria e straordinaria). — Entrata, lire 2,477,495.51.

Spesa, lire 2,477,495.51.

Differenza, lire ».

Categoria III. Movimento di capitali. Parte straordinaria — Entrata, lire 2,928,800. Spesa, lire 3,586,000.

Differenza, - live 657,200.

Riassunto generale delle differenze. - Differenza della Categoria I, lire ».

Differenza della Categoria III, lire — **6**57,200.

Differenze totali, — lire 657,200.

#### ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e di ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Capitolo 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di

Capitolo 8. Spese d'imballaggio e trasporto di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo 10. Spese pel mantenimento delle infermiere presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.

Capitolo 11. Spese di cura negli ospedali militari ed in altri stabilimenti non dipendenti dal Corpo e di mantenimento dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie che non prestano servizio perchè ammalati

Capitolo 13. Restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo 14. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai: creditori.

Capitolo 17. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 88 del regolamento di Amministrazione.

Capitolo 27. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.

Capitolo 28. Pagamenti per conto di uf-

Capitolo 29. Pagamenti al Ministero dellaguerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuosee per titoli vari.

Capitolo 30. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla

Capitolo 31. Spesa a carico del fondo perla scoperta e repressione del contrabbando.

ELENCO N. 2.

Spese per indennità ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello-Stato, approva'o con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Capitolo 6. Acquisti e riparazioni di mobili ed attrezzi.

Capitolo 8. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.

Capitolo 10. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.

Capitolo 11. Spese di cura negli ospedali. militari ed in altri stabilimenti non dipendenti dal Corpo e di mantenimento dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti.

Capitolo 13. Restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale.

Capitolo 16. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 40 della legge organica.

Capitolo 17. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa.

del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 88 del regolamento di Amministrazione.

Capitolo 18. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie; indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio. Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi. Acquisto di pubblicazioni educative ed istruttive pel personale di truppa.

Capitolo 24. Pagamento di acconti di Massa, spese di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie.

Capitolo 25. Pagamento dei crediti di Massa.

Capitolo 29. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella Compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.

Capitolo 30. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

ALLEGATO ALLA TABELLA B.
Titolo I. Entrate ordinarie. — Categoria I.
Entrate effettive. — Massa del Corpo. — Redditi patrimoniali. — Capitolo 1. Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante rinvestimento dei premi di rafferma:

A) Consolidato 3.50 (già 3 75) per cento, lire 227,132.50.

B) Consolidato 3.50 per cento, lire 34,163.01.

Entrate diverse. — Capitolo 11: Vendita di mobili e proventi eventuali diversi:

- A) Vendita di mobili, lire 200.
- B) Vendita di libretti e scontrini ferroviari, lire 300.
- C) Vendita di stampati ed altri proventi diversi, lire 700.

ALLEGATO ALLA TABELLA C.
Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I.
Spese effettive. — Massa del Corpo. — Spese
d'amministrazione e diverse. — Capitolo 2.
Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario - Indennità al magazziniere, al controllore, ai comandanti di circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario (Spese fisse):

- A) Stipendio al personale del magazzino centrale del vestiario, lire 8,520.
- B) Indennità al magazziniere centrale e al controllore, lire 1,000.
- C) Indennità ai comandanti di circolo, dei riparti della legione allievi ed al comandante la scuola degli allievi ufficiali di Cas rta, per la gestione dei magazzini vestiario, lire 15,200.

Capitolo 3. Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario e medaglie di presenza ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo:

- A) Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione, lire 300.
- B) Spese d'ufficio e diverse pel magazzino centrale del vestiario, lire 1,600.
- C) Medaglie di presenza ai componenti il Consiglio d'amministrazione, lire 4,500.
- D) Medaglie di presenza alla Commissione di collaudo, lire 4,200.

Capitolo 12. Compensi per lavori straordinari nell'interesse dell' Amministrazione della Massa:

- A) Compensi al personale del magazzino centrale da versarsi al fondo di previdenza, lire 1,700.
- B) Compensi per lavori straordinari al personale dei Ministeri delle finanze e del tesoro, lire 5,100.

Spese d'istituto. — Capitolo 16. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 40 della legge organica:

- A) Spese per posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno o per sussidi scolastici equivalenti, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, lire 155,000.
- B) Sussidi straordinari ad ufficiali e militari di truppa in caso di eccezionale bisogno e sussidi vitalizi, temporanei e straordinari ai loro superstiti, lire 40,000.
- C) Sussidi temporanei ad individui del Corpo in licenza straordinaria od in aspettativa per ferite od infermità contratte in servizio ed a causa di esso, lire 2,000.
- D) Doti alle famiglie dei sottufficiali e delle guardie in occasione di matrimonio, lire 3,000.
- E) Concessioni ad exagenti del Corpo, lire 20,000.
- F) Premi straordinari ad individui del Corpo, che più si distinguono, o che siano

stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri, lire 10,000.

G) Assegni annessi alle croci al merito di servizio, lire 30,000.

Capitolo 17. Spese varie per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri, a' termini dell'articolo 88 del regolamento d'amministrazione (Spesa obbligatoria):

- A) Rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio od onorari ai medici ed altre spese diverse, lire 26,800.
- B) Provvista e rinnovazione di strumenti ed attrezzi ortopedici, cinti erniari ed altri oggetti di cura, lire 500.
- C) Acquisto di chinino ed altri medicinali, lire 2,200.
- D) Spese funebri, a' termini dell'articolo 88 del regolamento d'amministrazione, lire 500

Capitolo 18. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio – Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi – Acquisto di pubblicazioni educative ed istruttive per il personale di truppa:

- A) Indennità e compensi straordinari agli ufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie, lire 70,000.
- B) Indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per causa di servizio, lire 5,000.
- C) Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di divisa, derivante dalla esecuzione di speciali servizi, lire 2,000.
- D) Acquisto di pubblicazioni educative ed istruttive per il personale di truppa, lire 8,000.

## TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore. — Entrata ordinaria. Entrate effettive. — Capitolo 1. Proventi delle cure salsojodiche negli stabilimenti, lire 400,000. Capitolo 2. Proventi delle cure accessorie negli stabilimenti, lire 30,000.

Capitolo 3. Proventi della vendita d'acqua salsojodica naturale, lire 70,000.

Capitolo 4. Proventi della vendita del petrolio, lire 3,500.

Capitolo 5. Proventi della vendita del sale comune all'Amministrazione delle privative, lire 15,000.

Capitolo 6. Proventi della vendita di « acqua madre », lire 12,000.

Capitolo 7. Proventi della vendita di prodotti del laboratorio chimico annesso alla salina, lire 60,000.

Capitolo 8. Proventi dell'azienda del gas, lire 28,500.

Capitolo 9. Proventi della vendita d'acqua dolce, lire 8,000.

Capitolo 10. Entrate varie, lire 27,000.

Totale entrate effettive ordinarie, lire 654,000.

Entrate straordinarie – Movimento di capitali. — Capitolo 11. Somministrazione di fondi da parte della Cassa depositi e prestiti a' termini dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1914, n. 728, per memoria.

Totale generale, lire 654,000.

# TABELLA E.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore. — Spesa ordinaria – Spese effettive. — Capitolo 1. Personale direttivo: stipendi, lire 18,000.

Capitolo 2. Personale sussidiario e d'ufficio, lire 52,000.

Capitolo 3. Personale subatterno, di servizio e operaio: paghe e altri assegni, lire 136,000.

Capitolo 4. Indennità e compensi vari al Consiglio di vigilanza, al personale dell'Azienda e ad altri, lire 30,000.

Capitolo 5. Assicurazioni, lire 3,850.

Capitolo 6. Spese d'ufficio e d'amministrazione, lire 12,000.

Capitolo 7. Imposte e tasse, lire 10,500.

Capitolo 8. Spese di pubblicità, lire 35,000.

Capitolo 9. Svincoli ferroviari, spedizioni e trasporti, lire 13,500.

Çapitolo 10. Lavori per posa di condutture di distribuzione, lire 1,000.

Capitolo 11. Corrispettivi per occupazioni e altre servitù su suolo pubblico e privato, lire 1,000.

Capitolo 12. Spese di fitti, lire 19,000,

Capitolo 13. Contributi e concorsi di spesa, associazioni, esposizioni e sussidi, lire 10,000.

Capitolo 14. Spese legali, lire 200.

Capitolo 15. Restituzioni e rimborsi, per memoria.

Capitolo 16. Interessi e sconti passivi, per memoria,

Capitolo 17. Provvigioni varie, lire 1,000. Capitolo 18. Spese di manutenzione, lire

Capitolo 19. Spese d'illuminazione, energia elettrica e altre varie d'esercizio, lire 6,000.

Capitolo 20. Combustibile, lire 66,000.

Capitolo 21. Acquisto merci e materiale di consumo, lire 30,000.

Capitolo 22. Acquisto damigiane per esportazione acqua, lire 5,000.

Capitolo 23. Acquisto mobili, attrezzi e libri, lire 5,000.

Capitolo 24. Provviste di guardaroba, lire 17,000.

Capitolo 25. Quota annuale per la costituzione del fondo di riserva per gli esercizi futuri, lire 19,620.

Totale spesa effettiva ordinaria, lire 490,670.

Spesa straordinaria. — Spese effettive. — Capitolo 26. Spese di mano d'opera, assistenza ed altre per lavori di carattere eccezionale e demolizioni, lire 5,000.

Capitolo 27. Fondi per eventuali maggiori spese e per spese impreviste, lire 34,330.

Totale spesa effettiva straordinaria, lire 39,330.

Movimento di capitali. — Capitolo 28. Opere ed acquisti costituenti investimenti patrimoniali, per memoria.

Capitolo 29. Annualità di ammortamento delle somministrazioni di fondi fatte dalla Cassa depositi e prestiti a' termini dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1914, n. 728, lire 24,000.

Capitolo 30. Pagamento ad escomputo del debito verso il Tesoro, a' termini dell'articolo 4 della legge 19 luglio 1914, n. 728, lire 100,000.

Totale spese per movimento di capitali, lire 124,000.

Riassunto. — Spese ordinarie. — Spese effettive, lire 490,670.

Spese straordinarie. — Spese effettive, lire 39,330.

Movimento di capitali, lire 124,000. Totale generale, lire 654,000.

Riassunto degli stati di previsione della entrata e della spesa della gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore.— Parte ordinaria. — Entrate e spese effettive. — Entrata, lire 654,000.

Spesa, lire 490,670.

Differenza, + lire 163,330.

Parte straordinaria. — Entrale e spese effettive. — Entrata, lire ».

Spesa, lire 39,330.

Differenza, — lire 39,330.

Movimento di capitali. — Entrata, lire ». Spesa, lire 124,000.

Differenza, — lire 124,000.

Riassunto. — Parte ordinaria e straordinaria insieme. — Entrata, lire 651,000.

Spesa, lire 654,000.

Differenza, lire ».

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

Il Governo dal Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

### Art. 2.

L'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine della Amministrazione del fondo di massa del Corpo della regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo di massa,

aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Le reintegrazioni di somme nella spesa ed i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine saranno disposti con decreti del ministro delle finanze; i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste con decreti Reali proposti dal ministro delle finanze.

Gli stanziamenti dei capitoli dell'entrata e della spesa, inscritti per memoria negli anzidetti stati di previsione e riguardanti l'aumento o la diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, saranno determinati in fine di esercizio con decreto del ministro delle finanze, in corrispondenza coi risultati effettivi del conto del magazzino stesso.

È fatta facoltà al ministro delle finanze di aumentare con suoi decreti, in corrispondenza al bisogno, gli stanziamenti dei capitoli della spesa riguardanti la massa individuale.

(È approvato).

#### Art. 3.

Agli effetti di cui all'articolo 2 della legge 19 luglio 1914, n. 728, il bilancio speciale dell'Azienda degli stabilimenti termali di Salsomaggiore, per l'esercizio finanziario 1915-1916, è approvato in conformità alletabelle D ed E annesse alla presente legge.

(È approvato).

Viene ora un quarto articolo proposto dall'onorevole ministro del tesoro ed accettato dalla Giunta del bilancio.

Ne do lettura.

#### Art. 4.

Le somme che per ogni esercizio finanziario saranno versate dalle provincie di Novara e Venezia per l'acceleramento dei lavori di formazione del nuovo catasto a norma delle leggi 1º marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata (categoria Movimento di capitali) verranno, con decreto del ministro del tesoro, inscritte in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, al quale capitolo saranno attribuite le spese che sarà per incontrare l'Amministrazione del catasto per i lavori nelle anzidette provincie.

Le somme non impegnate in un esercizio resteranno inscritte nel rendiconto generale consuntivo al conto dei residui.

(È approvato).

Si procederà domani alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al giugno 1916.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916.

Si dia lettura del disegno di legge.

GUGLIELMI, segretario, legge: (V. Stampato n. 280-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale di questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cor-

CORNIANI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlate l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Brezzi rinunzia?...

BREZZI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Petrillo?...

PETRILLO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Merloni?...
MERLONI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonomi Ivanoe?...

BONOMI IVANOE. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Toscanelli?...

TOSCANELLI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Non vi sono altri oratori inscritti.

L'onorevole relatore desidera parlare? ALESSIO, relatore. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro del tesoro?...

CARCANO, ministro del tesoro. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dei capitoli, con l'avvertenza che quelli sui quali non vi siano oratori iscritti e nessuno chieda di parlare si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Oneri dello Stato. — Debiti perpetui. — Capitolo 1. Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262 (Spesa sobbligatoria), lire 283,406,108.18.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria), lire 4,801,579.97.

Capitolo 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria), lire 32,446,317.93.

Capitolo 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483 (S pesa obbligatoria), lire 33,017,234.82.

Capitolo 5. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia – Interessi (Spesa obbligatoria), lire 1,050,320.91.

Capitolo 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia – Interessi (Spesa obbligatoria), lire 987,174.64.

Capitolo 8. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali delle provincie napolitane (Spesa obbligatoria), lire 94,252.41.

Capitolo 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3<sup>a</sup> (S pesa obbligatoria), lire 593,259.25.

Debiti redimibili. — Capitolo 10. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro – Interessi (Spesa obbligatoria), lire 6,736,227.12.

Capitolo 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro – Interessi e premi, (Spesa obbligatoria), lire 9,165,298.83.

Capitolo 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorsotgovernativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299, (Spesa obbligatoria), lire 202,675.

Capitolo 13. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875 modificato coll'articolo 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia – Interessi, lire 23,224,248.50.

Capitolo 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) – Interessi (Spesa obbligatoria), lire 26,551,335.

Capitolo 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 – Interessi (Spesa obbligatoria), lire 5.721,575.

Capitolo 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articolo 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) – Interessi (Spesa obbligatoria), lire 1,458,250.

Capitolo 17. Obbligazioni 3,50 per cento netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi, (Spesa obbligatoria), lire 5,035,100.

Capitolo 18. Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228 – Interessi, (Spesa obbligatoria), lire 10,059,000.

Debiti variabili. — Capitolo 19. Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse), lice 316,500.

Capitolo 20. Interessi dei buoni del Tesoro ordinarii e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria), lire 15,000,000.

Capitolo 21. Interessi di buoni del Tesoro quinquennali di cui alle leggi 21 marzo 1912, n. 191, 29 dicembre 1911, n. 1352 e 4 gennaio 1914, n. 1, e spese di allestimento, di di negoziazione ed altre accessorie (Spesa obbligatoria), lire 53,557,100.

Capitolo 22. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 (Spesa obbligatoria), lire 784,875.

Capitolo 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria), lire 1,500,000.

Capitolo 24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi dell'art. 25 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, modificato dalla legge 29 dicembre 1912, n. 1346 (Spesa obbligatoria), lire 4,650,000.

Capitolo 25. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati con la legge 25 giugno 1905, n. 261 – Interessi (Spesa obbligatoria), lire 10,732,145.54.

Capitolo 26. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati con la legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria), lire 20,000,000.

Capitolo 27. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 – Interessi 3.75 per cento netto – (Spesa obbligatoria), lire 2,584,186.09.

Capitolo 28. Angualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a tutto l'eser-

cizio 1946-47 a forma dell'articolo 3 dell'allegato M approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 – Interessi (19a delle cinquanta annualità), lire 3,549,309.71.

Capitolo 29. Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1º luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530, per memoria.

Capitolo 30. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa obbligatoria), lire 13,670,770.70.

Capitolo 31. Sovvenzione annua con effetto dal 1º luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee A, B, C, D, alle. gato B, della legge 5 aprile 1908, n. 111, articolo 2, lire 2,700,000.

Capitolo 32. Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena; Pinerolo-Torre Pellice; Asti-Chivasso; Belluno-Cadore; Borgo San Lorenzo-Pontassieve e San Vito-Motta-Portogruaro), lire 2,050,000.

Capitolo 33. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Spesa obbligatoria), lire 7,400.

Capitolo 34. Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1973 alla Società sub-concessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani) pel riscatto della ferrovia stessa (diciannovesima e ventesima semestralità 1º gennaio al 31 dicembre 1915) leggi 14 luglio 1907, n. 494, e 9 luglio 1908, n. 424, ed atto di transazione 17 marzo 1909 approvato con decreto ministeriale 15 aprile successivo, lire 2,342,500.

Capitolo 35. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per le linee di concessione anteriore al 1888 (articolo 2, lettera 4, modificato dalla convenzione approvata con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324), lire 30,000,000.

Capitolo 36. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla convenzione 20 giugno 1888 (articolo 2, lettera B, della convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324), lire 9,053,689.90.

Capitolo 37. Annualità fissa dovuta alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 14 marzo 1954 ad estinzione del credito della Società stessa per il sovrapassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti (articolo 2, ultimo capoverso, della convenzione approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324), lire 162,838.26.

Capitolo 38. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle ferrovie complementari Velletri-Terracina; Sparanise-Gaeta; Genova-Asti; Avellino-Rocchetta S. Antonio; Cornia-Piombino e Cuneo-Saluzzo giusta la convenzione 21 giugno 1888, approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550, lire 8,261,386.53.

Capitolo 39. Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee Scordia-Caltagirone; Noto-Licata e del tronco di diramazione dalla stazione al porto di Siracusa di cui alla convenzione 20 giugno 1888, approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550, lire 4,911,013.

Capitolo 40. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria), lire 400,000.

Capitolo 41. Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, articolo 2), lire 105,000.

Debito vitalizio. — Pensioni ordinarie, indennità ed assegni. — Capitolo 42. Pensioni ordinarie (Spese fisse), lire 2,945,000.

Capitolo 43. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri, legalmente dovuti (Spesa obbligatoria), lire 32,000.

Capitolo 44. Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi dell'officina governativa carte-valori, lire 50,000.

Capitolo 45. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma, lire 2,460.

Pensioni straordinarie. — Capitolo 46. Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle

campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse, lire 22,000,000.

Capitolo 47. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537 e 4 giugno 1911, n. 486, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale (Spesa obbligatoria), lire 2,000,000.

Contributi alla Cassa Nazionale di previdenza e premi di assicurazione degli operai. — Capitolo 48. Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte valori da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori della officina stessa (Spesa obbligatoria), lire 8,000.

Capitolo 49. Contributo dello Stato pel personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso (Spesa obbligatoria), lire 7,000.

Dotazioni. — Capitolo 50. Dotazioni della Casa Reale, lire 15,050,000.

Capitolo 51. Dovario a Sua Maestà la Regina Margherita di Savoia, vedova di Sua Maestà il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393), lire 1,000,000.

Spese per le Camere legislative. — Capitolo 52. Spese pel Senato del Regno, lire 600,000.

Capitolo 53. Spese per la Camera dei deputati, lire 3,735,000.

Capitolo 54. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato, ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria), lire 872,000.

Spese generali di amministrazione. — Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 55. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse), lire 18,900.

Capitolo 56. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri-Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 1,320.

Capitolo 57. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 25,000.

Capitolo 58. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 12,000.

Corte dei conti. — Capitolo 59. Personale di ruolo (Spese fisse), lire 2,438,100.

Capitolo 60. Personale di ruolo – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 212,194.50.

Capitolo 61. Spese d'ufficio, lire 40,000. Capitolo 62. Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali, lire 14,000.

Capitolo 63. Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria, lire 30,000.

Capitolo 64. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami, lire 15,000.

Capitolo 65. Fitto di locali, lire 15,500. Capitolo 66. Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie, lire 25,000.

Capitolo 67. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provviso-riamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 43,000.

Ministero. — Capitolo 68. Personale di ruolo (Spese fisse), lire 3,519,428.

Capitolo 69. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse), lire 308,710.

Capitolo 70. Spese d'ufficio del Ministero; lire 95,240.

Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli. — Capitolo 71. Personale della Direzione generale. (Spese fisse), lire 99,150.

Capitolo 72. Personale di ruolo della Direzione generale – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 4,817.50.

Capitolo 73. Spese diverse inerenti al servizio di vigilanza, lire 1,450.

Avvocature erariali. — Capitolo 74. Personale di ruolo (Spese fisse), lire 1,292,371.

Capitolo 75. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 19,415.

Capitolo 76. Personale straordinario ed avventizio, soppresso.

Capitolo 77. Personale straordinario – Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), soppresso.

Capitolo 78. Spese d'ufficio (Spese fisse), lire 83,500.

Capitolo 79. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse), lire 58,850.

Intendenze di finanza. — Capitolo 80. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse), lire 2,529,953.

Capitolo 81. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri

economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 9,105.

Capitolo 82. Personale straordinario, lire 1,800.

Capitolo 83. Personale straordinario -Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 350.

Servizio del tesoro. - Capitolo 84. Personale della Delegazione del tesoro e degli uffici di gestione e controllo (Spese fisse), lire 1,680,397.

Capitolo 85. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 31,180.

Capitolo 86. Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni, lire 19,320.

Capitolo 87. Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori, lire 10,655.

Capitolo 88. Spese d'ufficio delle delegazioni del tesoro (Spese fisse), lire 23,000.

Capitolo 89. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori, lire 50,000.

Capitolo 90. Spese per i servizi del tesoro, lire 24,500.

Capitolo 91. Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, lire 1,500.

Capitolo 92. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria), lire 16,000.

Spese diverse. — Capitolo 93. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse), lire 10,219.50.

Capitolo 94. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle regie avvocattre erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Seese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 – Spese per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico della legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile

1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa, lire 200,000.

Camera dei Deputati

Capitolo 95. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria), lire 450,000.

Capitolo 96. Spese di commissione ed altre inesenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria), lire 10,000.

Capitolo 97. Spese per servizi del tesoro all'estero, per le degazioni all'estero, per l'applicazione dell'affidavit e per telegrammi di borsa, lire 40,000.

Capitolo 98. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria), lire 80,000,

Capitolo 99. Paghe ai diurnisti avventizi presso la Ragioneria generale dello Stato, lire 3,600.

Capitolo 100. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione e rimborso delle spese di viaggio ai funzionari delle Amministrazioni provinciali che prendono parte ad esami indetti dal Ministero - Rimborso di spese di viaggio ai funzionari della Corte dei conti addetti agli uffici distaccati della Corte medesima che si recano a Roma per esami, lire 120,000.

Capitolo 101. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio, lire 26,500.

Capitolo 102. Indennità ai funzionari degli archivi di Stato facenti parte di Commissioni per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del tesoro (Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163), lire 2,000.

Capitolo 103. Spese pel funzionamento della Commissione consultiva istituita con Regio decreto del 18 gennaio 1912, n. 56, allo scopo di disciplinare il servizio degli approvvigionamenti per le Amministrazioni dello Stato, lire 20,000.

Capitolo 104. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine), lire 120,000.

Capitolo 105. Rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bi-

Hancio (Articolo '17 del testo per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776) (Spesa d'ordine), per memoria.

Capitolo 106. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine), lire 60,000.

Capitolo 107. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico. le quali debbono stare a ·carico dello Stato (Spesa obbligatoria), lire 2,000.

Capitolo 108. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi, lire 65,000.

Capitolo 109. Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine), lire 5,000.

Capitolo 110. Spese postali, lire 6,000.

Capitolo 111. Spese di stampa, lire 113,000.

Capitolo 112. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri, lire 26,550.

Capitolo 113. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del tesoro (Spesa d'ordine), lire 600.

Capitolo 114. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dei creditori (Spesa obbligatoria), per

Capitolo 115. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale, lire 40,000.

Capitolo 116. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti, lire 27,000.

Capitolo 117. Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente lire 600,000 (articolo 15, comma a) legge 2 giugno 1910, n. 277, per memoria.

Capitolo 118. Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali già amministrate dal Ministero delle finanze eccedente il provento medio accertato nel biennio 1908-909 (articolo 15, comma b) legge .2 giugno 1910, n. 227, per memoria.

Capitolo 119. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del provento netto delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali (Articolo 15, comma c) legge 2 giugno 1910, n. 277, per memoria.

Capitolo 120. Quota del prodotta della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine), lire 60,000.

Capitolo 121. Sussidio da corrispondersi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili ed all'Istituto nazionale Umberto I per gli orfani degli impiegati subalterni e degli operai delle pubbliche amministrazioni (Articolo 19 della legge 19 giugno 1913, n. 141), lire 75,000.

Capitolo 122. Assegno a favore dell'orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'articolo 4 del Regio decreto 2 gennaio 1819 inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1449, lire 12,750.

Capitolo 123. Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612, per memoria.

Capitolo 124. Spese di ufficio e compenso di cui al Regio decreto 8 ottobre 1898, n. 442, al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Mercedi al personale straordinario adibito alla cassa speciale - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione di biglietti di Stato, lire 12,500.

Capitolo 125. Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato, lire 4,000.

Capitolo 126. Spese casuali, lire 16,000.

Spese per servizi speciali. – Regia zecca e monetazione. - Capitolo 127. Personale di ruolo (Spese fisse), lire 86,500.

Capitolo 128. Personale di ruolo - Indenni à di residenza in Roma (Spese fisse), lire 8,413.

Capitolo 129. Spese d'ufficio (Spese fisse), lire 4,000.

Capitolo 130. Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria) lire 550,000.

Capitolo 131. Accantonamento degli utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento di cui alla convenzione monetaria internazionale 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, devoluti al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (Legge 10 giugno 1909, n. 358, e articolo 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 888), lire 4,000,000.

Capitolo 132. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria, istituita con regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consigiio di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari, lire 30,000.

Capitolo 133. Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo (Spese fisse), lire 4,000.

Capitolo 134. Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse), lire 350.

Capitolo 135. Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola e per lavori straordinari, lire 20,000.

Officina per la fabbricazione delle cartevalori. — Capitolo 136. Personale (Spese fisse), lire 41,000.

Capitolo 137. Assegni, premi e sussidi agli assistenti controllori, agli incisori, agli scrivani e loro superstiti - Spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine), lice 260,000.

Capitolo 138. Mercedi, premi e sussidi agli operai e loro superstiti - Indennità straordinarie di cui all'articolo 19 del regolamento 18 novembre 1909, n. 755 - Spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine), lire 740,000.

Capitolo 139. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa dei biglietti di Stato, per le altre carte valori, e per le diverse lavorazioni affidate all'officina governativa (Spesa d'ordine), lire 2,600,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 140. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato del Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, lire 6,000,000.

Capitolo 141. Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 1,000,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi. — Capitolo 142. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili, (Spesa obbliggtoria), lire 500.

Capitolo 143. Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (articolo 13 legge 25 giugno 1906, n. 255) (Spesa obbligatoria), lire 10,000.

Capitolo 144. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria), lire 8,000.

Capitolo 145. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 – articolo 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400, e articolo 2 della convenzione 8 febbraio 1908, approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351. (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50) (Spesaobbligatoria), lire 200,000.

Capitolo 146. Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti quale differenza fra il saggio normale e quello di favore sul prestito concesso al comune di Parma ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9. (Settima delle cinquanta annualità), lire 10,560.

Capitolo 147. Canone dello Stato nellamisura dell' 1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei:

depositi e prestiti, di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320. (Ottava delle cînquanta annualità) (Scadenza 1º luglio di ciascun anno), lire 216.043.87.

Capitolo 148. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1º della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'articolo 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, numero 318, leggi 5 luglio 1908, n. 351, e 12 luglio 1912, n. 783, per memoria.

Capitolo 149. Interessi 4 per cento doduti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione di lire 12,540,000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763) (Spesa ob bligatoria), lire 270,000.

Capitolo 150. Interessi al 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione di lire 8,222,000, occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia Cheren-Agordat e per l'acquisto del materiale di trazione e rotabile (articolo 1º della legge 22 giugno 1913, n. 765) (Spesa obbligatoria), lire 30,000.

Capitolo 151. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato dell'annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti, a forma della stessa legge (5ª rata) (Spesa obbligatoria), lire 5,677,726.80.

Capitolo 152. Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari – Trentaquattresima delle quaranta annualità dovute ai termini delle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646; 23 dicembre 1888, n. 5858; 19 febbraio 1903, n. 53 e 5 luglio 1908, n. 374, lire 300,000.

Capitolo 153. Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1,000, di che all'articolo 1, comma 2, della legge 4 giugno 1899, n. 191 (articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483), lire 1,000,000.

Capitolo 154. Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'articolo 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390, e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'articolo 28 della legge stessa (Spesa obbligatoria), lire 5,000.

Capitolo 155. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (Articolo 3 della legge 14 luglio 1907), n. 538 (Spesa obbligatoria), lire 200,000.

Capitolo 156. Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, sull'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (articolo 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355) (Spesa obbligatoria), lire 90,000.

Capitolo 157. Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali instituite con i regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (Legge 16 giugno 1907, n. 385), lire 90,000.

Capitolo 158. Somma da erogare nei sensi di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rimborso delle sovrimposte comunali e provinciali abbuonate a sensi dell'articolo 74 della legge 13 luglio 1910, n. 466, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o inabitabili non minore del 50 per cento, lire 1,200,000.

Capitolo 159. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 244 del testo unico approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261 (Spesa obbligatoria), lire 250,000.

Capitolo 160. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui

concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (articolo 119 del testo unico approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261 (Spesa obbligatoria), lire 500,000.

Capitolo 161. Somma da versare all'Unione edilizia messinese ai sensi dell'articolo 337 del testo unico approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e 10 del Regio decreto 18 giugno 1914, n. 700 (Spesa obbligatoria), lire 50,000.

Capitolo 162. Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2°, della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria), lire 20,000.

Capitolo 163. Contributo ad unico soluzione non superiore alle lire 1,000 per le costruzioni o riparazioni eseguite o da eseguire dai proprietari danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nell'Irpina (articolo 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 164. Rimborso di sovrimposta a favore delle provincie di Avellino, Potenza e Salerno e dei comuni delle provincie medesime di cui all'elenco approvato con Regio decreto 23 settembre 1910, n. 716, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 (articolo 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 165. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa obbligatoria), lire 2,000.

Capitolo 166. Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (articolo 15 della legge 11 dicembre 1915, n. 855). (Spesa ripartita - 6º delle dieci annualità), lire 250,000.

Capitolo 167. Somma da corrispondere all'Unione Edilizia Messinese per la costruzione in Messina di case economiche (articolo 339 del testo unico approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e 24 del Regio decreto 18 giugno 1914, n. 700), lire 700,000.

Capitolo 168. Somministrazione all'Unione Edilizia Messinese dei fondi per acquisto di aree in Messina nel perimetro del piano regolatore (articolo 325 del testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 169. Somministrazione all'Unione Edilizia Messinese dei fondi occorrenti per la costruzione delle case ad uso
degli impiegati dello Stato, nonchè per
l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative (articolo 24 del decreto legge 18 giugno 1914, n. 700) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 170. Somministrazione all'Ente Edilizio di Reggio Calabria dei fondi occorrenti per la costruzione delle case ad uso degli impiegati dello Stato, nonchè per l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative (articolo 24 del decreto-legge 19 giugno 1914, n. 700 (S pesa obbligatoria) per memoria.

Capitolo 171. Contributo dello Stato in ragione del 15 per cento nel pagamento della annualità del mutuo che il comune di Cosenza è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione del piano regolatore (articolo 4 della legge 30 giugno 1912, n. 746) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 172. Rimborso al comune di Castiglione di Sicilia danneggiato dalla eruzione dell'Etna della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossi nel 1910 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata nel periodo di cinque anni dal settembre 1911 (articolo 10 della legge 12 luglio 1912, numero 772) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 173. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria), lire 10,000.

Capitolo 174. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota di ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20,000 che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti (articolo 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772 (S pesa obbligatoria), lire 437.57.

Capitolo 175. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni al comune di Castiglione di Sicilia delle somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai sensi dell'articolo 22 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 176. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'articolo 1, lettere b) e d) del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta (articolo 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 e 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 177. Contributo de lo Stato nella misura del 50 per cento ai privati ed agli istituti pubblici di beneficenza che, avendo diritto al mutuo di favore di cui all'articolo 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, abbiano provveduto direttamente a proprie spese alle opere ivi previste (articolo 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 178. Contributo diretto dello Stato in unica soluzione non superiore alle lire 1,000 per le opere eseguite o da eseguirsi di cui all'articolo 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (articolo 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772 e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria), per memoria).

Capitolo 179. Contributo diretto dello Stato non superiore alle lire 1,000 per le opere eseguite o da eseguirsi a mente degli articoli 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772 (articolo 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 180. Concorso dello Stato sui

mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910 (articolo 1º della legge 31 luglio 1911, n. 841 e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 722) Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 181. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento per le riparazioni eseguite dai proprietari o loro aventi causa agli edifici danneggiati dal terremoto del 1908, quando l'importo di queste non superi le lire 2,000 (articolo 310 del testo unico approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e articolo 41 del Regio decreto 18 giugno 1914, n. 700). (Spesa obbligatoria), lire 200,000.

Capitolo 182. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento e nei limiti dell'articolo 1º della legge 13 luglio 1910, n. 466, ai proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati (articolo 15 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito nella legge 6 luglio 1912, n. 801) (Spesa obbligatoria), lire 10,000.

Capitolo 183. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione messinese per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento dei mutui per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni di edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 324, comma 2º e 331 e seguenti del testo unico approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261 (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 184. Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311 (Spesa obbligatoria), lire 3,000.

Capitolo 185. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli Istituti pubblici di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli Stabilimenti termali, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (articolo 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa obbligatoria), lire 15,000.

Capitolo 186. Contributo diretto ad unica soluzione non superiore a lire 1,000 per le

opere eseguite o da eseguirsi di cui all'articolo 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311 (articolo 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 187. Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dai comuni danneggiati dal terremoto dell' 8 maggio 1914 (articolo 5 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 188. Concorso dello Stato nel pagamento delle semestralità sui mutui per riparazione o ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 (articolo 6 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 189. Contributo rateale dello Stato in ragione del 50 per cento della spesa a favore dei proprietari che abbiano costruito o riparato con propri mezzi gli edifici danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 (articolo 7 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 190. Contributo ad unica soluzione non superiore a lire 1,000 per le costruzioni o riparazioni eseguite o da eseguirsi agli edifici danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 (articolo 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 191. Rimborso a favore dei comuni danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 della differenza fra la sovraimposta fabbricati deliberata pel 1914 alla data del disastro e la sovraimposta che sarà applicata nel periodo di dieci anni (articolo 15 della legge 19 luglio 1914, n. 761) (Spesa obbligatoria), per, memoria.

Capitolo 192. Somma da corrispondere al comune di Torino per la costruzione della nuova sede dell'Officina governativa delle carte-valori, a termini della convenzione 23 aprile 1912, approvata con la legge 30 giugno 1912, n. 747 (Spesa ripartita – terza delle dieci annualità), lire 400,000.

Spese per la beneficenza romana. — Capitolo 193. Contributo del tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (articolo 11 della legge 30 luglio 1896, numero 343), lire 230,000.

Capitolo 194. Contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (articolo 11 della legge 30 luglio 1896, numero 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321), lire 970,000.

Capitolo 195. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria), lire 300.000.

Capitolo 196. Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riun ti di Roma (legge 31 maggio 1900, n. 211), lire 300,000.

Capitolo 197. Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321, e regolamento 5 marzo 1905, n. 186 e articolo 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 1,500,000.

Capitolo 198. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (Settima delle cinquanta annualità), lire 530,672.28.

Capitolo 199. Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma in ragione di tre lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 ai sensi e alle condizioni indicate nell'articolo 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286), per memoria.

Capitolo 200. Corresponsione all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il comune (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286), per memoria.

Spese diverse. — Capitolo 201. — Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a 6,000 lire destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine), lire 240,000.

Capitolo 202. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provin-

cie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli i teressi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 percento da estinguersi in 25 anni ) Spesa d'ordine), lire 1,600,000.

Capitolo 203. Restituzione di quote presuntivamente indebite od inesigibli riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860, lire 2,780.

Capitolo 204. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'articolo 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine), lire 1,000.

Capitolo 205. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria), lire 25,000.

Capitolo 206. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1906, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria), per memoria.

Capitolo 207. Costruzione dell'edificio destinato a sede della Corte dei conti (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita), per memoria).

Capitolo 208. Somma da pagarsi per la cessione al Tesoro dello Stato di quote di indenuità dovute dalla Cina a Missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 553, per memoria.

Capitolo 209. Somma da pagarsi alle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Traviso, Udine, Verona, Vicenza, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo sociale » delle provincie Lombardo-Venete, in conformità al riparto stabilito dalla convenzione 24 novembre 1910, approvata con la legge 23 aprile 1911,

n. 373 (Spesa ripartita - 6ª rata delle 7 rate), lire 900,000.

Capitolo 210. Compensi al personale di ruolo ed avventizio delle Delegazioni del Tesoro per lavori straordinari determinati dai provvedimenti di cui alla legge 4 giugno 1911, n. 487, lire 20,000.

Capitolo 211. Compensi al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza per lavori straordinari determinati da deficienza numerica del personale medesimo, lire 20,000.

Capitolo 212. Spesa per demonetazione delle monete di nichelio misto da centesimi 20, delle monete di nichelio puro da centesimi 25 e di monete di bronzo da centesimi 5 e 10 e per l'acquisto di tondelli e spese relative occorrenti per l'emissione di monete di nichelio puro da centesimi 20 e da centesimi 10 (legge 9 luglio 1905, numero 363, e articolo 4 della legge 9 luglio 1914, n. 659), lire 250,000.

Categoria III. Movimento di capitali. — Estinzione di debiti. — Capitolo 213. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1º dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvate colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento, lire 9,935,962.62

Capito o 214. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria), lire 2,852.418.75.

Capitolo 215. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 – Ammortamento (Spesa obbligatoria), lire 1,300.000.

Capitolo 216. Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Ammortamento (Spesa obbligatoria), lire 3,480,000.

Capitolo 217. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbli atoria), lire 3.732,900.

Capitolo 218. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno – Ammortamento (Spesa obbligatoria), lire 2,540,000.

Capitolo 219. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento, lire 5,100,000,

Capitolo 220. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria), lire 229,500.

Capitolo 221. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12.000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892. numero 299 - Ammortamento (Spesa obbligatoria), lire 73,500.

Capitolo 222. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria), lire 40,000.

Capitolo 223. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvato coll'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, numero 339 - Ammortamento (18ª delle 50 annualità), lire 1,450,690.29.

Capitolo 224. Quota d'ammortamento dei buoni del Tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323), lire 1,705,000.

Capitolo 225. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 Ammortamento 1ºgen aio e 1ºluglio 1915 (Spesa obbligatoria), lire 5,298,074.46.

Capitolo 226. Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (articolo 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261 ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731), per memoria.

Capitolo 227. Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1º gennalo ed al 1º luglio 1915 (Spesa obbligatoria), lire 8 milioni 699,474.49.

Capitolo 228. Rimborso del capitale vigente dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (Legge 23 dicembre 1906, numero 638 ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731), per memoria.

Capitolo 229. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'articolo 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 (Ammortamento al 1º gennaio 1916) (Spesa obbligatoria), lire 1,291,394.66.

Capitolo 230. Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per i. mutuo di lire 3,800,000 concesso al Ministero degli esteri per spese di acquisto, adattamento e arredamento dei due palazzi ad uso di sede della Regia Ambasciata di Pietroburgo e Costantinopoli (articolo 4 della legge 7 luglio 1910, n. 402) (5ª delle dieci annualità; scadenza 15 luglio di ogni anno), lire 468,505.59.

Capitolo 231. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti del fondo in oro in rappresentanza dei biglietti di Stato, prelevato

dalla Cassa medesima ai sensi della legge 19 giugno 1913, n. +37, per memoria.

Riscatti di ferrovie. — Capitolo 232. Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, lire 2,422,082.34.

Capitolo 233. Provvisionale di riscatto della ferrovia Livorno-Vada, autorizzata con la legge 23 maggio 1912, n. 513, lire 545,533.94

Somministrazione di fondi alla Colonia Eritrea per la costruzione delle ferrovie Asmara-Cheren e Cheren-Agordat. — Capitolo 234. Somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763), lire 1,000,000.

Capitolo 235. Somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia da Cheren ad Agordat e per l'acquisto del relativo materiale di trazione e rotabile (articolo 1 della legge 22 giugno 1913, n. 765), lire 1,000,000.

Anticipazione all'azienda delle ferrovie dello Stato. — Capitolo 236. Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1º luglio 1905 e far fronte all'aume to del raffico (leggi 23 dicembre 1906, n. 638 e 7 luglio 1907, n. 429, articolo 22 con l'aggiunta di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372), lire 75,000,000.

Capitolo 237. Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterra ea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articolo 1 della legge 25 giugno 195, n. 261, e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048), per memoria.

Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali. — Capitolo 238. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilità dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 d lla convenzione 15 ge naio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, e legge 5 luglio 1908, n. 351, per memoria.

Capitolo 239. Anticipazione alla Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai

comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286), lire 1,000,000.

Capitolo 240. Antic pazione da parte del tesoro dello Stato alla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute dal comune di Napoli, giusta l'articolo 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (Sesta delle dieci annualità), per memoria.

Capitolo 241. Somma da corrispondersi alla Camera agrumaria di Messina per gli scopi di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 492 (Spesa ripartita – Terza delle dieci rate), lire 200,000.

Partite che si compensano coll'entrata. — Capitolo 242. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine), lire 170,000.

Capitolo 243. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali ven ono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine), lire 5,085,666.

Capitolo 244. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine), per memoria.

Capitolo 245. Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all'articolo 2 del a Convenzione addizionale 16 febbraio 1906, resa esecutoria con la legge 20 luglio 1906, n. 446 (Nona delle einquanta annualità), lire 9,310.04.

Capitolo 216. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti p r ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del r golamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla p gnorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche (Spesa d'ordine), lire 1,600,000.

Capitolo 247. Verramenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche (Spesa d'ordine), lire 360,000.

Capitolo 248. Somma spettante all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi del fondo di proprietà del tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101 e dell'articolo 3 lettera h della legge 9 luglio 1908, n. 418, lire 3,700,000.

Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie. — Capitolo 249. Somme da versa si in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giug o 1911, n. 543 (Spesa d'ordine), lire 955,000.

Versamenti a costituzione di fondi speciali.

— Capitolo 250. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 e articolo 2 della legge 26 giugno 1913, n. 812 (Spesa obbligatoria e d'ordine), l re 102,500.

Categoria IV. Partite di giro. — Servizi diversi. — Capitolo 251. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso (Spesa d'ordine), lire 5,017 50.

Capitolo 252. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo (Spesa d'ordine), lire 20,737.50.

Capitolo 253. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative, lir 499,952.67.

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Oneri dello Stato. — Debiti perpetui, lire 359,621,248.11.

Debiti redimibili, lire 88,153,709.45.

Debiti variabili, lire 186,338,714.73.

Debito vitalizio, lire 27,044,460.

Dotazioni, lire 16,050,000.

Spese per le Camere legislative, lire 5 milioni 207,000.

Spese generali di amministrazione. — Presidenza de Consiglio dei ministri, lire 57,220.

Corte dei conti, lire 2 832,794.50

Ministero, lire 3,923,378.

Vigilanza sugli istituti di emissione, sui servizi del Tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli, lire 105,417.50.

Avvocature erariali, lire 1,454,136.

Intendenze di finanza, lire 2,541,208.

Servizio del Tesoro, lire 1,856,462.

Spese diverse, lire 1,607,719.50.

Spese per servizi speciali. — Regia zecca e monetazione, lire 4,703,263.

Officina per la fabbricazione delle cartevalori, lire 3,641,000.

Fondo di riserva, lire 7,000,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 712,137,730.79.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Contributi, concorsi, rimborsi e sussidi, lire 11,718,268.24.

Spese per la beneficenza romana, lire 3,830,672.28.

Spese diverse, lire 3,058,780.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 18,607,720.52.

Categoria III. Movimento di capitali. — Estinzione di debiti, lire 48,216,420.86.

Biscatti di ferrovie, lire 2,967,616.28.

Somministrazione di fondi alla Colonia Eritrea per la costruzione delle ferrovie Asmara-Cheren e Cheren-Agordat, lire 2,000,000.

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato, lire 75,000,000.

Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali, lire 1,200,000.

Partite che si compensano coll'entrata, lire 10,924,976.04.

Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie, lire 955,000.

Versamenti a costituzione di fondi speciali, lire 102,500.

Totale della categoria terza della parte straordinaria, lire 141,366,513.18.

Totale del titolo II. Spesa straordinaria, lire 159,974,233.70.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 872,111,964.49.

Categoria IV. Partite di giro, lire 525 mila

Riassunto per categorie. - Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 730,745,451.31.

Categoria III. Movimento di capitali (Parte straordinaria), lire 141,366,513.18.

Totale spese reali, lire 872,111,964.49.

Categoria IV. Partite di giro, lire 525 mila

Totale generale a cui ascende il bilancio del tesoro, lire 872,637,672.16.

Lo pongo ha partito.

(E approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nel qui unito elenco A.

Si dia lettura dell'elenco annesso a questa articolo.

## ELENCO A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884. n. 2016.

Ministero del Tesoro. — Capitolo 1. Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento.

Capitolo 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza

Capitolo 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483.

Capitolo 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.

Capitolo 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.

Capitolo 8. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle provincie napolitane.

Capitolo 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª.

Capitole 10. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi.

Capitolo 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.

Capitolo 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire

12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.

Capitolo 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, numero 3048) - Interessi.

Capitolo 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 – Interessi.

Capitolo 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) – Interessi.

Capitolo 17. Obbligazioni 3.50 per cento netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi.

Capitolo 18. Obbligazioni 3 per cento netto create con legge 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi.

Capitolo 20. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione

Capitolo 21. Interessi sui buoni del Tesoro quinquennali di cui alle leggi 21 marzo 1912, n. 191, 29 dicembre 1912, n. 1352, e 4 gennaio 1914, n. 1, e spese di allestimento, di negoziazione ed altre accessorie.

Capitolo 22. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.

Capitolo 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

Capitolo 24. Interessi dell' 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi dell'art. 25 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, modificato dalla legge 29 dicembre 1912, n. 1346.

Capitolo 25. Certificati ferroviarii di credito 3.65 per cento netto creati colla legge 25 giugno 1905, n. 261 – Interessi.

Capitolo 26. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.

Capitolo 27. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 – Interessi 3.75 per cento netto.

Capitolo 30. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.

Capitolo 33. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Go-

verno con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.

Capitolo 40. Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza didetta città (Legge 12 maggio 1901 n. 164).

Capitolo 43. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 47. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte a termini delle leggi 14 luglio 1907, n. 537 e 4 giugno 1911, n. 486, riguardanti le pensioni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale.

Capitolo 48. Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa.

Capitolo 49. Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso.

Capitolo 54. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.

Capitolo 92. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.

Capitolo 95. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Capitolo 96. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.

Capitolo 98. Allestimento dei titoli del Debito pubblico – Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina cartevàlori e per comprovarne la legittimità della circolazione.

Capitolo 104. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.

Capitolo 105. Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto

crediti per condannè pronunciate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bilancio (articolo 17 del testo per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776).

Capitolo 106. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo 107. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

Capitolo 109. Telegrammi da spedire all'estero.

Capitolo 113. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.

Capitolo 114. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 120. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1934, n. 67).

Capitolo 130. Spese d'esercizio della zecca.

Capitolo 137. Assegni premi e sussidi agli assistenti controllori, agli incisori, agli scrivani e loro superstiti – Spese sanitarie, ed altre diverse.

Capitolo 138. Mercedi, premi e sussidi agli operai e loro superstiti – Indennità straordinarie di cui all'articolo 19 del regolamento 18 novembre 1909, n. 755 – Spese sanitarie ed altre diverse.

Capitolo 139. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa dei biglietti di Stato, per le altre carte-valori e per le diverse lavorazioni affidate alla officina governativa.

Capitolo 142. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

Capitolo 143. Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (articolo 13 legge 25 giugno 1906, n. 255).

Capitolo 144. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento di mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cunco ed ai comuni delle medesime, in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.

Capitolo 145. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quelto di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 – articolo 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400, e articolo 2 della convenzione 8 febbraio 1908, approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50).

Capitolo 149. Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione di lire 12,540,000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763).

Capitolo 150. Interessi al 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dill'anticipazione di lire 8,222,000, occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia Cheren Agordat e per l'acquisto del materiale di trazione e rotabile (art. 1º della legge 22 giugno 1913, n. 765).

Capitolo 151. Ani ualità da pagarsi alla Cassa depositi prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato, ai sei si dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1911, n. 55, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge.

Capitolo 154. Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei Comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'articolo 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390, e corrispondenti all'ammontare delle sovrim-

posto comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3º, 4º, 5° e 6º dell'articolo 28 della legge stessa.

Capitolo 155. Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (Art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538).

Capitolo 156. Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, sull'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (articolo 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355).

Capitolo 159. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 244 del testo unico approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261).

Capitolo 160. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908 per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 119 del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261).

Capitolo 161. Somma da versare a'l'Unione edilizia messinese ai sensi dell'articolo 337 del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e 1º del regio decreto 18 giugno 1914, n. 700.

Capitolo 162. Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti (art. 2 e 8, comma 2, della legge 13 luglio 1910, n. 467).

Capitolo 163. Contributo ad unica soluzione non superiore alle lire 1,000 per le costruzioni o riparazioni eseguite o da eseguire dai proprietari danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nella provincie di

Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nell'Irpina (articolo 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Capitolo 164. Rimborso di sovrimposta a favore delle provincie di Avellino, Potenza e Salerno e dei comuni delle provincie medesime di cui all'elenco approvato con regio decreto 23 settembre 1910, n. 716, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 (articolo 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467).

Capitolo 165. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467).

Capitolo 168. Somministrazione all'Unione edilizia messinese dei fondi per acquisto di aree in Messina nel perimetro del piano regolatore (articolo 325 del testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261).

Capitolo 169. Somministrazione all'Unione edil zia messinese dei fondi per la costruzione delle case ad uso d gli impiegati dello Stato, nonchè per l'acquisto e l'espropriazione delle aree relative (articolo 24 del decreto-legge 18 giugno 1914, n. 700).

Capitolo 170. Somministrazione all'Ente edilizio di Reggio Calabria dei fondi per le costruzioni delle case ad uso degli impiegati dello Stato, nonchè per l'acquisto e l'esprepriazione delle aree relative (articolo 24 del decreto-leggs 18 giugno 1914, n. 700).

Capitolo 171. Contributo dello Stato in ragione del 15 per cento nel pagamento dell'annualità del mutuo che il comune di Cosenza è autorizzato a contrarie con la Cassa dei depositi e prestiti per l'esecuzione del piano regolatore. (Art. 4 della legge 30 giugno 1912, n. 746).

Capitolo 172. Rimborso al comune di Castiglione di Sicilia danneggiato dalla eruzione dell'Etna della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossi nel 1910 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata nel periodo di 5 anni dal settembre 1911. (Art. 10 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Capitolo 173. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa dei depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del regio de-

creto 21 dicembre 1911, n. 471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.

Capitolo 174. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20 mila che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti. (Art. 9 della legge 22 luglio 1912, n. 772).

Capitolo 175. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni al comune di Castiglione di Sicilia delle somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.

Capitolo 176. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'articolo 1, lettere b) e d) del regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta. (Art. 6 del regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Capitolo 177. Contributo dello Stato nella misura del 50 per cento ai privati ed agli istituti pubblici di beneficenza che, avendo diritto al mutuo di favore di cui all'articolo 6 del regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, abbiano provveduto direttamente a proprie spese alle opere ivi previste. (Art. 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Capitolo 178. Contributo diretto dello Stato in unica soluzione non superiore alle 1,000 lire per le opere eseguite o da eseguirsi di cui all'articolo 6 del Regio decreto 21 dicembre 1912, n. 761 (articolo 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772, e 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Capitolo 179. Contributo diretto dello Stato non superiore alle lire 1,000 per le opere eseguite o da eseguirsi a mente degli articoli 1º della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772 (articolo 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Capitolo 180. Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910. (Art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Capitolo 181. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento per le riparazioni eseguite dai proprietari e loro aventi causa agli edifici danneggiati dal terremoto del 1908, quando l'importo di queste non superi le lire 2,000. (Art. 310 del testo unico approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e art. 41 del Regio decreto 18 giugno 1914, n. 700).

Capitolo 182. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento e nei limiti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ai proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati. (Art. 15 del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito nella legge 6 luglio 1912, n. 801).

Capitolo 183. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione messinese per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento dei mutui per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 324 comma 2°, e 31 e seguenti del testo unico approvato con Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.

Capitolo 184. Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mu'ui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali danneggiate dalle alluvioni, dai nub fragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 per le opere di cui all'articolo 4 della legge 13 aprile 1911, n. 311.

Capitolo 185. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti dai privati e dagli Istituti pubblici di beneficenza per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali, nonchè pel ripristino della cultura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio (art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311).

Capitolo 186. Contributo diretto ad unica soluzione non superiore a lire 1,000 per le opere eseguite o da eseguirsi di cui all'articolo 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311 (articolo 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Capitolo 187. Contributo dello Stato nelle spese per il pagamento degli interessi sui mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dai comuni danneggiati dal terremoto dell' 8 maggio 1914 (articolo 4 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Capitolo 188. Concorso dello Stato nel pagamento delle semestralità sui mutui per riparazione o ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 (articolo 6 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Capitolo 189. Contributo rateale dello Stato in ragione del 50 per cento della spesa a favore dei proprietari che abbiano costruito o riparato con propri mezzi gli edifici danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 (articolo 7 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Capitolo 190. Contributo ad unica soluzione non superiore a lire 1,000 per le costruzioni o riparazioni eseguite o da eseguirsi agli edifici danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 (articolo 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Capitolo 191. Rimborso ai comuni danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 della differenza fra la sovraimposta fabbricati deliberata pel 1914 alla data del disastro e la sovraimposta che sarà applicata nel periodo di 10 anni (articolo 15 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Capitolo 195. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

Capitolo 201 Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni, autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Capitolo 202. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulla anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni.

Capitolo 204. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'articolo 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.

Capitolo 205. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.

Capitolo 206. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.

Capitolo 214. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

Capitolo 215. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 – Ammortamento.

Capitolo 216. Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 – Ammortamento.

Capitolo 217. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro – Ammortamento.

Capitolo 218. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.

Capitolo 220. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) – Ammortamento.

Capitolo 221. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo – Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 – Ammortamento.

Capitolo 222. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.

Capitolo 225. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1915.

Capitolo 227. Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1915).

Capitolo 229. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1º gennaio 1916.

Capitolo 242. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme

versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo 243. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Capitolo 244. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione dei titoli di debiti redimibili convertiti.

Capitolo 246. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per citenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.

Capitolo 247. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.

Capitolo 249. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

Capitolo 250. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 e art. 2 della legge 26 giugno 1913, n. 812.

Capitolo 251. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.

Capitolo 252. Rendità di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo.

Ministero delle finanze. — Capitolo 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo 22. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i varii servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle cartevalori.

Capitolo 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.

Capitolo 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.

Capitolo 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 34. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.

Capitolo 42. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.

Capitolo 43. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.

Capitolo 54. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio. (Tasse sugli affari).

Capitolo 56. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario Articolo 6, allegato G legge 8 agosto 1895, n. 486. (Idem).

Capitolo 67. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).

Capitolo 70. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).

Capitolo 71. Spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche. (Idem).

Capitolo 72. Restituzioni e rimborsi. (1dem).

Capitolo 73. Spesa per il pagamento ai comuni ed alle provincie della quota loro spettante sul provento della tassa sugli auomobili (legge 17 luglio 1.10, n. 569, articolo 20, e legge 6 luglio 1912, n. 767, articolo 11) e per il pagamento ai comuni della
quota loro spettante sul prodotto della tassa
sugli autoscafi (articolo 7 del decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1153).

Capitolo 74. Spese per il pagamento ai comuni della quota loro spettante sul provento delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi (articolo 6 del decreto legislativo 12 novembre 1914, n. 1233).

Capitolo 75. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'articolo 91 del regolamento 9 agosto 1910, n. 796. (Idem).

Capitolo 76. Spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi. (Idem).

Capitolo 77. Spese per l'accertamento, la riscossione, il controllo e l'amministrazione delle tasse di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi (articolo 6 del decreto legislativo 12 novembre 1914, n. 1233).

Capitolo 88. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).

Capitolo 90. Restituzioni e rimborsi (Idem).

Capitolo 91. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.

Capitolo 94. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).

Capitolo 98. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).

Capitolo 100. Fitti di canoni ed annualità passive (Idem'.

Capitolo 101. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).

Capitolo 102. Spese di coazioni e di liti (Idem).

- Capitolo 103. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).

Capitolo 106. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Capitolo 107. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico. Capitolo 108. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).

Capitolo 109. Spese di coazioni e di liti, risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo 110. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.

Capitolo 120. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, articoli 21, 80 e 98 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per il nuovo catasto ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, per gli antichi catasti. (Imposte dirette).

Capitolo 122. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per lavori di statistica e per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

Capitolo 124. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo 125. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Capitolo 126. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

Capitolo 127. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

Capitolo 128. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile.

Capitolo 129. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.

Capitolo 130. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).

Capitolo 131. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sevrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta corcessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Capitolo 132. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. — (Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Capitolo 133. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1914-1915 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).

Capitolo 144. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza. Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.

Capitolo 147. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.

Capitolo 151. Spese di giustizia per liti civili sostenute dall'amministrazione per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Guardia di finanza).

Capitolo 163 Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle)

Capitolo 164. Spese di giustizia penale – Indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali — Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali — Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi compresi fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Capitolo 169. Competenze ai membri delle Commissioni (Imposte di fabbricazione).

Capitolo 170. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri; e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione.

Capitolo 171. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

Capitolo 172. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.

Capitolo 184. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo 188. Restituzione di diritti all'esportazione.

Capitolo 189. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova e al comune di Savona di quelle riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo 192. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli-Art. 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902. n. 25, corrispondenti all'articolo 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

Capitolo 194. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa compresa la maggior quota da corrispondersi al comune sul reddito derivante dall'applicazione dell'art. 8 della legge 25 giugno 1913, n. 757.

Capitolo 195. Quota spettante al comune di Roma sull'utile netto del dazio consumo di Roma, giusta l'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, l'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e l'articolo 6 della legge 15 luglio 1911, n. 755.

Capitolo 205. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).

Capitolo 206. Spese di giustizia penale – Indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali – Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali – Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra

quelle processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).

Capitolo 213. Acquisto di macchinario; provvista di carta; spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi.

Capitolo 214. Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.

Capitolo 215. Vincite al lotto.

Capitolo 222 Paghe al personale ausiliario, di sorveglianza e di scrittura ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per incarichi.e servizi speciali; gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio, mercedi agli operai ammalati; ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

Capitolo 223. Pensione e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 10 giugno 1904, n. 259.

Capitolo 224. Paghe al personale ausiliario, di sorveglianza, di scrittura e di custodia, ai verificatori subalterni ed agli operai delle coltivazioni; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa nazionale di maternità.

Capitolo 228. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi e per il

funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio d'informazioni sulla cultura e sul commercio del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma della legge 14 luglio 1887, n. 4713 (serie 3<sup>a</sup>).

Capitolo 229. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.

Capitolo 237. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Capitolo 240. Paghe al personale ausiliario, di sorveglianza e di scrittura e agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzi di eccezione; soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie, alla Cassa nazionale di maternità ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.

Capitolo 241. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.

Capitolo 42. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali. Capitolo 245. Compra dei sali.

Capitolo 246. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.

Capitolo 248. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.

Capitolo 249. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Capitolo 252. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

Capitolo 258. Paghe al personale ausiliario, di scrittura, agli amanuensi ed agli operai in servizio dei sali e dei tabacchi nei magazzini di deposito delle privative per lavori di scritturazione di distribuzione di generi e di facchinaggi interni, soprassoldi per prolungamento di orario agli impiegati, agenti ed operai dei depositi stessi e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

Capitolo 261. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

Capitolo 262. Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso.

Capitolo 263. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

Capitolo 266. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.

Capitolo 267. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinine; mercedi ad operai, soprassoldi per prolungamento di orario, compensi e sussidi al personale adibito ai servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinaccei destinati alla vendita.

Capitolo 268. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

Capitolo 269. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209.

Capitolo 270. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904 n. 209).

Capitolo 276. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e develuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871. n. 192.

Capitolo 283 Spese di coazioni e di liti, risare menti di danni ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

Capitolo 285. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

Capitolo 287. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

Capitolo 288. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge del 30 luglio 1896, n. 343.

Capitolo 289. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

Capitolo 290. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.

Capitolo 291. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 – art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e legge 30 dicembre 1910, n. 901 – Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1484 e legge 16 giugno 1912, n. 614 e Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1134, e legge 11 giugno 1914, n. 569.

Capitolo 308. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico.

Capitolo 309. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

Capitolo 312. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

Capitolo 313. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali

Capitolo 314. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispon-

dersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.

Capitolo 315. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).

Capitolo 316. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623).

Capitolo 318. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

Capitolo 319. Quota spettante al comune di Napoli sul reddito del dazio consumo derivante dall'applicazione della legge 25 giugno 1913, n. 757.

Capitolo 320. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).

Capitolo 321. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio. di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).

Capitolo 322. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).

Capitolo 323. Indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre. (Idem).

Capitolo 324. Assegno di primo corredo per la guardia di finanza.

Capitolo 325. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).

Capitolo 326 Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).

Capitolo 327. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e di sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario.

Capitolo 328. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).

Capitolo 329. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Idem).

Capitolo 330. Fitto di locali per gli uffici (Idem).

Capitolo 331. Fitto di locali per le casserme (Idem)

Capitolo 332. Spesa per gli alloggi degli ufficiali della regia guardia di finanza - Legge 5 giugno 1913, n. 550.

Capitolo 333. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3<sup>a</sup>) e degli art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

Capitolo 334. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).

Capitolo 335. Personale civile per la riscossione del dazio consumo - Indennità di residenza in Roma (Idem).

Capitolo 336. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).

Capitolo 337. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).

Capitolo 338. Indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.

Capitolo 339. Assegni di primo corredo per la guardia di finanza.

Capitolo 340. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).

Capitolo 341. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione illuminazione e riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).

Capitolo 342. Costruzione di casotti, manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme della guardia di finanza addetta al servizio daziario.

Capitolo 343. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem)

Capitolo 344. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem)

Capitolo 345. Fitto di locali per gli uffici (Idem).

Capitolo 346. Fitto di locali per le caserme (Idem).

Capitolo 347. Spesa per alloggi degli ufficiali della regia guardia di finanza - Legge 5 giugno 1913, n. 550.

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

— Capitolo 13. Telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo 15. Stampa delle leggi e dei decereti del Regno.

Capitolo 17. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di leggsulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 21. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

Capitolo 27. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli arti-

coli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 39. Spese di giustizia.

Capitolo 41. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

Ministero degli affari esteri. — Capitolo 8. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

Capitolo 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 49. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissione ed a'tre speciali inerenti alla rimessa di fondi all'estero escluso il servizio delle scuole all'estero.

Capitolo 58. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto, commissione ed altre inerenti alla rimessa di fondi all'estero per il servizio delle regie scuole all'estero.

*Ministero delle colonie*. — Capitolo 9. Spese di liti.

Capitolo 14. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari:

Capitolo 21. Telegrammi da spedire nelle Colonie e all'estero.

Capitolo 22. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro; aggio, sconto e commissioni su divise estere.

Capitolo 28. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo 30. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 31. Contributo dello Stato pel personale femminile inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e pel personale proveniente dalle ferrovie dello Stato inscritto al fondo delle pensioni di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418.

Ministero dell'istruzione pubblica. — Capitolo 11. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.

Capitolo 21. Spese di liti.

Capitolo 26. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 30. Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine dipendente dal Ministero, contro gli infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa.

Capitolo 88. Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

Capitolo 124. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, nelle scuole elementari.

Ministero dell'interno. — Capitolo 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

Capitolo 30. Spese di liti.

Capitolo 35. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 52. Gazzetta Ufficiale del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione.

Capitolo 58. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144. serie 3ª, articolo 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).

Capit lo 113. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.

Capitolo 192. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per

provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Capitolo 193. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115 e 118 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Capitolo 194. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igione, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Capitolo 196. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 116 e 119 del testo unico di legge 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo 14, nn. 2 e 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Capitolo 198. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta l'articolo 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445, e l'articolo 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Capitolo 199. Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni della Calabria per la esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'articolo 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445, e l'articolo 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Capitolo 200. Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per l'esecuzione di opere rigula randati provvista di acque potabili o altre spese per opere di rifornimento di acqua potabile ai suddetti comuni, giusta l'articolo 81 del testo unico di legge approvato con regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, e l'articolo 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e articoli 20 e seguenti della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Capitolo 201. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni e consorzi per le opere necessarie per la provvista di acqua potabile nei territori compresi nelle bonifiche di 1ª categoria, giusta gli articoli 31 e 32 della legge 13 luglio 1911, n. 774.

Ministero dei lavori pubblici. — Capitolo 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

Capitolo 30. Spese di liti e per arbitraggi. Capitolo 32. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 34. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del teste unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 42. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade

Capitolo 73. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti.

Capitolo 74. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo ner l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

Capitolo 75. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'articolo 284 del testo unico di legge approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Capitolo 78. Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (Legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Capitolo 80. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse alla industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo 81. Sovvenzioni per la costruzione e per l'esercizio dei tronchi Aulla-Monzone e Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana della ferrovia Aulla-Lucca (articoli 1 della legge 4 dicembre 1912. n. 506, e 32 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo 82. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Umbertide-Todi Terni con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia (articolo 32 del testo unico di legge approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo 83. Sovvenzione per la costruzione e l'esercizio della linea Adriatico-Sangritana (articolo 32 del testo unico di

legge approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo 84. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Roma-Anticoli-Frosinone e diramazioni (articolo 32 del testo unico di legge approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo 85. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio delle linee di Basilicata e Calabria (articoli 32 e 224 del testo unico di legge approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo 86. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Siracusa, Ragusa e diramazione Bivio-Giarratana-Vizzini (articolo 32 del testo unico di legge approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo 87. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Villacidro-Isili e diramazione Villamar-Ales (articolo 32 del testo unico di legge approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo 88. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Spoleto Norcia-Piediripa (articolo 32 del testo unico di legge approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo 89. Sovvenzioni per la costruzione e per l'esercizio di gruppi di ferrovie a sezione ridotta in Sicilia (articoli 32 e 222 del testo unico di legge approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo 90. Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 235 del testo unico di legge approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo 91. Sovvenzione per la costruzione della ferrovia Belluno-Cadore (articoli 32 e 235 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo 92. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (Leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631).

Capitolo 114. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti nelle provincie venete.

Ministero delle poste e telegrafi. — Capitolo 10. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'amministrazione postale e telegrafica ai quali non compete pensione ai termini del regio decreto 6 giugno 1907, n. 716. Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni.

Capitolo 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

Capitolo 23. Spese di liti.

Capitolo 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 34. Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse registro.

Capitolo 48. Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Esercizio della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporti di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.

Capitolo 49. Compensi alle Società di navigazione esercenti servizi lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

Capitolo 50. Trasporto delle valigie australiana e indiana.

Capitolo 51. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi e per la vigilanza alle casse degli uffici principali provinciali.

Capitolo 55. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta.

Capitolo 56. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi.

Capitolo 57. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501, modificato dalla legge 2 luglio 1912, n. 748) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.

Capitolo 58. Indennità e rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.

Capitolo 59. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati, dalla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai o dalla stessa Amministrazione per i servizi dei vaglia dei titoli di credito postali e delle riscossioni per conto di terzi.

Capitolo 60. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di ammende e per somme riscosse dall'amministrazione.

Capitolo 61. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi po-

stali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.

Capitolo 62. Spese per il servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi postali.

Capitolo 68. Impianto di uffici telegrafici e fonotelegrafici; eventuale esercizio di uffici telegrafici e fonotelegrafici provvisori, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese, o a totale rimborso di esse.

Capitolo 84. Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere.

Capitolo 85. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica Spese di cambio.

Capitolo 86. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni negli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.

Capitolo 88. Bonificazioni e rimborsi diversi.

Capitolo 90. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta-Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.

Capitolo 93. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura, inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse.

Capitolo 94. Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi.

Capitolo 108. Spese legali e pel ricupero di crediti dell'Amministrazione telefonica.

Capitolo 119. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato. – Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono telegrafici. – Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche.

Capitolo 120. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.

Capitolo 121. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.

Capitolo 124. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio per vaglia di partecipazione dei depositi, e per dichiarazioni di conferma.

Capitolo 126. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 137. Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate durante il primo semestremell'esercizio all'Amministrazione dei telefoni, in applicazione delle leggi 20 marzo 1913, nn. 253 e 254.

Capitolo 138. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1º luglio 1906, n. 302).

Capitolo 148. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffizi postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350).

Capitolo 149. Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica.

Ministero della guerra. — Capitolo 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati — Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti — Cancelleria per la spedizione dei documenti — Compensi per lavori straordinari

inerenti alla distribuzione dei documenti stessi.

Capitolo 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 17. Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 73. Spese di giustizia penale militare.

Capitolo 76. Spese per risarcimento di danni.

Capitolo 78. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

Ministero della marina — Capitolo 8. Telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo 13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.

Capitolo 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 15. Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 51. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880).

Capitolo 52. Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e premi di navigazione stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176 – Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.

Capitolo 65. Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

Capitolo 84. Corpo reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.

Capitolo 115. Spese di giustizia.

Ministero di agricoltura, industria e commercio. — Capitolo 21. Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero.

Capitolo 23. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.

Capitolo 25. Telegrammi per l'estero.

Capitolo 26. Spese di liti.

Capitolo 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 52 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo 30. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulie pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo 31. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali varì.

Capitolo 50. Entomologia e crittogamia – Studi ed esperienze per impedire la diffusione di parassiti delle piante coltivate – Spese per i trattamenti anticrittogamici, per gli insetticidi e loro applicazione – Spese e concorso nelle spese per la distruzione dei parassiti e degli altri nemici delle piante.

Capitolo 52. Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, e della legge 26 giugno 1913, n. 786, relative alla esplorazione e alla distruzione della *philloxera vastatrix*, nonchè ai divieti di esportazione ed importazione delle piante, comprese le spese di trasporto.

Capitolo 66. Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3a). – Spese per l'azienda.

Capitolo 99. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52) e delle situazioni delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà.

Capitolo 100. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.

Capitolo 104. Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520.

Capitolo 115. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro delle denunzie di esercizio e di altri

modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Capitolo 151. Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore.

Capitolo 162. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

Capitolo 167. Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.

Capitolo 179. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Capitolo 182. Rimborso alla Cassa dei depositi e prostiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Capitolo 199. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e articolo 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554).

Capitolo 217. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Capitolo 224. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.

## Art. 3.

« Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 ».

Si dia lettura dell'elenco annesso a questo articolo. ELENCO B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto g7 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro. — Capitolo 90. Spese pei servizi del tesoro.

Capitolo 92. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

Ministero delle finanze. — Capitolo 54. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).

Capitolo 55. Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744). (Idem).

Capitolo 67. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).

Capitolo 70. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo, e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).

Capitolo 72. Restituzioni e rimborsi (Idem).

Capitolo 75. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'articolo 91 del regolamento 9 agosto 1910, n. 796.

Capitolo 88. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessorî (Demanio).

Capitolo 90. Restituzioni e rimborsi (Idem).

Capitolo 102. Spese di coazioni e di liti. (Idem).

Capitolo 103. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).

Capitolo 107. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo 109. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo 110. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'articolo 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.

Capitolo 124. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo 125. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.

Capitolo 126. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).

Capitolo 127. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

Capitolo 128. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).

Capitolo 130. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo 163. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).

Capitolo 164. Spese di giustizia penale — Indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali — Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali — Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Gabelle).

Capitolo 170. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione.

Capitolo 171. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerice di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

Capitolo 172. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.

Capitolo 184. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo 188. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).

Capitolo 189. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova e al comune di Savona di quelle riscosse per tassa supplementare e di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo 203. Premi e spese diverse per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli: spese per otturamento delle sorgenti salse e di vigilanza negli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Privative).

Capitolo 205. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).

Capitolo 206. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra quelle processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).

Capitolo 222. Paghe al personale ausiliario di sorveglianza e di scrittura ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio. Mercedi agli operai ammalati, ai richiamati sotto le armi e per congedi indennizzati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per

la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

Capitolo 224. Paghe al personale ausiliario, di sorveglianza, di scrittura e di custodia, ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzle ed ufficii di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per incarichi e servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa nazionale di maternita.

Capitolo 228. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi e per il funzionamento delle agenzie governative e loro succursali all'estero incaricate del servizio sulla coltura e sul consumo del tabacco per gli eventuali acquisti diretti da farsi a norma della legge 14 luglio 1887, numero 4713 (serie 3a).

Capitolo 230. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione e spese di illuminazione e riscaldamento delle agenzie ed uffici suddetti.

Capitolo 231. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione, e spese di illuminazione e riscaldamento degli opifici.

Capitolo 237. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Capitolo 242. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali.

Capitolo 248. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.

Capitolo 249. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.

Capitolo 252. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

Capitolo 263. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

Capitolo 268. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

Capitolo 276. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Capitolo 283. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

Capitolo 285. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

Capitolo 289. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

Capitolo 303. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo 321. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).

Capitolo 329. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

Capitolo 336. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).

Capitolo 344. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

## Art. 4.

« I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al

Governo di inscrivere somme con decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459, sono quelli descritti nell'elenco C annesso alla presente legge ».

Si dia lettura dell'elenco annesso a questo articolo.

ELENCO C.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459 (articolo 4 della legge di approvazione dello stato di previsione della spisa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1915-16).

Ministero delle finanze. — Capitolo 72. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse sugli affari).

Capitolo 130. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Imposte dirette).

Capitolo 171. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria).

Capitolo 172. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine).

Capitolo 188. Restituzione di diritti alla esportazione (Spesa obbligatoria) (Dogane).

Capitolo 189. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova e al comune di Savona per quelle riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Spesa d'ordine) (Dogane).

Capitolo 215. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).

Capitolo 248. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero – Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e articolo 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine).

Capitolo 329. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine) (Dazio consumo di Napoli). Capitolo 344. Restituzione di diritti indebitamente esatti (*Spesa d'ordine*) (Dazio consumo di Roma).

#### Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1915-16 pei collocamenti a riposo d'autorità, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 745,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

inistero	del tesoro L.	40,000
Id.	delle finanze»	40,000
Id.	di grazia e giustizia e dei	,
	culti »	30,000
Id.	degli affari esteri »	30,000
Id.	delle colonie »	15,000
Id.	dell'is ruzione pubblica »	20,000
Id.	dell'interno »	75,000
Id.	dei lavori pubblici »	50,000
Id.	delle poste e dei telegrafi »	30,000
Id.	della guerra »	325,000
Id.	della marina»	60,000
Id.	di agricoltura, industria	,
	e commercio »	30,000
	L.	745,000

Al conto consuntivo 1915-16 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1915-16.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916. (284 e 284-A-bis)

Se ne dia lettura.

GUGLIELMI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 284 e 284-A-bis).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Onorevole ministro delle colonie, accetta che la discussione si faccia sugli articoli modificati dalla Commissione?

MARTINI, ministro delle colonie. Accetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciriani.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Soderini.

SOD RINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlate l'onorevole Sandrini.

(Non è presente).

Spetterebbe di parlare agli onorevoli Pucci, Colonna Di Cesarò, Bonardi, Bignami e Centurione, che non sono presenti.

Ha quindi facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SCHANZER, relatore. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MARTINI, ministro delle colonie. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Dichiaro allera chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dei capitoli (Commenti ed interruzioni all'es rema sinistra).

Ma che cosa vogliono? Io devo compiere il mio dovere, e vado avanti. (Bene!)

DUGONI. Queste rinunzie sono la protesta passiva della Camera! (Rumori).

MAZZONI. Sono l'ammutinamento della Camera. (Rumori prolungati).

CHIESA. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Su che cosa?

CHIESA. Sono addolorato, come molti altri colleghi di quest'Assemblea, del modo con cui, di necessità, procede questa discussione. Evidentemente il Parlamento, diciamo la dolorosa parola, disdegna di discutere i bilanci. (Rumori — Commenti).

PRESIDENTE. Onorevole Chiesa, non posso lasciarla continuare. La discussione generale è chiusa.

CHIESA. Non parlo nella discussione generale del bilancio del Ministero delle colonie. In verità non mi permetterei, data la situazione della Camera in questo momento, di entrare seriamente in una discussione. Ma ci troviamo di fronte ad un fatto specifico ed è questo che, in due delle nostre colonie, mancano i governatori.

PRESIDENTE. Onorevole Chiesa, questa è materia di discussione generale. Ora le ripeto che la discussione generale è chiusa. Siamo all'esame dei capitoli. (Commenti all'estrema sinistra).

Vuol parlare sul capitolo primo del bilancio, onorevole Chiesa?

CHIESA. Parlerò sul capitolo primo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e degli uffici di governo nella Tripolitania e nella Cirenaica – Stipendi, assegni e indennità per servizi speciali (Spesa fissa), lire 923,000.

L'onorevole Chiesa ha facoltà di parlare. CHIESA. Se lei ama di discutere, signor ministro, lei sa che io sono pronto a discutere. E lei certo ha più piacere che il suo bilancio sia discusso anzichè sabotato dalla Camera.

MARTINI, ministro delle colonie. Non v'era inscritto un solo di loro (rivolto all'estrema sinistra), onorevole Chiesa.

CHIESA. Se la Camera me lo permette dirò poche parole sollecitamente, unicamente perchè qui siamo di fronte ad un fatto di necessità.

Noi abbiamo delle colonie, dove possono nascere (nen lo auguriamo ma scongiuriamo anzi ogni pericolo da esse) gravi incidenti. Ora nella Colonia Eritrea manca il governatore dal giugno 1915, e da sette mes: il governatore del Benadir, ha fatto il giro di Vasco di Gama per ritornare in Italia, mentre la colonia è affidata ad un segretario di prefettura. Abbiamo, credo, il diritto, ed avremmo soprattutto il dovere di discutere molto i bilanci di queste colonie, e i consuntivi che mancano.

La mancanza delle relazioni sui consuntivi del bilancio delle colonie è un altro fatto che dimostra come la Camera non vuole discutere. Ma io rivolgo soltanto una domanda all'onorevole ministro rispetto a questi due fatti che mi sembrano gravi e che si riferiscono all'assenza dalle due colonie dei loro governatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro delle colonie.

MARTINI, ministro delle colonie. L'Eritrea manca di governatore, è verissimo. Ma la nomina di un governatore, onorevole Chiesa, domanda riflessioni gravi: non si ha sotto mano un governatore di colonia ad ogni momento. In ogni modo io mi riservo di provvedere sollecitamente al governatorato dell'Eritrea.

Quanto alla Somalia il senatore De Martino domandò di venire in congedo momentaneamente (egli aveva diritto a questo congedo per il lungo soggiorno fatto nella colonia) per affari urgenti di famiglia. Gli fu conceduta questa licenza: egli tornerà fra brevissimo tempo nella colonia. Ora tutto questo non mi pare che sia tanto

grave materia da suscitare le preoccupazioni dell'onorevole Chiesa.

Voci. No! no!

Una voce all'estrema sinistra. Qualche notizia sulla Libia.

MARTINI, ministro delle colonie. Si iscrivano per parlare, domandino, ed io risponderò. (Commenti al centro e a destra).

È molto difficile rispondere alla domanda generica che mi vien fatta: dateci qualche notizia sulla Libia. Ma quali notizie?

Posso dare intanto e brevemente una notizia abbastanza confortante, che cioè nella Tripolitania le condizioni vanno molto migliorando.

Una voce all'estrema sinistra. Da quando? MARTINI, ministro delle colonie. Io poi, senza nè cullarmi io stesso in troppo fidenti speranze, nè volerne infondere troppo rosee negli animi degli onorevoli deputati, mi permetto pure di dire che, quanto alla Cirenaica, io sono molto lontano dal disperare in una prossima pacificazione. (Commenti).

Altro io non sento di dover dire, appunto perchè la situazione è tale, che ogni discorso, meno che prudente, sarebbe pericoloso e potrebbe nuocere alla soluzione del problema. (Benissimo!)

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni resta approvato il capitolo 1º in lire 923 mila.

Capitolo 2. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spesa fissa), lire 47,000.

Capitolo 3. Personale di altre Amministrazioni dello Stato o di ruoli coloniali e personale dei sottufficiali di carriera e militari di truppa, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale per servizi speciali – Stipendi, indennità ed assegni (articolo 7 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19 e tabella n. 27 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 147), lire 270,000.

Capitolo 4. Assegni, indennità di viaggio e di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti, lire 35,000.

Capitolo 5. Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio, o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie, lire 18,000.

Capitolo 6. Indennità di tramutamento, di missione e rimborso di spese di viaggio agli impiegati ed agenti subalterni dell'Amministrazione delle colonie o di altre Amministrazioni nonchè ad estranei e indennità per recarsi al domicilio eletto, agli

impiegati ed agenti subalterni collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio, lire 80,000.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sul capitolo 6?

DE FELICE-GIUFFRIDA. Su tutto il bilancio.

PRESIDENTE. Ma la discussione generale è chiusa! Ella lo vede! Siamo già all'esame dei capitoli.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Allora chiedo di parlare sul capitolo 8.

PRESIDENTE. Capitolo 7. Compensi al personale di ruolo e ad altri per lavori straordinari e prestazioni d'opera nell'interesse dell'Amministrazione coloniale, lire 35,000.

Capitolo 8. Spese per i Consigli e i Comitati permanenti, per le Commissioni di esame e per altre diverse, lire 50,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Signor Presidente, da questa parte della Camera è stata domandata la discussione del bilancio delle colonie e da parte del Governo è stato osservato che nessuno ha provveduto a farsi inscrivere p r la discussione generale di questo bilancio. Però giustamente è stato osservato che nessuno si aspettava che la discussione del bilancio delle colonie fosse potuta avvenire così sollecitamente. (Commenti).

Nessuno ignorava infatti che molti erano gli inscritti nella discussione generale del bilancio dell'interno e molti altri nella discussione generale di altri bilanci; quindi nessuno, compreso me, che volevo prender parte alla discussione generale del bilancio delle colonie, aveva ciò fatto. Io quindi propongo, onorevole signor Presidente, anche se la discussione generale del bilancio delle colonie è stata fatta...

PRESIDENTE. È stata già chiusa!

DE FELICE-GIUFFRIDA. ...anche se è stata chiusa, anche se la Camera ha già approvato, come sembra, i primi sette capitoli del bilancio, propongo che la discussione degli altri capitoli sia rimessa alla seduta di domani. Così tutti, se vorranno, potranno prender parte alla discussione. (Oh!oh!-Interruzioni e proteste all'estrema sinistra).

E curioso, io sorgo in sostegno del desiderio manifestato da questa parte della Camera, e poi mi si dà contro. Ho chiesto di parlare perchè ho interesse di discutere

il bilancio delle colonie. Purchè si discuta la sorte delle colonie, si rimetta la discussione anche a dopo la discussione dell'esercizio provvisorio.

PRESIDENTE. Onorevole De Felice, ella adunque propone la sospensiva; e sta bene, quantunque a discussione incominciata, occorrano quindici firme. Però io debbo protestare contro alcune sue parole, perchè ella ha detto che questo bilancio avrebbe potuto essere discusso, perchè vi erano degli oratori inscritti. Ora io le dico che gli oratori inscritti sono stati chiamati, ma hanno tutti rinunziato a parlare E lei non era inscritto. (Ilarità). Del resto tutti comprendono perchè si sia rinunziato alla discussione di questo bilancio come degli altri. Si tratta, ripeto amcora una volta, di bilanci che saranno fra pochi giorni esauriti; mentre sono già inscritti nell'ordine del giorno i bilanci del prossimo esercizio. (Approvazioni -Commenti).

In ogni modo, onorevole De Felice, siccome vedo che l'onorevole ministro delle colonie fa cenno di consentire nella sua proposta, rimettiamo pure il seguito di questa discussione a domani. (Conversazioni animate).

MODIGLIANI. Onorevole Presidente, ho chiesto di parlare contro la proposta dell'onorevole De Felice.

PRESIDENTE. Ma come vuol parlare contro, ora che si sarebbe già convenuto di rimettere a domani il seguito della discussione?

Ad ogni modo, parli.

MODIGLIANI. Onorevole Presidente, avevo già chiesto prima di parlare; e non è colpa mia se non sono stato udito.

Osservo dunque che la domanda di rinvio della discussione del bilancio, corrisponde certo a delle ottime intenzioni del nostro collega De Felice ed anche, forse in astratto, al bisogno di discutere questioni tanto gravi, come quella del momento, più che dell'ordinamento coloniale. Ma la Camera non può non accorgersi di quello che è accaduto finora. Ho qui sott'occhio delle cifre: 107 oratori hanno rinunziato alla parola durante la sfilata dei bilanci: e ciò è la conferma massima che la Camera in quest'ora continua a non sentire la possibilità morale di occuparsi di fatti di ordinaria amministrazione.

Non è, egregio signor Presidente, perchè mancano venti giorni alla fine di questo esercizio che tanto tardivamente si discute. Perchè anche mancando venti giorni le questioni di principio e di direttiva potrebbero essere sollevate, ma egli è che la Camera sente che non è umanamente possibile...

PRESIDENTE. Ma, insomma, consente nella sospensiva o no?

Voci all'estrema sinistra. Lo lasci parlare.

PRESIDENTE. Venga dunque alla conclusione!

MODIGLIANI. ...non è umanamente possibile di discutere, non è dignitoso discutere di ordinaria amministrazione. La colpa non è nostra.

PRESIDENTE. Ma faccia il piacere! La Camera la dignità non la impara da lei. (Approvazioni — Interruzioni all'estrema sinistra).

MODIGLIANI. La Camera non ha bisogno di imparare niente da me, certo; ma certamente non è nemmeno da lei, signor Presidente, che possa imparare come si tolleri e si conduca una discussione di questa gravità, in questo momento. (Applausi dall'estrema sinistra).

La Camera sente tanto bene che io sono nel vero, che essa non discute. E allora, signori, perchè rimettere a domani la discussione di questo bilancio che si riduce ormai a una pura formalità qua i direi burocratica? Lasciate che ormai – giacchè per colpa del Governo, che doveva esso offrire materia di discussione, non è all'ordine del giorno ciò che doveva esservi – lasciate che si compia questa che non è la funzione del Parlamento oggi. Domani vedremo se vi è qualche cosa di più serio, di più grave, di più dignitoso, di più urgente che debba essere all'ordine del giorno della Camera.

Ecco perchè prego l'amico De Felice di non insistere nella sua proposta. Essa non risponde a quello che è il suo intimo pensiero, perchè se guarda bene, vedrà che non è dei confini o delle condizioni della Tripolitania o della Cirenaica che oggi si discute, ma di qualchecosa d'altro. Quest'altro deve essere all'ordine del giorno, e non il resto. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Sta bene. Quanto alle parole a me riferentisi, dirò solo che io cerco sempre di fare il mio dovere. E siccome l'onorevole ministro aveva consentito nella proposta dell'onorevole De Felice, io avrei rimesso a domani il seguito di questa discussione...

MARTINI, ministro delle colonie. Io sono agli ordini della Camera: pronto a discu-

tere il bilancio domani, questa notte, adesso, quando vogliono...

DE FELICE-GIUFFRIDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Io avevo chiesto il differimento della discussione quando avevo sentito da questa parte voci di protesta contro la mancanza della discussione dei bilanci.

Voce all'estrema sinistra. No, no!...

DE FELICE-GIUFFRIDA. Adesso che sento che il ministro delle colonie, da una parte, non oppone difficoltà a differire ad altra epoca questa discussione, e che da questi banchi si crede che altre discussioni più urgenti debbano essere fatte prima ancora che possa venire in discussione il bilancio delle colonie e tutte le questioni che ad esso sono inerenti, non ho alcuna ragione di insistere nella mia proposta, che ritiro. (Bravo! Bene!)

PRESIDENTE. Allora, continuiamo pure l'esame dei capitoli.

Capitolo 8. Spese per i Consigli e Comitati permanenti, per le Commissioni di esame e per altre diverse, lire 50,000.

Capitolo 9. Spese di liti (Spesa obbligatoria), lire 2,000.

Capitolo 10. Fitto di locali privati ad uso dell'Amministrazione centrale (Spesa fissa), lire 80,000.

Capitolo 11. Manutenzione, adattamenti ed impianti vari nei locali ad uso dell'Amministrazione centrale, lire 9,000.

Capitolo 12. Spese d'ufficio dell'Amministrazione centrale, lire 60,000.

Capitolo 13. Biblioteca: acquisto e legatura di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche varie, agli Atti parlamentari, alla Gazzetta ufficiale ed a giornali; spese varie per l'ordinamento e la conservazione del materiale della biblioteca, lire 20,000.

Capitolo 14. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa obbligatoria), lire 500.

Capitolo 15. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale, lire 20,000.

Capitolo 16. Pubblicazioni varie nell'interesse dell'Amministrazione coloniale, stampati e registri per gli uffici dell'Amministrazione centrale, lire 55,000.

Capitolo 17. Studi, ricerche ed esperimenti eseguiti a cura dello Stato; esplorazioni e missioni geografiche e scientifiche, lire 45,000.

Capitolo 18. Sussidi e sovvenzioni ad istituzioni nazionali e internazionali per congressi, esposizioni, studi, pubblicazioni ed esperim nti nell'interesse generale delle colonie, lire 100,000.

Capitolo 19. Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni, lire 14,000.

Capitolo 20. Spese postali, lire 10,000.

Capitolo 21. Telegrammi da spedire alle colonie e all'estero (Spesa obbligatoria), lire 50,000.

Capitolo 22. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere (Spesa obbligatoria), lire 1,000.

Capitolo 23. Spese pel funzionamento dell'ufficio di traduzione, lire 20,000.

Capitolo 24. Spese pel funzionamento dell'ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche-topografiche ed altre affini, lire 20,000.

Capitolo 25. Musco coloniale: spese per acquisto, ordinamento e manutenzione delle raccolte e spese varie, lire 20,000.

Capitelo 26. Spese politiche segrete, lire 30,000,

Capitolo 27. Spese casuali, lire 10,000.

Capitolo 28. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria), per memoria.

Debito vitalizio. — Capitolo 29. Pensioni ordinarie (Spesa fissa), lire 50,000.

Capitolo 30. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1885, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria), lire 20,000.

Capitolo 31. Contributo dello Stato pel personale femminile inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e pel personale proveniente dalle Ferrovie dello Stato iscritto al fondo delle pensioni di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418 (Spesa obbligatoria), lire 9,600.

Spese per le Colonie. — a) Spese per la Tripolitania e la Cirenaica. — Capitolo 32. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili e militari della Tripolitania e della Cirenaica, lire 44,221,100.

b) Spese per l'Eritrea e la Somalia italiana. — Capitolo 33. Contributo dello Stato nelle spese civili e militari dell' Eritrea (Legge 20 marzo 1910, n. 129), lire 6,350,000.

Capitolo 34. Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana (Legge 18 luglio 1911, n. 864), lire 4,629,000.

Capitolo 35. Spese varie di carattere politico nell'interesse dell'Eritrea e della Somalia italiana, lire 50,000.

Capitolo 36. Assegni ai sultani di Obia e dei Migiurtini, lire 9,000.

Capitolo 37. Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi e dei sambuchi armati nelle acque dell' Eritrea e della Somalia italiana, lire 650,000.

Capitolo 38. Contributo al Ministero della marina per spese relative alle staziori radiotelegrafiche dell'Eritrea e della Somalia italiana (Legge 13 luglio 1914, n. 768), lire 600,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 39. Assegni personali agli impiegati ed agenti subalterni provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (articolo 11 del Regio decr to 22 gennaio 1914, n. 19) (Spesa fissa), lire 2,280.

Capitolo 40. Spese di qualsiasi genere per la preparazione alla compilazione e pubblicazione della Carta internazionale del mondo alla scala di un milionesimo, lire 11,000.

Capitolo 41. Contributo dello Stato a pareggio del bilancio del Regio Istituto orientale in Napoli, lire 90,000.

Spese per le Colonie. — Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Tripolitania e nella Cirenaica, lire 2,250,300.

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali, lire 2,024,500.

Debito vitalizio, lire 79,600.

Spese per le Colonie, lire 56,509,100.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 58,613,200.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali, lire 103,280.

Spese per le Colonie, lire 2,250,300.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 2,353,580.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 60,966,780.

Riassunto per categorie. — Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 60,966,780.

Stato di previsione dell'entrata della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1915-16.

Titolo I. Entrate ordinarie. — Categoria I. Entrate effettive. — Entrate proprie della Tripolitania. — Capitolo 1. Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari, lire 3 milioni 980,000.

Capitolo 2. Privative, lire 3,500,000.

Capitolo 3. Tasse sugli affari, lire 600,000.

Capitolo 4. Proventi postali e telegrafici, lire 550,000.

Capitolo 5. Ricchezza mobile e relativa addizionale, lire 685,800.

Capitolo 6. Entrate del Tesoro, lire 63,000. Capitolo 7. Diritti sui passaporti per la Libia, lire 10,000.

Capitolo 8. Entrate diverse, lire 108,000. Capitolo 9. Proventi eventuali, lire 90,200.

Capitolo 10. Ricupero di somme da reintegrarsi ad articoli dello stato di previsione della spesa, per memoria.

Entrate proprie della Cirenaica. — Capitolo 11. Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari, lire 2,215,000.

Capitolo 12. Privative, lire 2,000.000.

Capitolo 13. Tasse sugli affari, lire 200,000. Capitolo 14. Proventi postali e telegrafici, lire 380,000.

Capitolo 15. Ricchezza mobile e relativa addizionale, lire 550,100.

Capitolo 16. Entrate del Tesoro, lire 29,700.

Capitolo 17. Diritti sui passaporti per la Libia, lire 5,000.

Capitolo 18. Entrate diverse, lire 47,200. Capitolo 19. Proventi eventuali, lire

Capitolo 20. Ricupero di somme da reintegrare ad articoli dello stato di previsione della spesa, *per memoria*.

Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica. — Capitolo 21. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili e militari, lire 44,221,100.

Titolo II. Entrate straordinarie. — Categoria I. Entrate effettive. — Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica. — Capitolo 22. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili, lire 2,250,300.

Catagoria III. Movimento di capitali. — Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica. — Capitolo 23. Somme provenienti dal mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione delle opere pubbliche e la costruzione di strade ferrate a' sensi del-

l'articolo 4 della legge del bilancio 1914-15, lire 9,125,000.

Capitolo 24. Ricupero di somme adoperate per l'acquisto di orzo da semina, distribuito agli indigeni, lire 150,000.

Entrate proprie della Tripolitania. — Capitolo 25. Ricupero di fondi posti a disposizione del Governatore, per memoria.

Entrate proprie della Cirenaica. — Capitolo 26. Ricupero di fondi posti a disposizione del Governatore, per memoria.

Categoria IV. Partite di giro. — Entrate proprie della Tripolitania. — Capitolo 27. Fitto presunto di locali demaniali ad uso od in servizio delle Amministrazioni locali, lire 50,000.

Entrate proprie della Cirenaica. — Capitolo 28. Fitto presunto di locali demaniali ad uso o in servizio delle Amministrazioni locali, per memoria.

Riassunto per titoli. — Titolo I. Entrate ordinarie. — Categoria I. Entrate effettive. — Entrate proprie della Tripolitania, lire 9,587,000.

Entrate proprie della Cirenaica, lire 5,513,300.

Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica, lire 44,221,100.

Totale entrate ordinarie effettive, lire 59,321,400.

Titolo II. Entrate straordinarie. — Categoria I. Entrate effettive. — Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica, lire 2,250,300.

Categoria III. Movimento di capitali. — Entrate comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica, lire 9,275,000.

Entrate proprie della Tripolitania, lire ». Entrate proprie della Cirenaica, lire ».

Totale movimento di capitali, lire 9,275,000.

Totale entrate straordinarie, lire 11 milioni 525,300.

Totale entrate reali, lire 70,846,700.

Categoria IV. Partite di giro. — Entrate proprie della Tripolitania, lire 50,000.

Entrate proprie della Cirenaica, lire ». Totale partite di giro, lire 50,000.

Totale generale, lire 70,896,700.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Entrate effettive. — Titolo I. Entrate ordinarie, lire 59,321,400.

Titolo II. Entrate straordinarie, lire 2,250,300.

Totale entrate effettive, lire 61,571,700.

Categoria III. Movimento di capitali, lire 9.275,000.

Totale entrate reali, lire 70,846,700. Categoria IV. Partite di giro, lire 50,000. Totale generale, lire 70,896,700.

Stato di previsione della spesa della Tripolitania e Cirenaica per l'esercizio finanziario 1915-16.

Titolo I Spese ordinarie. — Categoria I. Spese effettive. — Spese comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica. — Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile. — Capitolo 1. Spese per gli interpreti (Decreto Reale 15 gennaio 1914, n. 88), lire 450,000.

Capitolo 2. Spese segrete, lire 50,000.

Capitolo 3. Spese varie di carattere politico, lire 176,500.

Spese per servizi speciali. — Capitolo 4. Servizi giudiziari – Corte d'appello e Procura generale di Tripoli – Indennità fissa al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 54,000.

Capitolo 5. Servizi giudiziari – Corte d'appello e Procura generale di Tripoli: spese di giustizia, di locali e di arredamento; indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio; spese varie di funzionamento; pubblicazioni giudiziarie e studi relativi, lire 18,500.

Capitolo 6. Servizio di pubblica sicurezza: trasporto da e per l'Italia, accompagnamento e mantenimento di indigenti e maniaci: spedalità eventuali; rimpatrio d'indigenti stranieri ed indigeni, per motivi di sicurezza e di scarcerati, lire 30,000.

Capitolo 7. Servizi carcerari: traduzione, scorta, mantenimento e custodia di detenuti nelle carceri del Regno; spese per il personale addettovi, lire 200,000.

Capitolo 8. Servizi sanitari: profilassi contro le malattie infettive dell'uomo e del bestiame, lire 50,000.

Capitolo 9. Servizi postali ed elettrici: congressi postali e telegrafici internazionali e spese per l'esecuzione delle relative convenzioni, lire 4,000.

Capitolo 10. Servizio di ispezione per le opere pubbliche: stipendio e indennità fisse al personale di ruolo di altre amministrazioni, lire 62,000.

Capitolo 11. Servizio di ispezione per le opere pubbliche: spese per il funzionamento dell'ufficio superiore di ispezione – locali, arredamento e varie – indennità diverse al personale di ruolo – assegni e indennità a quello provvisorio, lire 40,000.

Fondo di riserva. Capitolo 13. Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli per i servizi civili comuni e particolari delle due colonie, lire 119,100.

Spese militari. — Capitolo 13. Spese per la sezione speciale per la Libia presso il deposito delle truppe coloniali di Napoli per concorso nelle spese di cancelleria pel Comando generale dei Reali carabinieri, nonchè per spese da autorizzarsi di volta in volta dal Ministero nell'interesse del servizio militare per le due colonie, lire 82,500.

Spese per la Tripolitania. — Spese per il Governo e l'Amministrazione civile. — Spese comuni ai vari servizi. — Capitolo 14. Assegni al Governatore (articolo 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n.19), lire 74,000.

Capitolo 15. Indennità di equipaggiamenti e premi di permanenza, lire 120,000.

Capitolo 16. Sussidi adimpiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie, lire 25,000.

Capitolo 17. Compensi per servizi straordinari, lire 15,000.

Capitolo 18. Personale in servizio presso gli uffici di Governo e presso gli uffici politico-militari: stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, dell'Eritrea e della Somalia italiana; indennità ai volontari, lire 862,000.

Capitolo 19. Fitto di locali e di terreni; indennità di tramutamento, di missione, ecc. e spese di ogni altro genere per il funzionamento degli Uffici di Governo e degli Uffici politici militari, lire 361,000.

Capitolo 20. Acquisto e manutenzione di mobili: spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali, lire 130,000

Capitolo 21. Spedizione e trasporto di materiali dal Regno in Colonia e viceversa, lire 3,000.

Capitolo 22. Acquisto di libri ed opere diverse; spese per pubblicazioni nell'interesse dell'Amministrazione coloniale, lire 4,800.

Capitolo 23. Spese casuali, lire 1,070.

Capitolo 24. Assegni a funzionari, capi e notabili indigeni, lire 871,000.

Capitolo 25. Assegni al personale inferiore indigeno alla dipendenza di funzionari, capi e notabili indigeni, lire 380,000.

Capitolo 26. Spese per il servizio delle informazioni di carattere segreto per le zone di governo militare ed altre spese di natura politica, lire 118,000.

Capitolo 27. Spese per le bande armate del Fezzan e per le guardie locali, lire 744,000.

Capitolo 28. Spese di liti, lire 3,000.

Spese per i singoli servizi. — Capitolo 29. Servizio privative – Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 17,500.

Capitolo 30. Servizio privative – Acquisto di tabacchi e di sale – Fitti di terreni e locali; trasporto e facchinaggio; paghe agli operai; spese varie per il funzionamento del servizio – Indennità diverse al personale di ruolo – Assegni e indennità a quello provvisorio, lire 1,645,500.

Capitolo 31. Servizio privative - Gestione delle saline, lire 60,000.

Capitolo 32. Servizio dogane – Stipendi e in ennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 70,200.

Capitolo 33. Servizio dogane – Spese per acquisto e trasporto stampati per forniture da eseguire dall'Officina carte valori di Torino e dalla Regia Zecca di Roma; rimborsi di dazi, diritti e tasse indebitamente percette; spese varie pel funzionamento del servizio – Indennità diverse al personale di ruolo; assegni ed indennità a quello provvisorio, lire 20,300.

Capitolo 34. Servizio della Regia Guardia di finanza – Stipendi, soldo e soprassoldo ed indennità varie agli ufficiali ed al personale di truppa, lire 401,000.

Capitolo 35. Servizio della Regia Guardia di finanza – Spese per fitto di locali, casermaggio, armi, munizioni ed altre varie pel funzionamento del servizio, lire 20,000.

Capitolo 36. Servizio tasse – Stipendi ed indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 14,000.

Capitolo 37. Servizio tasse – Spese per acquisto e trasporto di stampati, per forniture da eseguirsi dall'Officina carte-valori di Torino e rimborso di tasse indebitamente percette; spese varie per il funzionamento del servizio, lire 12,500.

Capitolo 38. Servizio tasse – Aggio agli agenti della riscossione, lire 12,600.

Capitolo 39. Ufficio economico commerciale - Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 14,500.

Capitolo 40. Ufficio economico commerciale - Spese relative al movimento industriale e commerciale ed ai provvedimenti intesi a favorirne lo sviluppo ed altre spese

pel funzionamento del servizio - Indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 35,000.

Capitolo 41. Sovvenzioni a favore di enti o di istituti in sede in colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale, lire 60.000.

Capitolo 42. Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi – Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 8,000.

Capitolo 43. Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi - Spese per la verificazione dei pesi e delle misure ed altre spese relative al funzionamento del servizio - Fitto dei locali - Indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 6,500.

Capitolo 44. Servizio agrario - Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 25,450.

Capitolo 45. Servizio agrario – Spese per sperimentazione tecnico-economica ed economico-sociale sui terreni demaniali e per i provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale, lire 500,000.

Capitolo 46. Servizio agrario - Fitto di locali ed altre minori spese - Indennità diversa al personale di ruolo - Assegni e indennità a quello provvisorio, lire 85,500.

Capitolo 47. Servizi marittimi e portuali - Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 148,300.

Capitolo 48. Servizi marittimi e portuali - Spese per l'esercizio e manutenzione dei galleggianti, del materiale marinaresco, dei fari e dei segnalamenti marittimi - Fitto di locali - Indennità diverse al personale di ruolo - Assegni e indennità a quello provvisorio, lire 55,410.

Capitolo 49. Servizi marittimi e portuali - Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico, lire 385,000.

Capitolo 50. Servizi marittimi e portuali - Contributo al Ministero della marina per spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere della Tripolitania (legge 13 luglio 1914, n. 768), lire 30,000.

Capitolo 51. Servizi giudiziari - Indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 130,000.

Capitolo 52. Servizi giudiziari - Spese di giustizia; fitto di locali; integrazione dei proventi notarili; diritti notarili dei cancellieri in funzio e di notaio; spese varie pel funzionamento dei servizi, escluse quelle del personale per i tribunali religiosi; indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 61,500.

Capitolo 53. Servizi fondiari - Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni. lire 81.000.

Capitolo 54. Servizi fondiari - Fitto di locali; indennità di presenza ai membri delle Commissioni di accertamento dei diritti fondiari, ed altre spese pel funzionamento dei servizi; indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 28,200.

Capitolo 55. Servizi di pubblica sicurezza – Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 250,000.

Capitolo 56. Servizi di pubblica sicurezza – Fitto di locali; casermaggio e cura degli agenti; spese riservate di polizia giudiziaria; servizi segnaletici; armamento e divise per i Corpi di polizia e altre spese pel funzionamento dei servizi; indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 210,000.

Capitolo 57. Servizi carcerari - Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 34,000.

Capitolo 58. Servizi carcerari – Fitto di locali; mantenimento, casermaggio, trasporto e scorta dei detenuti; casermaggio, divise e cura degli agenti di custodia; spese per le camere di sicurezza, per le divise e l'armamento degli agenti indigeni ed altre pel funzionamento dei servizi; indennità diverse al personale di ruolo; indennità e assegni a quello provvisorio, lire 330,000.

Capitolo 59. Servizî sanitari - Stipendi ed indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 200,000.

Capitolo 60. Servizi sanitari – Fitto di locali; spese per l'assistenza sanitaria dei poveri; per i laboratorî chimico e batteriologico; per la sanità marittima; per la profilassi contro le malattie celtiche; per i servizi zooiatrici e farmaceutici; spese varie pel funzionamento dei servizi e nell'interesse della sanità pubblica; indennità diverse al personale di ruolo; assegni e innità a quello provvisorio, lire 225,000.

Capitolo 61. Servizi archeologici – Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 18,000.

Capitolo 62. Servizi archeologici - Fitto di locali; esplorazioni, scavi, conservazione e restauro di oggetti d'arte; spese varie per il funzionamento dei servizi; indennità

diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 22,000.

Capitolo 63 - Servizi scolastici - Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 216,000.

Capitolo 64 - Servizi scolastici - Fitto di locali; sussidi a scuole private, a scuole coraniche, a patronati scolastici e ad opere scolastiche ausiliarie; premi agli alunni; suppellettile scolastica; adattamento di aule scolastiche; spese varie per il funzionamento dei servizi; indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 280,000.

Capitolo 65. Servizi postali ed elettrici - Stipendi ed indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 622,050.

Capitolo 66. Servizi postali ed elettrici - Fitto di locali; procacciati, trasporto di corrispondenza e pacchi, stampati, acquisto e riparazione di materiali; spese per pubblicazioni di servizio; bonificazioni e rimborsi diversi; diritti spettanti alla Compagnia Eastern; spese diverse per il funzionamento dei servizi; indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 563,000.

Capitolo 67. Servizi postali ed elettrici - Premio per la rivendita di carte-valori postali, lire 3,000.

Capitolo 68. Servizio delle opere pubbliche – Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 150,000.

Capitolo 69. Servizio delle opere pubbliche - Locali - Acquisto di strumenti ed attrezzi - Spese varie per il funzionamento del servizio - Indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 75,000.

Capitolo 70. Servizio delle opere pubbliche – Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi, lire 350,000.

Capitolo 71. Delegazione del Tesoro - Stipendi ed indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 27,520.

Capitolo 72. Delegazione del Tesoro - Spese per il funzionamento dell'ufficio, lire 1,200.

Versamenti di entrate pertinenti al Tesoro dello Stato. — Capitolo 73. Importo delle ritenute effettuate sugli stipendi dei funzionari di ruolo in servizio della Colonia, in conto entrate del Tesoro, lire 63,000.

Esercizio di ferrovie e linee automobilistiche. — Capitolo 74. Contributo per l'esercizio delle strade ferrate, lire 1,000,090.

Capitolo 75. Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche, lire 150,000.

Spese militari. — Capitolo 76. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena, lire 12,068,300.

Capitolo 77. Pane e viveri - Casermaggio e combustibile, vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali, lire 5,394,800.

Capitolo 78. Foraggio e spese diverse per i quadrupedi – Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli, lire 3,137,000.

Capitolo 79. Laboratorî e materiali d'artiglieria – Materiale mobile del genio militare e radiotelegrafico militare – Alloggiamenti – Lavori di mantenimento e piccoli miglioramenti degli immobili ad uso militare, lire 1,055,000.

Capitolo 80. Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti, lire 500,000.

Capitolo 81. Fondo a disposizione per eventuali deficienze delle spese relative alle truppe coloniali, lire 304,900.

Spese per la Cirenaica. — Spese pel governo e per l'amministrazione civile. — Spese comuni ai vari servizi. — Capitolo 82. Assegni al Governatore (art. 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19), lire 74.000.

Capitolo 83. Indenn'tà di equipaggiamento e premi di perma enza, lire 54,650.

Capitolo 84. Su sidi ad implegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie, lire 15,000.

Capitolo 85. Compensi per servizi straordinari, lire 10,000.

Capitolo 86. Personale in servizio presso gli uffici di Governo e presso gli uffici politico-militari; stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre amministrazioni, dell' Eritrea e della Somalia Italiana; indennità ai volontari, hre 552,200.

Capitolo 87. Fitto di locali e di terreni; indennità di tramutamento, di missione, ecc. e spese di ogni altro genere per il funzionamento degli uffici di Governo e degli uffici politico-militari, lire 177,900.

Capitolo 88. Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, il-

luminazione e varie di ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali, lire 106,600.

Capitolo 89. Spedizione e trasporto di materiali dal Regno in Colonia e viceversa lire 3,000.

Capitolo 90. Acquisto di libri ed opere diverse; spese per pubblicazioni nell' interesse dell' Amministrazione coloniale, lire 4,800.

Capitolo 91. Spese casuali, lire 1,000.

Capitolo 92. Assegni a funzionari, capi e notabili indigeni, lire 180,000.

Capitolo 93. Assegni al personale inferiore indigeno alla dipendenza di funzionari, capi e notabili indigeni, lire 6,000.

Capitolo 94. Spese pel servizio delle informazioni di carattere segreto per zone di governo militare ed altre spese di natura politica, lire 270,000.

Capitolo 95. Spese relative alle guardie locali, lire 70,000.

Capitolo 96. Spese di liti, lire 3,000.

Spese per i singoli servizi. — Capitolo 97. Servizio privative – Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 10,500.

Capitolo 98. Servizio privative – Acquisto di tabacchi e di sale – Fitto di terreni e locali; trasporto e facchinaggio; paghe agli operai; spesa varie per il funzionamento del servizio – Indennità diverse al personale di ruolo – Assegni ed indennità a quello provvisorio, lire 756,000.

Capitolo 99. Servizio privative - Gestione delle saline, per memoria.

Capitolo 100. Servizio dogane - Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, 1 re 65,000.

Capitolo 101. Servizio dogane – Spese per acquisto e trasporto di stampati, forniture da eseguire dall'officina carte-valori di Torino e dalla Regia Zecca di Roma; rimborsi di dazi, diritti e tasse indebitamente percetti; spese varie per il funzionamento dei servizi – Indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisotio, lire 9,000.

Capitolo 102. Servizio della Regia Guardia di finanza - Stipendio, soldo e soprassoldo, ed indenn tà varie agli ufficiali ed al personale di truppa, lire 330,000.

Capitolo 103. Servizio della Regia Guardia di finanza - Spese per casermaggio, armi, munizioni ed altre varie pel funzionamento del servizio, lire 15,400.

Capitolo 104. Servizio tasse - Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre amministrazioni, lire 7,000.

Capitolo 105. Servizio tasse - Spese per acquisto e trasporto di stampati; per forniture da eseguirsi dall'Officina carte-valori di Torino; rimborso di tasse indebitamente percette; spese varie per il funzionamento del servizio, lire 3,500.

Capitolo 106. Servizio tasse - Aggio agli agenti della riscossione, lire 5,000.

Capitolo 107. Ufficio economico commerciale - Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 11,500.

Capitolo 108. Ufficio economico commerciale - Spese relative al movimento industriale e commerciale ed ai provvedimenti intesi a favorirne lo sviluppo; spese varie per il funzionamento dei servizi - Indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 20,000.

Capitolo 109. Ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi - Stipendi e indennità al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 7,000.

Capitolo 110. Ufficio metrico e del saggie e marchio dei metalli preziosi - Spese per la verificazione dei pesi e delle misure ed altre spese relative al funzionamento del servizio - Fitto di locali - Indennità diverse al personale di ruolo, lire 5,900.

Capitolo 111. S rvizio agrario. — Spese per favorire l'agricoltura locale, lire 80,000.

Capitolo 112. Servizi marittimi e portuali. — Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 138,800.

Capitolo 113. Servizi marittimi e portuali. — Fitto locali; spese per l'eserciz o e la manutenzione dei galleggiantì, del materiale marinaresco, dei fari e dei segnalamenti marittimi; indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 41,500.

Capitolo 114. Servizi marittimi e portuali. — Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico, lire 395;000.

Capitolo 115. Servizi marittimi e portuali. — Contributo al Ministero della marina per spese relative alle stazioni radietelegrafiche della Cirenaica (legge 13 luglio 1914, n. 768), lire 70,000.

Capitolo 116. Servizi giudiziari. — Indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 60,000.

Capitolo 117. Servizi giudiziari. — Fitte di locali; spese di giustizia; integrazione d i proventi notarili; diritti notarili dei

cancellieri in funzioni di notaio; spese varie pel funzionamento dei servizi, escluse quelle del personale pei tribunali religiosi; indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 42,500.

Capitolo 118. Servizi fondiari. — Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 41,000.

Capitolo 119. Servizi fondiari. – Fitto di locali; indennità di presenza ai membri delle Commissioni di accertamento dei diritti fondiari, ed altre spese per il funzionamento dei servizi; indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 14,000.

Capitolo 120. Servizi di pubblica sicurezza. - Stipendi ed indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 170,000.

Capitolo 121. Servizi di pubblica sicurezza. - Fitto di locali; casermaggio e cura degli agenti; spese riservate di polizia giudiziaria; servizi segnaletici; armamento e divise per i Corpi di polizia ed altre spese pel funzionamento dei servizi; indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 30,000.

Capitolo 122. Servizi carcerari. - Stipendi ed indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni in servizio della Colonia, lire 19,000.

Capitolo 123. Servizi carcerari. – Fitto di locali; casermaggio, mantenimento, trasporto e scorta dei detenuti; casermaggio, divise e cura degli agenti di custodia; spese per le camere di sicurezza, per le divise e l'armamento degli agenti indigeni ed altre per funzionamento dei servizi; indennità diverse al personale di ruolo; indennità ed assegni a quello provvisorio, lire 169,500.

Capitolo 124. Servizi sanitari - Stipendi ed indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 102,000.

Capitolo 125. Servizi sanitari. – Fitto di locali; spese per l'assistenza sanitaria dei poveri; per i laboratori chimico e bacteriologico; per la sanità marittima; per la profilassi contro le malattie celtiche; per i servizi farmaceutici e zooiatrici; spese varie pel funzionamento dei servizi e nell'interese della sanità pubblica; indennità diverse al personale di ruolo; assegni ed indennità a quello provvisorio, lire 140,000.

Capitolo 126. Servizi archeologici - Stipendi ed indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 24,500. Capitolo 127. Servizi archeologici - Fitto di locali; esplorazioni, scavi, conservazione e restauro di oggetti d'arte; spese varie per il funzionamento dei servizi; indennità diverse al personale di ruolo; assegni ed indennità a quello provvisorio, lire 17,000.

Capitolo 128. Servizi scolastici - Stipendă ed indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 86,000.

Capitolo 129. Servizi scolastici – Fitto di locali; sussidi a scuole coraniche, a patronati scolastici ed a opere scolastiche ausiliarie, premi agli alunni; suppellettili scolastiche; adattamento di aule scolastiche; spese varie per il funzionamento dei servizi; indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 64,000.

Capitolo 130. Servizi postali ed elettrici - Stipendi e indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 286,700.

Capitolo 131. Servizi postali ed elettrici – Fitto di locali; procacciati; trasporto di corrispondenza e pacchi; stampati; acquisto e riparazione di materiali; spese per pubblicazioni di servizio; bonificazioni e rimborsi diversi; spese diverse per il funzionamento dei servizi; indennità diverse al personale di ruolo: assegni e indennità a quello provvisorio, lire 248,500.

Capitolo 132. Servizi postali ed elettrici - Premio per la rivendita di carte valori postali, lire 1,500.

Capitolo 133. Servizio delle opere pubbliche – Stipeudi ed indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 85,000.

Capitolo 134. Servizio delle opere pubbliche. – Locali; acquisto di strumenti ed attrezzi – Spese varie pel funzionamento del servizio – Indennità diverse al personale di ruolo; assegni e indennità a quello provvisorio, lire 38,000.

Capitolo 135. Servizio delle opere pubbliche. – Manutenzione e riparazione ordinaria delle opere marittime, stradali, edilizie. igieniche ed esercizio dei pozzi, lire 270,000.

Capitolo 136. Delegazione del tesoro. – Stipendi ed indennità fisse al personale di ruolo di altre Amministrazioni, lire 20,200.

Capitolo 137. Delegazione del tesoro. – Spese per il funzionamento dell'ufficio – Indennità diverse al personale di ruolo – Assegni e indennità a quello provvisorio, lire 1,000.

Versamenti per entrate di pertinenza del Tesoro dello Stato. — Capitolo 138. Importo

delle ritenute effettuate sugli stipendi dei funzionari di ruolo in servizio della Colonia in conto entrate del tesoro, lire 29,700.

Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche. — Capitolo 139. Contributo per l'esercizio delle strade ferrate, lire 250,000.

Capitolo 140. Sussidi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche, per memoria.

Spese militari. — Capitolo 141. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena, lire 8,341,100.

Capitolo 142. Pane e viveri. - Casermaggio e combustibile, vestiario, spese pel servizio sanitario e sp. se generali, lire 4,983,800.

Capitolo 143. Foraggio e spese diverse per i quadrupedi. – Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli, lire 2,280,000.

Capitolo 144. Laboratorî e materiali di artiglieria. – Materiale mobile del Genio militare e radiotelegrafico militare – Alloggiamenti, lavori di mantenimento e piccoli miglioramenti degli immobili ad uso militare, lire 1,042,000.

Capitolo 145. Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti, lire 500,000.

Capitolo 146. Fondo a disposizione per eventuali deficienze delle spese relative alle truppe coloniali, lire 238,800.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese comuni alla Tripolitani i ed alla Cirenaica. — Spese per il Governo ed i servizi civili. — Capitolo 147. Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche, autorizzato dall'articolo 4 della legge del bilancio per l'esercizio 1914-15, lire 500.000.

Capitolo 148. Spese di qualsiasi natura per rilievi topografici della carta 1/100,000 della Tripolitania e Cirenaica, lire 200,000.

Capitolo 149. Studi, ricerche ed esperimenti agrologici di carattere straordinario eseguiti a cura dello Stato per la messa in valore della Colonia, lire 80,000.

Capitolo 150. Spese per l'acquisto e la distribuzione di orzo da semina agli indigeni bisognosi, lire 90,000.

Capitolo 151. Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi cisterne e per il deposito di rifornimento di Tobruk, lire 177,000. Spese per la Tripolitania. — Spese per il Governo e l'Amministrazione civile. — Capitolo 152. Assegni a pensionati ed ex impiegati turchi; spese pel disarmo, lire 90,000.

Capitolo 153. Spese straordinarie per l'incremento del traffico carovaniero, dei mercati e delle fiere, lire 26,000.

Capitolo 154. Costruzione di lince telegrafiche e telefoniche, sistemazione di quelle esistenti e spese per materiali diversi e dotazioni di stampati per i servizi postali ed elettrici, per memoria.

Capitolo 155. Acquisto di galleggianti per i servizi marittimi e doganali e riparazioni straordinarie ai galleggianti stessi, lire 60,000.

Capitolo 156. Spese varie per servizi sanitari, per la profilassi contro le malattie infettive e pel personale straordinario, lire 15,000.

Capitolo 157. Spese per gli studi e per le operazioni generali di accertamento dei diritti fondiari ed assegni al personale addettovi; spese per missioni, trasferte e simili, lire 75,000.

Capitolo 158. Spese straordinarie per esplorazioni archeologiche, scavi, materiale scientifico ed artistico, acquisto di pubblicazioni e per il personale straordinario, lire 18,000.

Capitolo 159. Studi, esperimenti, costruzioni e macchinari relativi al servizio dei sali lire 10,000.

Capitolo 160. Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi, lire 380 000.

Capitolo 161. Sovvenzioni ad istituti pubblici di beneficenza, lire 200,000.

Spese straordinarie per opere pubbliche, alle quali si provvede con i fondi del mutuo con la Cassa depositi e prestiti, autorizzato dall'articolo 4 della legge del bilancio per l'esercizio 1914-15. — Capitolo 162. Opere marittime. — Sistemazione e arredamento dei porti di Tripoli e Homs — Costruzione di fari, fanali e segnalamenti — Impianto di gru, pontili ed altre opere nei porti minori, lire 390,000.

Capitolo 163. Opere stradali. - Sistemazione di strade carovaniere e di strade esterne nelle adiacenze dei centri abitati, per memoria.

Capitolo 164. Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati per uffici, per alloggi o adibiti a pubblici servizi, lire 280,000.

Capitolo 165. Opere idrauliche, lire 60,000 Capitolo 166. Opere edilizie ed igieniche: costruzione di pozzi ed acquedotti; piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo dei centri abitati, lire 1,800,000.

Capitolo 167. Ricerche, assaggi e studi attinenti ai servizi delle opere pubbliche, lire 10.000.

Capitolo 168. Personale di ruolo e provvisorio addetto ai servizi delle opere pubbliche straordinarie – Stipendi, indennità, assegni, compensi varii ed altre spese, lire 100,000.

Spese per la Cirenaica. — Spese per il Governo e per i servizi civili. — Capitolo 169. Acquisto di galleggianti per i servizi marittimi e doganali e riparazioni straordinarie di galleggianti stessi, lire 50,000.

Capitolo 170. Assegni a pensionati ed ex impiegati turchi; spese pel disarmo, lire 34,300.

Capitolo 171. Spese straordinarie per lo incremento del traffico carovaniero dei mercati e delle fiere, lire 4,000.

Capitolo 172. Costruzione di linee telegrafiche e telefoniche, sistemazione di quelle esistenti e spese per materiali diversi e dotazioni di stampati per servizi postali ed elettrici, per memoria.

Capitolo 173. Spese varie d'impianto per servizi sanitari per la profilassi contro le malattie infettive e pel personale straordinario – Impianto e funzionamento di ambulatori, lire 15,000.

Capitolo 174. Spese per studi e per lavori generali di accertamento dei diritti fondiarî; spese per il personale addettovi; spese per missioni, trasferte e simili, lire 35,000.

Capitolo 175. Spese per esplorazioni archeologiche, scavi, materiale scientifico ed artistico, acquisto di pubblicazioni e per il personale straordinario, lire 16,000.

Capitolo 176. Studi, esperimenti, costruzioni e macchinari relativi al servizio dei sali, lire 10,000.

Capitolo 177. Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono municipi, lire 165,000.

Spese straordinarie per opere pubbliche alle quali si provvede con i fondi del mutuo con la Cassa depositi e prestiti, autorizzato dall' articolo 4 della legge del bilancio per l'esercizio 1914-15. — Capitolo 178. Opere marittime – Costruzione e arredamento dei porti di Bengasi e di Derna – Costruzione

di fari, fanali e segnalamenti - pImtaon di gru, pontili ed altre opere nei porti minori, lire 1,500,000.

Capitolo 179. Opere stradali. – Sistemazione di carovaniere e di strade esterne nelle adiacenze dei centri abitati, lire 80,000.

Capitolo 180. Costruzione, acquisto, sistemazione e miglioramento di fabbricati per uffici, alloggi o adibiti a pubblici servizi, per memoria.

Capitolo 181. Opere idrauliche, per memoria.

Capitolo 182. Opere edilizie ed igieniche; costruzione di pozzi e acquedotti; piani regolatori, strade interne ed altri provvedimenti per promuovere l'edificazione e lo sviluppo dei centri abitati, lire 500,000.

Capitolo 183. Ricerche, assagg e studi attinenti ai servizi delle opere pubbliche, lire 25,000.

Cap tolo 184. Personale di ruolo e provvisorio addetto ai servizi delle opere pubbliche straordinarie. — Stipendi, indennità, assegni, compensi vari ed altre spese, lire 180,000.

Categoria II. Spese per la costruzione di strade ferrate. — a) Tripolitania:

Capitolo 185. Costruzione di nuove linee, lire 3,000,000.

Capitolo 186. Completamento delle linee ferroviarie esistenti, lire 200,000.

b) Cirenaica:

Capitolo 187. Costruzione di nuove linee ferroviarie, lire 1,000,000.

Categoria III. Movimenti di capitali. — Spese comuni alle due Colonie. — Capitolo 188. — Acquisto di orzo da semina da distribuirsi a titolo di prestito agli indigeni delle due Colonie, lire 150,000.

Tripolitania. — Capitolo 189. Fondo a disposizione del Governatore pel servizio di cassa della Tripolitania, per memoria.

Cirenaica. — Capitolo 190. Fondo a disposizione del Governatore della Cirenaica pel servizio di cassa, per memoria.

Categoria IV. Partite di giro. — Tripolitania. — Capitolo 191. Fitto presunto di edifici demaniali adibiti ad uso e servizio dell'Amministrazione coloniale, lire 50,000.

Cirenaica. — Capitolo 192. Fitto presunto di edifici demaniali adibiti ad uso e servizio dell'Amministrazione coloniale, per memoria.

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica. — Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile, lire 676,500.

Spese per servizi speciali, lire 458,500. Fondo di riserva, lire 119,100.

Spese militari, lire 82,500.

Spese per la Tripolitania. — Spese per al Governo e l'Amministrazione civile:

Spese comuni ai vari servizi, lire 3,711 870. Spese per i singoli servizi, lire 7,504,880.

Versamenti di entrate pertinenti al tesoro dello Stato, lire 63,000.

Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche, lire 1,150,000.

Spese militari, lire 22,460,000.

Spese per la Circnaica. — Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile:

Spese comuni ai vari servizi, lire 1 milione 528,150.

Spese per i singoli servizi, lire 3,901,500.

Versamenti di entrate pertinenti al tesoro dello Stato, lire 29,700.

Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche, lire 250.000.

Spese militari, lire 17,385,700.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 59,321 400.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. — Spese effettive. — Spese comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica. — Spese per il Governo ed i servizi civili, lire 1,047,000.

Spese per la Tripolitania. — Spese per il Governo e per i servizi civili, lire 3,514,000.

Spese per la Cirenaica. — Spese per il Governo e per i servizi civili, lire 2,614,300.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 7,175,300.

Categoria II. Costruzione di strade ferrate. — Spese per la Tripolitania, lire 3,200,000.

Spese per la Cirenaica, lire 1,000,000.

Totale della categoria seconda della parte straordinaria, lire 4,200,000.

Categoria III. Movimento di capitali. — Spese comuni alla Tripolitania ed alla Cirenaica, lire 150,000.

Totale del Titolo II. Spesa straordinaria, lire 11,525,300.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 70,846,700.

Categoria IV. Partite di giro (Tripolitania), lire 50,000.

Totale generale, lire 70,896,700.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 66,496,700.

Categoria II. Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria), lire 4,200,000.

Categoria III. Movimento di capitali (Parte straordinaria), lire 150,000.

Totale spese reali, lire 70,846,700.

Categoria IV. Partite di giro, lire 50,000. Totale generale, lire 70,896,700.

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Tripolitania e della Cirenaica.

Titolo I. Parte ordinaria. — Categoria I. Entrate e spese effettive. — Entrata, lire 59,321,400.

Spesa, lire 59,321,400.

Differenza, lire ».

Titolo II. Parte straordinaria. — Categoria I. Entrate e spese effettive. — Entrata, lire 2,250,300.

Spesa, lire 7,175,300.

Differenza, lire - 4,925,000.

Categoria II. Costruzione di strade ferrate. — Spesa, lire 4,200,000.

Categoria III. Movimento di capitali. — Entrata, lire 9,275,000.

Spesa, lire 150,000.

Differenza, + lire 9,125,000.

Categoria IV. Partite di giro. — Entrata, lire 50,000.

Spesa, lire 50,000.

Differenza, lire ».

Riassunto generale delle differenze. — Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria), — lire 4,925,000.

Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria), — lire 4,200,000.

Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria), + lire 9,125,000.

Categoria IV. — Partite di giro (parte ordinaria), lire ».

Differenza totale, lire ».

# BILANCIO DELL'ERITREA.

Titolo I. Entrate ordinarie. — Categoria I. Entrate effettive. — Entrate proprie della Colonia. — Capitolo 1. Proventi deganali, diritti marittimi e sanitari, lire 1,300,000.

Capitolo 2. Tasse di consumo e privative, lire 60,000.

Capitolo 3. Proventi postali, telegrafici, lire 286,000.

Capitolo 4. Proventi ferroviari, lire 850 mila.

Capitolo 5. Proventi dell'azienda trasporti, lire 400,000.

Capitolo 6. Proventi giudiziari, ipotecari e notarili, lire 80 000.

Capitolo 7. Redditi di beni demaniali, lire 340,000.

Capitolo 8. Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc., lire 158,303,28.

Capitolo 9. Tributi, lire 891,078.90.

Capitolo 10. Proventi distabilimenti sanitari, lire 374,600.

Capitolo 11. Tassa di vaccinazione del bestiame, lire 192,500.

Capitolo 12. Tasse e multe varie, lire 50.000.

Capitolo 13. Proventi diversi, lire 98,000. Capitolo 14. Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo, per memoria.

Contributo dello Stato nelle spese della Colonia. — Capitolo 15. Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea, lire 6,350,000.

Titolo II. Entrate straordinarie. — Categoria III. Movimento di capitali. — Accensione di debiti. — Capitolo 16. Somme provenienti dal prestito contratto con la Cassa depositi e prestiti per le spese di completamento della ferrovia Asmara-Cheren (legge 6 giugno 1911, n. 763), lire 3,000,000.

Capitolo 17. Somme provenienti dal prestito contratto con la Cassa depositi e pretiti per le spese di completamento della ferrovia Cheren-Agordat, lire 3,000,000.

Movimento debiti e crediti. — Capitolo 18. Riscossioni di somme costituenti debito della Colonia, ovvero a pareggio totale o parziale di crediti dell' Amministrazione stessa per casuali non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, numero 1161), per memoria.

Magazzino generale. — Capitolo 19. Proventi delle vendite del magazzino generale della Colonia (articolo 244, regolamento amministrativo e contabile), per memoria.

Totale del titolo II, lire 6,000,000.

Riassunto. — Titolo I. Entrate ordinarie. — Categoria I. Entrate effettive. — Entrate proprie della Colonia, lire 5,030,482.18.

Contributo dello Stato nelle spese della Colonia, lire 6,350,000.

Totale entrate effettive, lire 11 milioni 430,482.18.

Titolo II. Entrate straordinarie. — Categoria III. Movimento di capitali — Accensione di debiti, lire 6,000,000.

Totale generale, lire 17,430,482.18.

Stato di previsione della spesa della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1915-16.

Titolo I. Spese ordinarie. — Categoria I. Spese effettive. — Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile. — Capitolo 1. Assegni al Governatore, lire 74,000.

Capitolo 2. Personale di ruolo, lire 943 mila.

Capitolo 3. Personale avventizio, lire 420 mila.

Capitolo 4. Assegni a capi e notabili indigeni, lire 152,000.

Capitolo 5. Assegni e spese varie per le bande assoldate, lire 530,000.

Capitolo 6. Spese per la giustizia, lire 13,720.

Capitolo 7. Servizi di carattere municipale, lire 430,000.

Capitolo 8. Servizio sanitario generale, lire 450,000.

Capitolo 9. Servizio di pubblica sicurezza, lire 22,000.

Capitolo 10. Reclusorio e carceri giudiziarie, lire 45,000.

Capitolo 11. Spese varie di carattere politico, lire 273,770.52.

Capitolo 12. Agenzie commerciali in Etiopia, lire 210,000.

Capitolo 13. Spese per l'Istituto siero-vaccinogeno, lire 180,000.

Capitolo 14. Servizio di cassa, lire 8,000. Capitolo 15. Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima, lire 117,500.

Capitolo 16. Servizi postali e telegrafici, lire 125,900.

Capitolo 17. Esercizio della ferrovia, lire 626,000.

Capitolo 18. Azienda trasporti, lire 340,000. Capitolo 19. Manutenzione della rete stradale ordinaria, lire 131,000.

Capitolo 20. Manutenzione di fabbricati ed altre opere varie, lire 138,000.

Capitolo 21. Servizio telegrafico internazionale, lire 102,600.

Capitolo 22. Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa, lire 40.000.

Capitolo 23. Demanio, colonizzazione, agricoltura e commercio, lire 120,000.

Capitolo 24. Servizio Economato, lire 137,740.

Capitolo 25. Magazzino generale, lire 45,000.

Capitolo 26. Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero, lire 20,000.

Capitolo 27. Restituzione di tasse indebitamente percette (Spesa d'ordine), per memoria.

Capitolo 28. Spese casuali, lire 20,000. Capitolo 29. Spese varie, lire 26,000.

Spese militari. — Capitolo 30. Assegni fissi agli ufficiali, ai sott'ufficiali ed ai militari di truppa italiana ed indigena del Regio corpo di truppe coloniali (art. 210, lettera a) e ritenuta ordinaria per le pensioni (articolo 213, lettera a del regolamento amministrativo e contabile approvato col Regio decreto 15 agosto 1913, numero 1161), lire 3,567,648.50.

Capitolo 31. Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali (articolo 210, lettera b del regolamento amministrativo e contabile suindicato), lire 310,000.

Capitolo 32. Trasporti per mare di ufficiali e truppa (art. 210, lettera b del citato regolamento), lire 64,000.

Capitolo 33. Contributo dell'Eritrea nelle spese di mantenimento del deposito centrale di Napoli, lire 18,000.

Capitolo 34. Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni, lire 75,000.

Titolo II. Spese straordinarie. — Categoria I. Spese effettive. — Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile. — Capitolo 35. Assegno personale al Governatore, lire 2,100.

Capitolo 36. Spese occorrenti per il completamento della ferrovia Asmara Cheren (legge 6 luglio 1911, n. 763), lire 3,000,000.

Capitolo 37. Spese occorrenti per la costruzione della ferrovia Cheren-Agordat, lire 3,000,000.

Capitolo 38. Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1º luglio 1908 (Interessi) (Spesa obbligatoria), lire 396,848.

Capitolo 39. Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1º luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda (Interessi) (*S pesa obbligatoria*), lire 66,364.24.

Capitolo 40. Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie (interessi 2º semestre della 1ª annualità (lire 40,000) e 1º semestre della 1ª annualità (lire 38,857.14) su due milioni-interessi luglio-dicembre 1915 (lire 34,000) e 1º semestre della 1ª annualità (lire 34,000) su 1,700,000 (Spesa obbligatoria), lire 146.857.14.

Capitolo 41. Lavori pubblici, lire 170,000. Spese militari. — Capitolo 42. Spese per acquisti di materiali occorrenti per aumenti di dotazioni, lire 30,000.

Categoria III. — Movimento di capitali — Estinzione di debiti. — Capitolo 43. Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1º luglio 1908 per la ferrovia fino ad

Asmara - Ammortamento (Spesa obbligatoria), lire 577,000.

Capitolo 44. Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1º luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda – Ammortamento (Spesa obbligatoria), lire 183,765.22.

Capitolo 45. Servizio del prestito per lavori portuali ed altre spese varie – ammortamento – 2º semestre, 1ª annualità e 1º semestre, 2ª annualità (in tutto lire 57,142.85) su due milioni – 1º semestre, 1ª annualità (lire 24,285.75) su 1,700,000 (Spesa obbligatoria), lire 81,428.56.

Movimento debiti e crediti. — Capitolo 46. Pagamento di somme costituenti crediti della Colonia ovvero a pareggio totale o parziale di debiti dell' Amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile), per memoria.

Capitolo 47. Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per rifornimenti del magazzino generale (articolo 243, regolamento amministrativo e contabile), per memoria.

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spe e ordinarie. — Categoria I. Spese effettive. — Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile, lire 5,740,630.52.

Spese militari, lire 4,034,648.50.

Totale spese ordinarie, lire 9,755,279.02. Titolo II. Spese straordinarie. Categoria I Spese effettive. — Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile, lire 6,782,169.38.

Spese militari, lire 30,000.

Categoria III. Movimento di capitali. — Estinzione di debiti, lire 843,033 78.

Totale spese straordinarie, lire 7 milioni 655,203.16.

Totale generale, lire, 17,430,482.28.

Riassunto per categorie: — Categoria I. Spese effettive. — Titolo I. Parte ordinaria, lire 9,775,279.02.

Titolo II. Parte straordinaria, lire 6 milioni 812,1633.8.

Totale categoria I, lire 16,587,448.40. Categoria III. Movimento di capitali, lire 843,033.78.

Totale generale, lire 17,430,482.18.

BILANCIO DELLA SOMALIA ITALIANA.

Titolo I. Entrate ordinarie. — Categoria I. Entrate effettive. — Entrate proprie della Colonia. — Capitolo 1. Proventi doganali, lire 630,000.

Capitolo 2. Proventi postali e radiotelegrafici, lire 115,000.

Capitolo 3. Tasse varie, lire 100,000.

Capitolo 4. Multe, ammende, diritti di giustizia, lire 20,000.

Capitolo 5. Diritti di stato civile e di notariato, lire 3,000.

Capitolo 6. Vendita di materiale fuori d'uso, lire 2,000.

Capitolo 7. Proventi diversi, lire 40,000. Capitolo 8. Introiti eventuali, lire 5,000.

Capitolo 9. Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo, per memoria.

Contributo dello Stato nelle spese della Colonia. — Capitolo 10. Contributo ordinario dello Stato, lire 4,629,000.

Titolo II. Entrate straordinarie. — Categoria I. Entrate effettive. — Entrate proprie della Colonia. — Capitolo 11. Utili della circolazione monetaria, lire 190,000.

Categoria III. Movimento di capitali. — Accensione di debiti. — Capitolo 12. Anticipazione da prelevare dalla Cassa depositi e prestiti sulla somma di lire 4,766,000 autorizzata col Regio decreto del 2 ottobre 1911, n. 1297, lire 935,000.

Categoria IV. Partite di giro. — Capitolo, 13. Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio della Amministrazione, lire 55,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. Entrate ordinarie. — Categoria I. Entrate effettive. — Entrate proprie della Colonia, lire 915,000.

Contributo dello Stato nelle spese della Colonia, lire 4,629,000.

Totale entrate ordinarie effettive, lire 5,544,000.

Titolo II. Entrate straordinarie. — Categoria I. Entrate effettive. — Entrate proprie della Colonia, lire 190,000.

Contributo straordinario dello Stato, lire ».

Totale entrate straordinarie effettive, lire 190,000.

Categoria III. Movimento di capitali. — Accensione di debiti, lire 935,000.

Totale movimento di capitali, lire 935,000. Totale entrate straordinarie lire 1,125,000. Totale entrate reali, lire 6,669,000.

Categoria IV. Partite di giro, lire 55,000. Totale generale, lire 6,724,000.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Entrate effettive. — Titolo I. Entrate ordinarie, lire 5,544,000.

Titolo II. Entrate straordinarie, lire 190,000.

Totale entrate effettive, lire 5,734,000.

Categoria III. Movimento di capitali, lire 935.000.

Totale entrate reali, lire 6,669,000.

Categoria IV. Partite di giro, lire 55,000. Totale generale, lire 6,724,000.

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese per il Governo e per l'Amministrazione. — Capitolo 1. Assegnial Governatore (Spesa fissa), lire 74,000.

Capitolo 2. Personale di ruolo (Spesa fissa), lire 450,000.

Capitolo 3. Personale assunto in servizio per contratto (Spesa obbligatoria), lire 260,000.

Capitolo 4. Indennità di rappresentanza, di reggenza e assegni personali per cariche civili, lire 80,000.

Capitolo 5. Corpo di polizia, lire 240,000. Capitolo 6. Personale indigeno, lire 344,000.

Capitolo 7. Soprassoldi per solennità e feste indigene, lire 10,000.

Capitolo 8. Indennità d'equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze, lire 75,000.

Capitolo 9. Indennità di marcia e soggiorno e spese di viaggio per trasferimenti in Colonia, lire 35,000.

Capitolo 10. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 10,000.

Spese generali. — Capitolo 11. Spese di carattere politico, lire 250,000.

Capitolo 12. Missioni varie, lire 10,000.

Capitolo 13. Affitto e manutenzione di locali, lire 60,000.

Capitolo 14. Acquisto e manutenzione di mobili, lire 39,000.

Capitolo 15. Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri, lire 90,000.

Capitolo 16. Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, lire 240,000.

Capitolo 17. Equipaggiamento (Corpo di polizia, Gagle, ecc.), lire 60,000.

C. pitolo 18. Mantenimento di quadrupedi di proprietà dell'Amministrazione, lire 45,000.

Capitolo 19. Spese per la tipografia, lire 6.000.

Capitolo 20. Spese d'ufficio, lire 40,000. Capitolo 21. Spese e concorsi per la stampa di pubblicazioni di carattere coloniale, lire 5,000.

Capitolo 22. Soprassoldo per medaglie al valor militare, lire 1,600.

Capitolo 23. Sovvenzioni alle mense, lire 10,000.

Capitolo 24. Contributo nella spesa per il mantenimento e l'amministrazione del

deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli (Spesa fissa), lire 18,000.

Capitolo 25. Spese casuali, lire 20,000.

Spese per servizi vari. - Capitolo 26. Spese di giustizia, lire 5.000.

Capitolo 27. Percentuale sui diritti di giustizia e di notariato spettanti ai cancellieri ed ai cadi (Spesa d'ordine), lire 500.

Capitolo 28. Tesoreria - Spese d'ufficio al tesoriere e spese varie, lire 5,000.

Capitolo 29. Trasporto e spedizione di numerario e differenze sui cambi e sui ragguagli, lire 3),000.

Capitolo 30. Carceri e servizio di pubblica sicurezza, lire 45,000.

Capitolo 31. Servizio sanitario, igienico e zooiatrico, lire 145,000.

Capitolo 32. Dogana, lire 15,000.

Capitolo 33. Capitaneria di porto, lire 48,000.

Capitolo 34. Scuola d'arte e mestieri per gl'indigeni e servizi vari per l'insegnamento, lire 31,000.

Capitolo 35. Spese per sperimentazione tecnico-economica ed economico sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale, lire 45,000.

Capitolo 36. Funzionamento fari e fanali, lire 10,000.

Capitolo 37. Stazioni radiotelegrafiche gestite dall'Amministrazione, lire 15,000.

Capitolo 38. Servizi urbani, lire 30,000. Capitolo 39. Spese per acquisto quadrupedi, bardature e oggetti diselleria, lire 30,000.

Capitolo 40. Aggio agli esattori di tasse (Spesa d'ordine), lire 5,000.

Capitolo 41. Percentuale dovuta sulle multe e contravvenzioni (Spesa d'ordine), lire 2.000.

Spese per servizi speciali. — Capitolo 42. Linea di navigazione fluviale sul Giuba, lire 55,000.

Capitolo 43. Concorso nelle spese per aziende non gestite direttamente dall'Amministrazione coloniale, lire 10,000.

Lavori pubblici. — Capitolo 44. Funzionamento dei Iaboratorî tecnici del Genio civile, lire 30,000.

Capitolo 45. Manutenzione edifici, lire 35.000.

Capitolo 46. Manutenzione strade, lire 40.000.

Capitolo 47. Lavori pubblici ordinari, lire 100,000.

Spese varie. — Capitolo 48. Restituzione di diritti indebitamente riscossi (Spesa d'ordine), per memoria.

Capitolo 49. Concorso nelle spese per il funzionamento dell'Istituto agricolo coloniale di Firenze, lire 7,000.

Capitolo 50. Spese impreviste, lire 24,976 e centesimi 82.

Spese militari. — Personale. — Capitolo 51. Assegni agli ufficiali ed alla truppa italiana, lire 330,000.

Capitolo 52. Paghe, premi di rafferma e gratificazioni di riforma alla truppa indigena, lire 1,014,500.

Capitolo 53. Indennità d'equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze, ecc., lire 40,000.

Capitolo 54. Arruolamenti e congedamenti di truppe indigene, lire 50,000.

Capitolo 55. Indennità di marcia agli ufficiali, viveri di marcia alla truppa, spesa di viaggio per trasferimenti nella Colonia, lire 70,000.

Capitolo 56. Compensi per servizi e lavori straordinari, lire 9,000.

Capitolo 57. Soprassoldi per solennità e feste indigene, lire 10,000.

Capitolo 58. Premi di tiro, lire 2,700.

Spese generali. — Capitolo 59. Acquisto e mantenimento quadrupedi delle truppe coloniali e del corpo di polizia, lire 38,000.

Capitolo 60. Escursioni e cambi di guarnigione, lire 70,000.

Capitolo 61. Equipaggiamento, lire 120,000. Capitolo 62. Spese di servizio, lire 25,000. Materiali — Capitolo 63. Materiali di

Materiali. — Capitolo 63. Materiali di artiglieria e d'armamento, lire 80,009.

Spese per l'Agenzia degli Arussi. — Capitolo 64. Agenzia commerciale degli Arussi, lire 35,000.

Spese speciali per la Somalia settentrionale. — Capitolo 65. Spese varie per le residenze sulla costa della Somalia italiana settentrionale, lire 225,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese per il Governo e l'Amministrazione. — Capitolo 66. Assegno personale al Governatore, lire 2.100.

Opere di pubblica utilità da eseguirsi coi fondi provenienti dal prestito autorizzato col Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1297. — Capitolo 67. Opere portuali di Brava, lire 505,000.

Capitolo 68. Strade, lire 250,000.

Capitolo 69. Edifici doganali in Mogadiscio e Brava, lire 10,000.

Capitolo 70. Azienda agricola sperimentale in Cenale-Caitoi, lire 10,000.

Capitolo 71. Impianto vaccinogeno, lire 10,000.

Capitolo 72. Opere idrauliche sull'Uebi Scebeli, lire 100,000.

Capitolo 73. Sistemazione edilizia di Mogadiscio e Brava, lire 50,000.

Interessi sui prestiti. — Capitolo 74. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo di lire 3,600,000 contratto per il discatto del Benadir (leggi 2 luglio 1905, n. 319, e 30 giugno 1907, n. 499, e articolo 8 della legge 18 giugno 1911, n. 543 – Interessi – (Sesta rata del residuo) (Spesa obbligatoria), lire 102,340.42.

Capitolo 75. Interessi da trattenersi dalla Cassa depositi e prestiti sulla somma di lire 935,000 che si presume di dover prelevare nell'esercizio 1915-16 in base al Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1297 (Spesa obbligatoria), lire 34,000.

Capitolo 76. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo contratto per opere di pubblica utilità (Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1297) – Interessi (Spesa obbligatoria), lire 140,473.28.

Categoria III. Movimento di capitali. — Estinzione di debiti. — Capitolo 77. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo di lire 3,600,000 contratto per il riscatto del Benadir (leggi 2 luglio 1905, n. 319; 30 giugno 1907, n. 499, e articolo 8 della legge 18 giugno 1911, n. 543). — Ammortamento (Sesta rata del residuo) (Spesa obbligatoria), lire 45,618.49.

Capitolo 78. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione del mutuo contratto per opere di pubblica utilità (Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1297) – Ammortamento (Spesa obbligatoria), lire 54,190.99.

Categoria IV. Partite di giro. — Capitolo 79. Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione, lire 55,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese per il Governo e per l'Amministrazione, lire 1,578,000.

Spese generali, lire 894,600.

Spese per servizi vari, lire 461,500.

Spese per servizi speciali, lire 65,000.

Lavori pubblici, lire 205,000.

Spese varie, lire 31,976.82.

Spese militari. - Personale, lire 1,526,200.

Spese generali, lire 253,000.

Materiali, lire 80,000.

Spese per l'Agenzia degli Arussi, lire 36,000.

Spese speciali per la Somalia settentrio nale, lire 225,000.

Totale spese ordinarie effettive, lire 5,355,276.82.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese per il Governo e l'Amministrazione, lire 2,100.

Opere di pubblica utilità, lire 935,000. Interessi sui prestiti, lire 276,813.70.

Totale spese straordinarie effettive, lire 1,213,913.70.

Categoria III. — Movimento di capitali. — Estinzione di debiti, lire 99,809.48.

Totale movimento di capitali, lire 99 mila 809.48.

Totale parte strordinaria, lire 1,313,723.18. Totale spese reali, lire 6,669,000.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 55,000. Totale generale, lire 6,724,000.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive. — Titolo I. Spese ordinarie, lire 5,355,276.82.

Titolo II. Spese straordinarie, lire 1,213,913.70.

Totale spese effettive, lire 6,569,190.52. Categoria III. — Movimento di capitali, lire 99,809.48.

Totale spese reali, lire 6,669,000. Categoria IV. — Partite di giro, lire 55,000. Totale generale, lire 6,724,000.

Bilancio di previsione del Regio istituto Orientale in Napoli per l'esercizio finanziario 1915-16.

Entrata. — Capitolo 1. Rendita a carico dello Stato, lire 15,578.50.

Capitolo 2. Affitti beni immobili, lire 104,329.50:

- a) fondi urbani, lire 33,731;
- b) fondi rustici, lire 70,598.50.

Capitolo 3. Censi, canoni e legati, lire 5,829.22.

Capitolo 4. Assegni ed interessi di capitale, lire 1,137.50.

Capitolo 5. Tasse scolastiche, lire 10,860:

- a) iscrizioni, lire 10,000;
- b) certificati, Lre 360;
- c) diplomi, lire 500.

Capitolo 6. Prodotto delle pubblicazioni dell'Istituto, lire 700.

Capitolo 7. Entrate diverse, lire 3,900.

Capitolo 8. Entrate eventuali per contributi di enti locali, per memoria.

Capitolo 9. Alienazioni d'immobili, per memoria.

Capitolo 10. Affrancazioni di canoni, per memoria.

Capito'o 11. Restituzione di capitali, per memoria.

Totale delle entrate effettive, lire 142,334.72.

Capitolo 12. Partite di giro diverse, lire 16.085.46.

Capitolo 13. Borse distudio date da var, enti, lire 1,600.

Capitolo 14. Contributo Ministero colonie a pareggio, lire 90,000.

Totale generale dell'entrata, lire 250,020.18.

Spesa. — Capitolo 1. Imposte e tasse, lire 32,273.02.

Capitolo 2. Censi, canoni e legati, lire 3,559.52.

Cap tolo 3. Manutenzione agli stabili, lire 10,553.47.

Capitolo 4. Indennità di carica – Presidente del Consiglio d'amministrazione, lire 1.200.

Capitolo 5. Stipendi al personale avventizio, lire 16,300:

- a) Segretario applicato, economo-ragioniere, lire 8,500;
  - b) Personale subalterno, lire 3,600;
  - c) Personale straordinario, lire 2,400;
  - d) Indennità ad personam, lire 1,800.

Capitolo 6. Spese di stampati, cancelleria e diverse d'ufficio, lire 2,300:

- a) Bollo ai mandati di pagamento, lire 250:
- b) Stampati, cancelleria ed altro, lire 1,050;
- e) Spese minute giornaliere, postali e trasporti, lire 750;
- d) Telefono, campanelli elettrici e tappeti, lire 250.

Capitolo 7. Spese di liti, contratti e perizie, lire 4,000.

Capitolo 8. Stipendi al personale didattico, lire 117,100:

- a) Indennità al direttore, lire 1,200;
- b) Stipendio ad un professore titolare e relativo quinquennio, lire 5,500;
- c) Stipe: dio a 5 professori titolari a lire 5,000 ognuno, lire 25,000;
- d) Retribuzione a 13 professori incaricati a lire 3,000 ognuno, lire 39,000;
- e) Retribuzione a 2 professori incaricati a lire 5,000, lire 10,000;
- f) Assegni personali ai professori titolari, lire 6,000;
  - g) Indennità a supplenti, lire 2,400;
- h) Indennità a 5 assistenti indigeni a lire 3,000, lire 15,000;
- i) Indennità a 4 assistenti indigeni a lire 4,200, lire 16,800.

Economia che si prevede di realizzare, lire 3,800.

Capitolo 9. Borse di studio n. 5 a lire 1.000. lire 5.000.

Capitolo 10. Biblioteca, lire 5,000.

Capitolo 11. Materiale etnografico, lire ».

Capitolo 12. Indennità a Commissioni dei concorsi, lire 2,000.

Capitolo 13. Pubblicazioni scolartiche e scientifiche dell'Istituto, lire 4,000.

Capitolo 14. Fitto della sede dell' Istituto, lire 2,420.

Capitolo 15. Illuminazione e riscaldamento, lire 800.

Capitolo 16. Pensioni, lire 810.

Capitolo 17. Vitalizio, lire 306.

Capitolo 18 Contributo alla Cassa pensione, lire 3,100.

Capitolo 19. Vestiario al personale di servizio, lire 250.

Capitolo 20. Spese straordinarie diverse, lire 2,600.

Capitolo 21. Fondo di riserva, lire 4,262.71, Capitolo 22. Acquisto di piante per miliorie di fondi lire 500

gliorie di fondi, lire 500. Capitolo 23. Riparazioni straordinarie agl'immobili, lire 14,000.

Totale spese effettive, lire 232,334.72.

Capitolo 24. Partite di giro diverse, lire 16,085.46.

Capitolo 25. Borse di studio concesse da diversi Enti, lire 1,600.

Totale generale della spesa, lire 250,020.18.

Bilancio per l'esercizio delle ferrovie nella Tripolitania e nella Cirenaica per l'esercizio finanziario 1915-16.

Entrata. — Titolo I. Parte ordinaria. — Capitolo 1. Prodotti del traffico, lire 710,000:

- a) Viaggiatori, lire 260,000;
- b) Bagagli, lire 30,000;
- c) Merci, lire 420,000.

Capitolo 2. Introiti indiretti dell'esercizio, lire 30,000.

Capitolo 3. Introiti per rimborso di spese, lire 60,000:

- a) Versamenti a magazzino in conto esercizio, lire 40.000;
  - b) Ricuperi in conto indennizzi, 5,000;
  - c) Ricuperi diversi, lire 15,000.

Capitolo 4. Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spesa, per memoria:

- a) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori, per memoria;
- b) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento, per memoria;

c) Ricavo dalla demolizione o dall'alienazione del materiale rotabile, per memoria;

d) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse, per memoria.

Capitolo 5. Contributo del Ministero delle colonie (bilancio della Tripolitania e Cirenaica) nelle spese ordinarie d'esercizio, lire 1,000,000.

Totale della parte ordinaria, lire 1,800,000.

Titolo II. Parte straordinaria. — Capitolo 6. Fondo di dotazione ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, numero 314, lire 300,000.

Capitolo 7. Contributo del Ministero delle colonie nelle spese di carattere patrimoniale, per memoria.

Capitolo 8. Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale, per memoria:

- a) Rimborsi e concorsi di terzi, per memoria;
- b) Ricavo della vendita di beni immobili, per memoria;
- e) Materiali di disfacimento ed esube ranti al patrimonio ferroviario, per memoria;
  - d) Diversi, per memoria.

Totale della parte straordinaria, lire 300,000.

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie, lire 2,100,000.

Spesa. — Titolo I. Parte ordinaria. — § 1. — Spese ordinarie di esercizio. — Capitolo 1. Quota rimborso spese generali alla Direzione generale delle ferrovie delle Stato (km. 220 a lire 500), lire 110,000.

Capitolo 2. Spese dell'ufficio di dirigenza, lire 170,000:

- a) Personale, lire 160,000;
- b) Diverse, lire 10,000.

Capitolo 3. Spese del servizio movimento, lire 200,000:

- a) Personale, lire 170,000:
- 1. Stazioni, lire 100,000;
- 2. Convogli (scorta treni), lire 70,000;
- b) Indennizzi per perdite ed avarie, lire 5,000;
  - c) Diverse, lire 25,000.

Capitolo 4. Spese del servizio trazione e veicoli, lire 780,000:

- a) Personale (locomozione), lire 180,000;
- b) Combustibile, lire 200,000;
- c) Mater.e per pulizia ed untura, lire 30,000;
- d) Fornitura e pompatura d'acqua, lire 15,000;
  - e) Diverse, lire 10,000;

- f) Manutenzione e riparazione rotabili, lire 345,000:
  - 1. Personale, lire 220,000;
- 2. Materie, materiali e diverse, lire 125,000.

Capitolo 5. Spese del servizio lavori, lire 178,000:

- a) Personale, lire 170,000;
- b) Diverse, lire 8,000.

Capitolo 6. Spese generale di esercizio, lire 85,000:

- a) Affitto, adattamento e riparazione locali, lire 10,000;
  - b) Diverse lire 75,000.

Totale § 1, lire 1,523,000.

§ 2. — Spese complementari. — Capitolo 7. Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore, per memoria.

Capitolo 8. Rinnovamento della parto metallica d'armamento, lire 44,600.

Capitolo 9. Rinnovamento delle traverse, lire 149,600.

Capitolo 10. Rinnovamento del materiale rotabile, lire 82,800.

Totale § 2, lire 277,000.

§ 3. — Spese accessorie. — Capitolo 11. Versamento al Ministero delle colonie (bilancio della Tripolitania e Cirenaica) dell'avanzo della gestione, per memoria.

Totale parte ordinaria (§ 1º e 2º), lire 1,800,000.

Titolo II. — Parte straordinaria. — Capitolo 12. Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314, lire 300,000.

Capitolo 13. Acquisto di materiale rotabile, per memoria.

Capitolo 14. Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili, per memoria.

Capitolo 15. Mat riali d'esercizio in aumento di dotazion, per memoria.

Totale della parte straordinaria, lire 300,000.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 2,100,000.

Entrata. — Titolo I. Parte ordinaria. — Capitolo 1. Prodotti del traffico, lire 45,000:

- a) Viaggiatori, lire 20,000;
- b) Bagagli, lire 5,000;
- c) Merci, lire 20,000.

Capitolo 2. Introiti indiretti dell'esercizio, per memoria.

Capitolo 3. Introiti per rimborsi di spese, per memoria:

- a) Versamenti a magazzino in conte esercizio, per memoria;
  - b) Ricuperi diversi, per memoria.

Capitolo 4. Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spesa, per memoria:

- a) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori, per memoria;
- b) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento, per memoria:
- c) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile, per memoria:
- d) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse, per memoria.

Capitolo 5. Contributo del Ministero delle Colonie (bilancio della Tripolitania e Cirenaica) nelle spese ordinarie d'esercizio, lire 250.000.

Totale parte ordinaria, lire 295,000.

Titolo II. Parte straordinaria. — Capitolo 6. Fondo di dotazione ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314, per memoria.

Capitolo 7. Contributo del Ministero delle colonic nelle spese di carattere patrimoniale, per memoria.

Capitolo 8. Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattrre patrimoniale, per memoria:

- a) Rimborsi e concorsi di terzi, per memoria;
- b) Ricavo della vendita di beni immobili, per memoria;
- c) Materiali di disfacimento ed esuberanti pertinenti al patrimonio ferroviario, per memoria;
  - d) Diversi, per memoria.

Totale della parte straordinaria, ».

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie, lire 295,000.

Spesa. — Titolo I. Parte ordinaria. — § 1. Spese ordinarie di esercizio. — Capitolo 1. Quota rimborso spese generali alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (km. 30 a lire 500), lire 15,000.

Capitolo 2. Spese per l'Ufficio di dirigenza, lire 65,000:

- a) Personale, lire 55,000;
- b) Diverse, lire 10,000.

Capitolo 3. Spese del Servizio Movimento, lire 38,000:

- a) Personale, lire 36,000:
  - 1. Stazioni, lire 25,000;
  - 2. Convogli (scorta treni), lire 11,000;
- b) Indennizzi per perdite ed avarie, lire 200.
  - c) Diverse, lire 1890.

Capitolo 4. Spese del Servizio Trazione e Veicoli, lire 140,000:

- a) Personale locomozione, lire 35,000;
- b) Combustibile, lire 40,000;
- c) Materie per pulizia ed untura, lire 8,000;
- d) Forniture e pompatura d'acqua, lire 6.000:
  - e) Diverse, lire 7,000;
- f) Manutenzione e riparazione rotabili, lire 44,000;
  - 1. Personale, lire 30,000;
- 2. Materie, materiali e diverse, lire 14,000. Capitolo 5. Spese del Servizio Lavori, lire 32,000:
  - a) Personale, lire 26,000;
  - b) Diverse, lire 6,000.

Capitolo 6. Spese generali di esercizio, lire 5,000.

- a) Affitto, adattamento e riparazione locali, lire 2,000;
  - b) Diverse, lire 3,000.
- § 2. Spese complementari. Capitolo 7. Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore, per memoria.

Capitolo 8. Rinnovamento della parte metallica d'armamento, per memoria.

Capitolo 9. Rinnovamento delle traverse, per memoria.

Capitolo 10. Rinnovamento del materiale rotabile, per memoria.

§ 3. Spese accessorie. — Capitolo 11. Versamento al Ministero delle colonie (bilancie della Tripolitania e Cirenaica) dell'avanze della gestione, per memoria.

Titolo II. — Parte straordinaria. — Capitolo 12. Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi degli articoli 30 e 32 delle norme approvate con Regio decreto 9 marzo 1913, n. 314, per memoria.

Capitolo 13. Acquisto di materiale rotabile, per memoria.

Capitolo 14. Lavori in conto patrimeniale ed acquisto di stabili, per memoria.

Capitolo 15. Materiali d'esercizio in aumento di dotazione, per memoria.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 295,000.

Procederemo ora alla discussione degliarticoli:

# Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1º a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

2º ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, e a far pagare le spese della Tripolitania e Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia italiana, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legg.

(È approvato).

# Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria:

- a) di lire 1,740,228 per provvedere a spese straordinarie riguardanti servizi civili, in conformità dell'annessa tabella A;
- b) di lire 1,250,000 in aggiunta al fondo di lire 32,200,000, di cui all'articolo 2, lettera b), dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1914-15 per l'esecuzione di opere pubbliche; e cioè: lire 1,200,000 in aumento alla lettera e) della tabella B, annessa all'articolo stesso per opere edilizie ed igieniche, e lire 50,000 in aumento alla lettera f) della tabella medesima, per ricerche, assaggi e studi attinenti ai servizi delle opere pubbliche;
- c) di lire 5,000,000 in aggiunta al fondo di l're 10,800,000 assegnato dall'articolo 2, lettera c), dello stato di previsione suddetto per costruzione di nuove linee ferroviarie e per completamento di quelle esistenti.

La quota afferente a ciascun esercizio finanziario sarà iscritta, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa della Tripolitania e della Cirenaica.

Si dia lettura delle tabelle A e B che fanno parte integrante di questo articolo.

# TABELLA A.

SPESE STRAORDINARIE PER SERVIZI CIVILI.

Spese straordinarie per servizi civili:

- a) Spese generali: Acquisto e riparazione di galleggianti per servizi marittimi e doganali - Rimborso al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi eisterne e per il deposito di rifornimento di Tobruk, lire 287,000.
- b) Spese varie di carattere politico, lire 124,228.
- c) Spese per esplorazioni archeologiche, lire 34,000.
- d) Acquisto e distribuzione di orzo da semina agli indigeni bisognosi, a titolo di beneficenza o di prestito agrario, lire 240,000.
- e) Studi e rilievi topografici per la compilazione della carta 1/100,000 della Tripolitania e della Cirenaica e spese per la

riproduzione di carte topografiche dell'Istituto geografico militare, lire 200,000.

- j) Operazioni generali di accertamento dei diritti fondiari, lire 110,000.
- g) Contributi ai municipi e concorso nella spesa per i servizi civili nei distretti rurali più importanti - Sovvenzioni a Istituti di pubblica beneficenza, lire 745,000.

Totale, lire 1,740,228.

TABELLA B.

SPESE STRAORDINARIE MILITARI.

Spese comuni alla Tripolitania e alla Cirenaica.

Spese militari di qualsiasi genere nell'interesse delle due Colonie, lire 25,450,000.

Spese per le truppe metropolitane in Libia e per la gestione di alcuni servizi gestiti dal Ministero della guerra, lire 46 milioni.

# Spese per la Tripolitania.

Spese ordinarie e varie per riparti eritrei e somali e di colore temporaneamente assegnati in Colonia in più dell'organico; per le bande armate irregolari; soprassoldo speciale concesso transitoriamente a militari indigeni libici; indennità per servizi speciali straordinari; servizio imbarchi e sbarchi militari; acquisto e manutenzione di materiale marinaresco, lire 4,000,000.

Spese per costruzioni varie per uso militare, lavori a difesa della Colonia, condutture di acqua potabile, distillatori, potabilizzatori, servizio della ferrovia Decauville, espropriazioni di immobili, fitti di immobili fino a quando saranno costruiti gli edifici progettati, lire 1,500,000.

Spese per consumo di materiali per movimenti straordinari; spese per rifusione di materiali; quadrupedi e valori perduti per forza maggiore; spese per nuove dotazioni, per trasporti straordinari in Colonia per riparti coloniali libici, eritrei, somali e vari di colore, lire 1,500,000.

## Spese per la Cirenaica.

Spese ordinarie e varie per riparti eritrei, somali e di colore temporaneamente assegnati in Colonia in più dell'organico: per le bande armate irregolari; soprassoldo speciale concesso transitoriamente a militari indigeni libici; indennità per servizi speciali straordinari; servizio imbarchi e sbarchi militari; acquisto e manutenzione di materiale marinaresco, lire 8,500,000.

Spese per costruzioni varie per uso militare, lavori a difesa della Colonia, condutture di acqua potabile, distillatori, potabilizzatori, servizio della ferrovia Decauville, espropriazione di immobili, fitti di immobili fino a quando saranno costruiti gli edifici progettati, lire 1,546,000.

Spese per consumo di materiali per movimenti straordinari; spese per rifusione di materiali; quadrupedi e valori perduti per forza maggiore; spese per nuove dotazioni, per trasporti straordinari in Colonia, per riparti coloniali libici, eritrei, somali e vari di colore, lire 3,000,000.

Spese di esercizio e di armamento della R. Nave Bausan, lire 504,000.

Totale, lire 92,000,000.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 2 con le tabelle A e B, annesse, delle quali venne data lettura.

(È approvato).

#### Art. 3.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 92 milioni per provvedere ai servizi militari di carattere straordinario nella Tripolitania e nella Cirenaica per l'esercizio finanziario 1915-16, da ripartirsi in conformità dell'annessa tabella B.

Detta somma sarà da provvedersi mediante accensione di debiti, nei modi e nelle forme che il Governo riterrà più op portuni.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre le necessarie aggiunte e varianti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle cotonie e nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica, nello stato di previsione dell'entrata, in relazione alla provvista del fondi occorrenti per le spese anzidette, nonchè ad istituire « per memoria », nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, un apposito capitolo, al quale dovranno essere inscritte le spese da effettuarsi dal Ministero medesimo per conto di quello delle colonie.

## Art. 4.

Il limite della somma che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero delle colonie per l'esecuzione di opere pubbliche e la costruzione di strade ferrate, ai sensi dell'articolo 4 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1914-1915 è elevato di lire 6,250,000, in relazione agli aumenti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2.

È approvato).

## Art. 5.

Il residuo disponibile sul conto corrente istituito con la legge 16 dicembre 1912, numero 1312, potrà essere erogato per provvedere oltre che alle maggiori spese di cui all'articolo 7 della legge del bilancio 1914-1915 anche a nuove spese di carattere straordinario concernenti l'impianto e l'ordinamento dei servizi militari e civili contemplati nella predetta legge istitutiva del conto medesimo.

(È approvato).

## Art. 6.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad anticipare in conto corrente a quello delle colonie, per gli scopi previsti dall'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la somma di lire 400,000 per l'esercizio finanziario 1915-16.

(È approvato).

#### Art. 7.

Le entrate e le spese del Regio Istitute Orientale di Napoli per l'esercizio finanziario 1915-16, sono stabilite in conformità dello stato di previsione allegato a quelle del Ministero delle colonie, ai sensi dell'articolo unico della legge 19 giugno 1913, n. 800.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 90,000 quale contributo dello Stato a pareggio del bilancio del Regio Istituto Orientale di Napoli per l'esercizio finanziario 1915-16 e l'inscrizione della somma stessa nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

#### Art. 8.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è aut rizzata ad accertare e riscuotere per conto del Ministero delle colonie le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania e della Cirenaica per l'anno finanziario 1915-16, in conformità dei relativi stati di previsione allegati al bilancio delle due colonie.

 $(\grave{E}\ approvato).$ 

#### Art. 9.

Il contributo ordinario dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana, fissato coll'articolo 1º della legge 13 luglie 1911, n. 864, in lire 3,629,000, è aumentate di lire 1 000,000.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

# Presentazione di disegni di legge.

CIUFFELLI, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Nuova autorizzazione di spese per opere dipendenti dal terremoto del 13 gennaio

1915;

Autorizzazioni di spese necessarie alla Commissione incaricata di esaminare l'ordinamento e il funzionamento delle ferrovie dello Stato e nuova autorizzazione di spese per la Commissione medesima.

Chiedo alla Camera che questi disegni di legge siano inviati alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei tavori pubblici della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Nuova autorizzazione di spese per opere dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Autorizzazieni di spese necessarie alla Commissione incaricata di esaminare l'ordinamento e il funzionamento delle ferrovie dello Stato e nuova autorizzazione di spese per la Commissione medesima.

L'onorevole ministro chiede che questi disegni di legge siano inviati alla Giunta generale del bilancio. Se non vi sono osservazioni in contrario così rimane stabilito.

# Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, delle interpellanze e di una mozione, presentate oggi.

GUGLIELMI, segretario, legge:

\* Il sottoscritto chiede d'i terrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se il Governo abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione per rimediare agli irregolari procedimenti della censura di Bologna, che ha sequestrato di recente edizioni del giornale l'Avvenire d'Italia, portanti il visto regolare della censura; e se dopo gli incidenti ultimamente verificatisi e che hanno avuto larga eco di discussioni, creda compatibile la permanenza in quell'ufficio di chi non ha disposizioni d'animo adeguate a mansioni così delicate e così gravi.

« Bertini ».

- «I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio, per sapere se, di fronte alla difficoltà per molte regioni di provvedersi di zucchero ed alla difficoltà anche maggiore che potrebbe derivare dalla riduzione della coltura della barbabietola non ritenga opportuno ed urgente di procedere alla requisizione dello zucchero esistente ed alla sua razionale vendita, come fece per il grano-
  - « Morpurgo, Borromeo, Brandolini, Frugoni, De Capitani, Di Caporiacco, Sandrini, Benaglio, Chiaradia, Stoppato ».
- « Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se abbia notizia delleviolenze che si commisero il 24 maggio u. s. a Reggio Emilia durante una pubblica dimostrazione, e se approvi il contegnotenuto in quella circostanza dalla polizia e dalla prefettura.

# « Prampolini ».

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il ministro dell' interno, per sapere in qual modo intenda provvedere, d'accordo col ministro della guerra, alle condizioni sanitarie di quei comuni, che, dal principio della guerra sono privi dei loro medici condo ti unici, richiamati sotto le armi, ed in favore dei quali nessuna determinazione è stata ancora presa.

## « Morisani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i provvedimenti che intenda adottare per assicurare l'esercizio, per quanto riguarda la trazione a vapore, della Ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, che, di fronte all'eccessivo costo del carbone ed alla scarsezza del combustibile, messo a dispozione dalle ferrovie dello Stato, ha ridotto il già insufficiente esercizio, e ne minaccia appre-so la sospensione, preoccupandosi del gravissimo danno che ne deriverebbe ad un'intera regione, che per mezzo di quell'unico tronco ferroviario esplica la sua vitacommerciale e civile, e di cui, specialmente nell'epoca del raccolto, ha urgente, imprescindibile bisogno.

## « Morisani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare Paministro della guerra, per con s'ere perchè, nell'applicazione dell'articolo 2 delle

decreto luogotenenziale 19 settembre 1915, il quale dispone che per la promozione dei sottotenenti medici al grado di tenente la permanenza nel grado sia ridotta a diciotto mesi quando essi siano richiamati dal congedo, purchè sia corso un mese dal richiamo, abbiano prestato complessivamente dodici mesi di servizio, e siano stati in zona di guerra; il medesimo principio non sia applicato a quei sottotenenti medici i quali, dopo il servizio di leva, siano stati, non già congedati, ma trattenuti in servizio per tempo superiore ad un mese, e complessivamente abbiano servito oltre i termini indicati nell'articolo 2, e siano stati anche in zona di guerra. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Carboni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, perchè, mentre la speculazione fa artificiosamente aumentare il costo della lana, non intervenga subito, facendosi attribuire per decreto luogotenenziale la facoltà di fissare i prezzi mas simi anche per l'approvvigionamento della lana, in conformità del decreto luogotenenziale 4 magg o 1916, n. 539, per le derrate occorrenti all'alimentazione degli uomini e dei quadrupedi; e chiede se non sia il caso di procedere alla requisizione metodica della lana valendosi degli stessi organi che presiedono all'incetta dei bovini e dei foraggi, affinchè l'agricoltore vegga limitate le proprie rendite a vantaggio dello Stato, ma non dei trafficanti della guerra. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Patrizi ».

ministro della guerra, per sapere se non creda opportuno riconoscere ai sottotenenti di artiglieria e del genio che intende sero passare in servizio attivo permanente in base alla circolare n. 677 del 1915, la data di anzianità di nomina a sottotenenti di complemento e ciò per coloro che avessero compiuto il biennio di scienze fisico-matematiche ed avessero conseguita la nomina a sottotenente di complemento frequentando il corso speciale tenuto nel 1915 all'Accademia di Torino e riservato solo appunto a coloro muniti del suddetto titolo. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Indri ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'istruzione pubblica e d'agricoltura, industria e' commercio, per sapere se non credano conveniente il primo, di provvedere alla costruzione di edifizi scolastici per le scuole popolari elementari tanto necessari nella terra redenta di Cortina d'Ampezzo, e il secondo al maggior sviluppo delle scuole industriali. (L' interrogante chiede la risposta scritta).

« Loero ».

- « I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, perchè ancora non ritenga opportuno fissare il costo del grano dell'imminente raccolto, e modificare altresì le attuali norme di requisizione, in modo che i Consorzi provinciali non sieno più costretti a superare, come ora avviene, con danno dei consumatori, il prezzo-limite, contravvenendo alla esplicita disposizione della legge. (Gl'interroganti chiedono la risposta scritta).

  « Patrizi, Mondello ».
- « Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri della guerra e della marina, sulla più larga e più efficace utilizzazione delle competenze specifiche degli ingegneri per le esigenze tecniche di tutti i servizi di guerra.

« Sanjust ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'interno e della guerra, per conoscere se e quale azione intendano svolgere perchè la lavorazione di indumenti militari venga disciplinata in guisa da assicurare equi salari alla mano d'opera e contributi alla assistenza civile integrativa dei sussidi statali.

« Cabrini ».

- « La Camera invita il Governo a presentare d'urgenza gli opportuni provvedimenti per l'istituzione di una Commissione parlamentare munita dei poteri necessari per assicurare l'efficace collaborazione del Parlamento all'opera del Governo durante la guerra.
  - « Dello Sbarba, Taverna, Finocchiaro-Aprile, Foscari, Patrizi, Gerini, Centurione, Sandulli, Murialdi, Lucci, Spetrino, Girardi, Vincenzo Bianchi ».

PRESIDENTE. Debbo dichiarare che avendo esaminato le interrogazioni presentate oggi, ho constatato che alcune di esse dal modo come erano formulate, non erano conformi alle disposizioni regolamentari.

Le rimetterò quindi agli onorevoli deputati che le hanno presentate, perchè le modifichino.

Le interrogazioni testè lette saranno inscritte nell'ordine del giorno, e svolte secondo l'ordine di iscrizione, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano entro il termine regolamentare.

Quanto alla mozione di cui è stata data lettura, essendo munita di dieci firme, l'onorevole proponente si metterà poi d'accordo col Governo per stabilire il giorno in cui dovrà essere discussa.

# Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnelli.

AGNELLI. Nell'ordine del giorno di domani chiedo che sia inscritto il progetto di legge relativo alle modificazioni alla legge sulla istruzione superiore.

Si tratta di una disposizione della quale anche oggi si è avuto occasione di parlare a proposito del vote del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, circa i limiti di età da applicarsi al professore Augusto Murri.

Questo progetto di legge può essere discusso in brevissimo tempo; è di un solo articolo e risolverebbe una questione in cui non voglio entrare, ma che ha grande importanza, soprattutto morale.

Faccio quindi preghiera all'onorevole ministro della pubblica istruzione di voler consentire che domani si possa discutere.

GRIPPO, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIPPO, ministro dell'istruzione pubblica. La proposta di legge alla quale ha accennato l'onorevole Agnelli non può essere discussa domani perchè vi è un voto motivato del Consiglio superiore della pubblica istruzione che fa proposte modificatrici. Questo voto non mi è ancora pervenuto e ne sono in attesa per esaminarlo. E poichè la questione non è da affrontarsi, mi si permetta che dica con leggerezza, vorrei pregare l'onorevole collega di non insistere. Si attenda il parere del Consiglio superiore. Io lo studiero ed il progetto sarà portato alla Camera con quelle modificazioni che saranno opportune. (Commenti).

Voci. Ma non c'è bisogno del parere del Consiglio superiore!

PRESIDENTE. Onorevole Agnelli, ha sentito?

AGNELLI. Prego la Camera di lasciarmi fare questa semplice considerazione: la proposta fu presentata nel febbraio 1914. Quando ne fu discussa la presa in considerazione, l'onorevole ministro dell'istruzione fu allora perfettamente, direi anzi entusiasticamente favorevole.

Durante questo periodo, in cui la discussione non si potè fare, si presentarono parecchi casi nei quali la stessa spinosa situazione oggi lamentata, si è ripetuta.

Il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica non è mai stato un corpo legislativo e noi non abbiamo alcuna necessità di attendere pareri o voti motivati come condizione pregiudiziale per poter discutere un progetto di cui la Camera è investita da parecchio tempo e la cui relazione è stata presentata da oltre sei mesi.

Vorrei perciò pregare l'onorevole ministro di recedere dal suo proposito.

PIETRAVALLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma prima di lei è inscritto a parlare l'onorevole Pasqualino-Vassallo.

PIETRAVALLE. Io però dovrei parlare sullo stesso argomento di cui ha parlato l'onorevole Agnelli.

PRESIDENTE. Parli.

PIETRAVALLE. Ho chiesto di parlare sulla stessa proposta dell'onorevole Agnelli per chiarire quanto riguarda l'opera del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, su tale argomento.

Il Consiglio superiore dell'istruzione ha già dato il suo parere su questa questione, cioè sulla soppressione dell'articolo 123 della legge sull'istruzione superiore nella sessione primaverile dello scorso anno. Con tale voto si domandava appunto al ministro che fosse presentata una leggina per sopprimere l'articolo, al quale si riferisce questa proposta d'iniziativa parlamentare.

L'altro voto, a cui allude il ministro, è stato emesso dopo, ma con esso si chiede di conferire il titolo di professore emerito a coloro aì quali, per il fatale limite d'età, hanno dovuto lasciare l'insegnamento.

Il ministro può essere perfettamente tranquillo che la relazione della Commissione, della quale ebbi l'onore di essere il presidente, esiste e dà parere conforme alla proposta dell'onorevole Agnelli. E siccome il ministro ha detto che mancava il parere

del Consiglio dell'istruzione io lo assicuro che su questo punto può essere perfettamente tranquillo.

ARCÀ. Anche se il parere non fosse stato emesso a noi non importerebbe nulla, perchè il Parlamento si permette di fare le leggi senza pareri! (Commenti).

GRIPPO, ministro dell'istruzione pubblica. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Pietravalle, il quale mi assicura – e non ho ragione di dubitarne – che nessun ulteriore voto il Consiglio superiore dell'istruzione ha emesso riguardo al provvedimento di cui si tratta, non ho difficoltà di consentire che questa proposta venga discussa, e mi farò premura di richiamare sollecitamente il nuovo voto del Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, rimane stabilito che il disegno di legge, del quale s'interessa l'onorevole Agnelli, sarà inscritto nell'ordine del giorno di domani.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasqualino-Vassallo.

PASQUALINO VASSALLO. Propongo che sia inscritto nell'ordine del giorno di domani il disegno di legge relativo alla « Repressione dell'abigeato in Sicilia » che è stato dichiarato di urgenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell' interno. Consento che sia inscritto nell'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito. Spetta di parlare all'onorevole Congiu.

CONGIU. Propongo che sia inscritto nell'ordine del giorno lo svolgimento della mia proposta di legge, relativa all'aggregazione del comune di Tonara al mandamento di Sorgono.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli interni.

SALANDRA, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Consento che sia inscritto nell'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che questa proposta di legge sarà inscritta nell'ordine del giorno di domani per il suo svolgimento.

La seduta termina alle ore 17.45.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14.

- 1. Interrogazioni.
- 2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Congiu per aggregazione del comune di Tonara al mandamento di Sorgono.
- 3. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916. (286).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916. (281)

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916. (280)

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916. (284 e 284 A-bis)

Discussione dei disegni di legge:

- 4. Conversione in legge del Regio decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, riguardante provvedimenti straordinari per il credito agrario. (318)
- 5. Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto, 1914, concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli. (319)
- 6. Proroga dei termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali. (322)
- 7. Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, concernente provvedimenti per la Camera agrumaria. (336)
- 8. Conversione in legge del Regio decreto 31 gennaio 1915, n. 63, relativo alla protrazione alle armi di militari di seconda categoria. (360)
- 9. Conversione in legge dei Regi decreti 20 dicembre 1915, n. 1394, 31 dicembre 1914, n. 1431, 10 gennaio 1914, n. 9, 24 gennaio 1915, n. 43, 28 gennaio 1915, n. 64, e 7 febbraio 1915, n. 113, portanti modificazioni all'ordinamento e all'avanzamento del Regio Esercito. (364)
- 10. Provvedimenti per il trattamento di pensione a favore dei salariati dipendenti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Istitu-

zioni pubbliche di beneficenza e dalle Aziende speciali di servizi municipalizzati. (419) (Urgenza) (Approvato dal Senato).

- 11. Modificazioni alla legge sulla istruzione superiore. (205)
- 12. Repressione dell'abigeato in Sicilia. (Urgenza) (337)
- 13. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916. (289)
- 14. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1915 al 30 giugno 1916. (290)

#### Risposte scritte ad interregazioni.

#### INDICE.

	Pag.
Indri: Soldati riformati	10737
Lucifero: Trasporto degli zolfi durante lo	
stato di guerra	10737
Pizzini: Croce per anzianità di servizio militare.	10737
SIPARI: Ricevitori postali e telegrfiaci (inden-	
nità di residenza disagiata)	10738

Indri ed altri. — Al ministro della guerra. — « Per conoscere quali criteri si intendano adottare nei riguardi dei soldati congedati per fine di ferma, riformati poi per sopraggiunta infermità ed ora sottoposti a visita di revisione, e per sapere se saranno, col loro grado, riammessi negli stessi Corpi nei quali prestarono servizio ».

RISPOSTA. — « In occasione della chiamata alle armi dei già riformati delle classi 1886-1894 fu già seguito il criterio di destinare i militari che erano stati riformati sia durante il servizio, sia dopo congedati per fine di ferma, alla stessa arma e specialità a cui appartenevano all'atto della riforma. Ad essi fu concesso di conservare il grado che rivestivano all'atto del congedamento. (Circolare 245, nn. 28 e 29).

« Non fu però possibile destinarli a prestar servizio negli stessi Corpi dell'arma di provenienza, inquantochè l'assegnazione del contingente ai vari Corpi, da farsi a cura dei distretti militari, avviene in base a speciali tabelle che si compilano per ogni chiamata e che rispondono ai fini della chiamata stessa, tabelle alle quali non è dato fare eccezioni senza andare incontro a gravi inconvenienti.

- « In conseguenza può essersi avverato il caso che qualche militare, per effetto delle disposizioni date, sia tornato nel Corpo di provenienza; ma si comprende che tale coincidenza è del tutto fortuita e che non era possibile provvedere individualmente in modo che ognuno dei militari chiamati tornasse al proprio Corpo.
- « Uguali criteri saranno adottati anche in occasione di altre chiamate alle armi di militari già riformati, assicurando ad essi il ritorno col loro grado all'arma o specialità di provenienza, purchè, s'intende, abbiano per essa conservato la necessaria idoneità fisica.

« Il ministro « MORRONE ».

Lucifero. — Al ministro d'agricoltura, industria e commercio. — « Per sapere, se intenda aderire alle giuste premure della Camera di commercio di Catanzaro e di Cosenza per eque facilitazioni pel trasporto degli zolfi durante lo stato di guerra ».

RISPOSTA. — « Il Ministero di agricoltura si rende conto dei benefici che, nelle attuali condizioni dipendenti dalla sospensione della navigazione commerciale nell'Adriatico, l'industria solfifera calabrese potrebbe trarre dalla concessione di facilitazioni nel trasporto ferroviario degli zolfi prodotti nelle miniere di Strongoli, Melisea e San Nicola dell'Alto.

« Ma qualsiasi decisione al riguardo è di competenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato e del Ministero dei lavori pubblici.

# « Il sottosegretario di Stato « Cottafavi ».

Pizzini. — Al ministro della guerra. — « Per conoscere se non creda conforme a giustizia ed equità che venga concesso il diritto di fregiarsi della targhetta commemorativa dei venticinque anni di anzianità di grado agli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva, i quali, al pari degli ufficiali effettivi, dànno alla patria l'opera loro fatta di sacrifici, di abnegazione e di entusiasmi».

RISPOSTA. — « Le vigenti disposizioni consentono a tutti gli ufficiali – e quindi anche a quelli di complemento, di milizia territoriale e della riserva – di potersi fregiare della « croce per anzianità di servizio » purchè – anche in varie riprese – abbiano prestato servizio attivo per venticinque anni.

« Diminuire tali limiti per gli ufficiali in congedo o computare loro tutto il tempo decorso dall'atto della prima prestazione di servizio, o dalla loro nomina a sottotenente, invece del tempo trascorso effettivamente in servizio sotto le armi, – non è possibile, poichè si verrebbe in tal modo a infirmare il concetto della istituzione della croce per anzianità di servizio, che rappresenta un segno enorifico speciale, concesso ai militari resisi benemeriti per lunghi e lodevoli servizi prestati nell'esercito e nella armata. (Regi decreti 29 luglio 1906, n. 47 e 15 giugno 1912, n. 822).

« Il ministro « MORRONE ».

Sipari. — Ai ministri delle poste e dei telegrafi e del tesoro. — « Per sapere se non credano equo in analogia al trattamento fatto ai funzionari di ruolo col Regio decreto 12 febbraio 1915, n. 111, di continuare a corrispondere ai benemeriti ricevitori postali-telegrafici, residenti nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, le indennità di residenza disagiata, che furono loro corrisposte solo fino al 30 giugno 1915 ».

RISPOSTA. (Di seguito alla risposta data il 16 aprile u. s. ed anche a nome del collega del tesoro). — « In conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915, il Ministero delle poste e dei telegrafi accordò, per l'esercizio 1914-15, un modesto indennizzo al personale fuori ruolo, compresi i ricevitori

postali-telegrafici delle località danneggiate in relazione a quanto, in favore dei funzionari di ruolo, era stato disposto con l'articolo 1º del Regio decreto 12 febbraio 1915, n. 111, e con l'articolo 7 della legge 1º aprile 1915, n. 476.

« Questo Ministero non ha mancato di far pratiche con quello del tesoro per ottenere i fondi necessari per continuare a corrispondere l'indennizzo al personale fuori ruolo anche nell'esercizio 1915-16.

« Ma quel Ministero ha fatto giustamente rilevare che le ragioni addotte a favore del personale fuori ruolo di questa Amministrazione militano anche a favore dell'analogo personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato che si trova nelle medesime località, personale che non ebbe ad usufruire neppure della concessione fatta a quello in questione nei primi tempi del disastro tellurico, e che corrispose ad un trattamento di assoluto favore.

« Per questo e pei riguardi dovuti alla situazione della pubblica finanza, non è possibile assecondare il desiderio dell'onorevole interrogante.

> « Il sottosegretario di Stato « Marcello ».

Prof. Emilio Piovanelli Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1916 — Tip. della Camera dei Deputati.